



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
U D I N E**

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

2008

Approvata con Deliberazione della Giunta camerale n. 47 del 26.02.2009

AVVERTENZA

La raccolta è ordinata secondo lo schema predisposto dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato; sono stati omessi i capitoli ed i paragrafi per i quali in provincia non sono stati accertati usi.

PRESENTAZIONE

L'accertamento ed il periodico aggiornamento degli "Usi locali" costituisce uno dei tradizionali adempimenti che il legislatore, fin dal 1934, ha voluto assegnare alle Camere di Commercio quali referenti del sistema economico, ruolo successivamente confermato e rafforzato con la legge n.580 del 1993, che ha arricchito le CCIAA con le funzioni di garanzia e controllo nell'ambito della Regolazione del mercato.

*A tale proposito, la Camera di Commercio di Udine ha provveduto alla revisione della Raccolta degli usi e consuetudini della Provincia. Strumento attendibile e rispettoso della realtà contrattuale del territorio provinciale, la Raccolta fornisce delle utili indicazioni a tutti gli operatori economici, dalle imprese ai consumatori, e concreti vantaggi per la loro attività rappresentando l'evolversi dei comportamenti di fatto registrati nei diversi settori dell'economia. Gli Usi infatti assumono una rilevanza sostanziale quali **fonti del diritto** nelle materie non disciplinate da alcuna normativa o quando espressamente richiamati da leggi, regolamenti, contratti.*

*La nuova edizione è frutto di un complesso, attento e qualificato lavoro di revisione, durato quasi due anni, e curato dalla competente **Commissione Provinciale** e da **5 Comitati Tecnici** di esperti, istituiti nell'ambito degli specifici settori oggetto di esame, che con la loro preziosa collaborazione quali professionisti e "testimoni" delle consuetudini locali, hanno contribuito alla realizzazione di un'opera il più possibile completa ed aggiornata. La nuova edizione si presenta arricchita da un significativo numero di **allegati tecnici** sulle materie trattate, che hanno la finalità di fornire un quadro il più possibile esaustivo per i fruitori della Raccolta. A completamento della pubblicazione, vengono riportati in calce le versioni integrali degli Incoterms e dei crediti documentari, aggiornate alle ultime edizioni.*

A tutti coloro che in qualunque forma hanno contribuito alla realizzazione della Pubblicazione va il mio ringraziamento per la competenza e l'impegno profusi ed in particolare al Presidente della Commissione, dott. Oliviero Drigani e al Vice Presidente dott. Andrea Zuliani, per la disponibilità e la professionalità dimostrate.

Dott. Giovanni Da Pozzo
Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Udine

Relazione introduttiva alla Raccolta del Presidente della Commissione Provinciale Usi

Edizione 2009

A distanza di dieci anni dall'analogo lavoro di revisione svolto nel 1998 dalla Commissione che pure allora ebbi l'onore di presiedere, l'odierno aggiornamento della raccolta provinciale degli usi costituisce una preziosa occasione per cogliere ed interpretare i mutamenti della realtà economica e sociale – sempre più rapidi e complessi – che accompagnano l'evoluzione delle norme giuridiche che ne esprimono il dinamismo e che regolano i correlati rapporti tra gli operatori dei settori industriale, commerciale ed agricolo, nonché tra essi e l'utenza dei consumatori.

Si è trattato di un lavoro che ha offerto stimolanti momenti di riflessione, nei quali al rigore del metodo tecnico-giuridico che ha caratterizzato il rilevamento degli usi in vigore nella Provincia di Udine si è accompagnata l'affascinante "rilettura" di un Friuli che – inevitabilmente - non c'è più ma, nel contempo, di un Friuli che resta pur sempre il germoglio di tradizioni, realtà economiche e valori comunque rinnovati e riproposti. L'opera di aggiornamento è così uscita dalla dimensione semplicemente "fotografica" dell'esistente per aprirsi all'ascolto e alla valorizzazione giuridica – ma nello stesso tempo culturale e valoriale – di prassi, canoni economici e di relazione commerciale, modi di essere e di fare impresa in cui si esprimono tutto il dinamismo e la voglia di migliorare che sono propri della nostra Terra friulana.

Non si è trattato, dunque, di un freddo lavoro di catalogazione di norme giuridiche, bensì del vivace monitoraggio dei tanti segmenti della realtà economica e sociale della nostra Provincia, all'interno della quale si coglie certamente il pronto adeguarsi del mercato ai nuovi canoni imprenditoriali e commerciali di un'economia ormai globalizzata ma, nel contempo, anche l'attaccamento a moduli relazionali e contrattuali che si ispirano allo "zoccolo duro" delle tradizioni negli affari.

Al termine di questa opera di aggiornamento, che spero possa incontrare l'attenzione e l'apprezzamento delle Categorie, debbo senz'altro ringraziare la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – nelle persone del suo Presidente e dei componenti la Giunta – per la fiducia accordatami nel designarmi alla Presidenza della Commissione preposta ai lavori di revisione degli usi, nonché i componenti della Commissione stessa (primo fra tutti il VicePresidente dott. Andrea Zuliani), che vi hanno partecipato con grande impegno, professionalità e passione.

Un particolare ringraziamento va poi rivolto ai funzionari della CCIAA – dott. Di Vicenz, dott.ssa Vitulli, dott.ssa Mossenta – autentiche colonne portanti dei lavori della Commissione e dei plurimi Comitati in cui essa si è articolata: senza la loro preziosa assistenza e supporto, infatti, quest’opera di revisione senz’altro non avrebbe potuto raggiungere quel grado di completezza e di precisione che mi auguro le possa effettivamente essere riconosciuto.

Oliviero Drigani

Presidente della Commissione Provinciale Usi

Commissione Provinciale per la Revisione della Raccolta degli Usi
e Consuetudini della Provincia di Udine
nominata con deliberazione della Giunta Camerale n. 33 del 30.03.2007

Presidente

Dott. **Drigani Oliviero** *Giudice – Consigliere della Corte d'Appello di Trieste*

Vice-presidente

Dott. **Zuliani Andrea** *Giudice del Tribunale di Udine*

Dott.ssa **Coloricchio Fulvia** *Per il Settore Agricoltura*
p.a. **Caruzzi Ermanno** *Per il Settore Agricoltura*
Sig. **Coppeto Nello** *Per il Settore Artigianato*
Ing. **Nardone Luca** *Per il Settore Artigianato*
Dott. **De Stalis Stefano** *Per il Settore Industria*
Commendatore **Candido Bruno** *Per il Settore Industria*
Sig. **Cantarutti Francesco** *Per il Settore Commercio*
Avv. **Pesce Filippo** *Per il Settore Commercio*
Notaio **Morandi Eliana** *Per il Settore Commercio*
Dott. **Andrian Denis** *Per il Settore Commercio*
Rag. **Noacco Gilberto** *Per il Settore Credito*
Avv. **Milillo Gianfranco** *Esperto Giuridico*
Prof. **Coen Leopoldo** *Esperto Giuridico*
Sig. **Marsilio Sergio** *Per le Associazioni a tutela dei consumatori*
Avv. **Isaia Marina** *Per le Associazioni a tutela dei consumatori*

Segretario della Commissione Provinciale e dei Comitati Tecnici

Dott. Mariano Di Vicenz

Segretario sostituto: **dott.ssa Anna Vitulli**

Con la collaborazione della dott.ssa Rosa Mossenta e dott.ssa Nicoletta Ribis

Comitati tecnici

nominata con deliberazione della Giunta Camerale
n. 76 del 29.06.2007 e n. 96 del 07.09.2007

Comitato n. 1

Comunioni tacite familiari, compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici, usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Presidente: Dott. Oliviero Drigani
Componenti: Dott. Bertolami Michele
Avv. Gianfranco Milillo

Componenti Commissione che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare:

- Commendatore Candido Bruno
- P.a. Caruzzi Ermanno
- Dott.ssa Coloricchio Fulvia
- Sig. Coppeto Nello
- Notaio Morandi Eliana

Comitato n. 2

Compravendita e locazione di immobili urbani e usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Presidente: Dott. Oliviero Drigani
Componenti: Dott. Andrea Zuliani – Commendatore Moratti Mario
Avv. Gianfranco Milillo

Componenti Commissione che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare:

- Dott. Andrian Denis
- Commendatore Candido Bruno
- P.a. Caruzzi Ermanno
- Dott.ssa Coloricchio Fulvia
- Avv. Isaia Marina
- Notaio Morandi Eliana
- Avv. Pesce Filippo

Comitato n. 3

Compravendita di prodotti e usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere, è diviso in due sottocomitati

3a) Presidente: Dott. Oliviero Drigani
Componenti: Ing. Angelo Speranza
Dott. Michele Bertolami
Sig. Segale Aldo

Componenti Commissione che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare:

- Sig. Cantarutti Francesco
- P.a. Caruzzi Ermanno
- Sig. Coppeto Nello
- Dott. De Stalis Stefano
- Ing. Nardone Luca
- Avv. Pesce Filippo

3b) Presidente: Dott. Andrea Zuliani
Componenti: Geom. Michele Peloso
Prof. Leopoldo Coen
Sig. Artico Mauro

Componenti Commissione che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare:

- Sig. Coppeto Nello
- Dott. De Stalis Stefano
- Ing. Nardone Luca

Comitato n. 4

Credito, assicurazione, borse valori e usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Presidente: Dott. Andrea Zuliani
Componenti: Dott. Giuseppe Manfredi
Prof. Leopoldo Coen

Componenti Commissione che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare:

- Dott. Andrian Denis
- Avv. Isaia Marina
- Notaio Morandi Eliana
- Rag. Noacco Gilberto

Comitato n. 5

Altri usi e usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Presidente: Dott. Oliviero Drigani
Componenti: Sig. Gianni Narduzzi
Avv. Gianfranco Milillo
Arch. Sartor Paolo

Componenti Commissione che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare:

- Commendatore Candido Bruno
- Sig. Cantarutti Francesco
- Sig. Coppeto Nello
- Dott. De Stalis Stefano
- Ing. Nardone Luca

Premessa

Gli usi normativi o consuetudine, qui previsti, sono una fonte-fatto produttiva di norme giuridiche, la quale consta di due elementi: *usus* o ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento; *opinio juris ac necessitatis* o consapevolezza della giuridica doverosità della condotta tenuta.

Sotto l'aspetto dell'efficacia l'uso non è una fonte alla quale si possa ricorrere per integrare tutte le lacune delle leggi; al di fuori di un esplicito richiamo, esso opera solo quando manchi del tutto la legge che disciplini una materia (consuetudine *praeter legem*).

Gli usi normativi vanno tenuti distinti dagli usi negoziali (o contrattuali) che sono contemplati in clausole d'uso e sottintesi per pratiche generali nei vari mercati.

Questi usi rappresentano una viva possibilità di adattamento dell'ordinamento legale alle esigenze del commercio, e la pratica dei mercati può con tal mezzo derogare alle norme non imperative della legge.

Gli usi accertati dalle Camere di Commercio si presumono esistenti fino a prova contraria, tale prova è libera e può essere data con tutti i mezzi consentiti per l'accertamento dei fatti (documenti, testimonianze, precedenti applicazioni) ma non mediante confessione o giuramento.

NORME INFORMATIVE

- Elenco delle norme contenute nelle disposizioni preliminari al Codice Civile che richiamano gli usi:

Capitolo I

DELLE FONTI DEL DIRITTO

Art. 1 - Indicazioni delle fonti

Sono fonti del diritto:

1. Le leggi
2. I regolamenti
3. Le norme corporative
4. Gli usi.

Art. 8 - Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Art. 9 - Raccolte degli Usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

TITOLO I

**USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

QUALIFICHE E DENOMINAZIONI

Acquavite: con tale voce in Friuli si comprendono i distillati dal vino e dalla frutta.

Bigiotteria: sotto la voce “bigiotteria” sono comprese tutte le creazioni di fantasia imitanti il gioiello vero od altri oggetti d’ornamento personale realizzati in metallo o vetro o cristallo od altri materiali.

Grappa: con tale voce in Friuli si comprendono solo i distillati della vinaccia.

Latteria: formaggio proveniente dalla trasformazione del latte vaccino secondo le norme tecniche usualmente applicate nei caseifici sociali di tutto il territorio provinciale.

Esclusivamente in sede provinciale con la dizione “Formaggio di malga” o “Formadi di Mont” s’intende il formaggio proveniente dalla lavorazione del latte prodotto da bestiame bovino durante il periodo dell’alpeggio. È formaggio grasso, di sapore leggermente amarognolo.

Montasio: formaggio rispondente ai requisiti di cui al D.P.R. 30 ottobre 1955 n.1269, al D.P.R. 10.03.1986 (riconoscimento della Denominazione di Origine) e al Regolamento CEE 1107 del 12.06.1996 (riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta-DOP), proveniente dalla trasformazione del latte vacino proveniente esclusivamente da allevamenti situati nel territorio dell’intera Regione Friuli Venezia Giulia.

Viene prodotto secondo i Regolamenti approvati dai produttori e dagli stagionatori del Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio già riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed operante dal 1984.

Si identifica per la scritta “montasio” obliqua sullo scalzo del formaggio che reca inoltre impresso l’anno, mese e giorno di produzione e il codice del produttore.

Padroncino: con tale denominazione s'intende il proprietario di uno o più automezzi il quale esercita personalmente una attività di trasporto per conto terzi.

Prosciutto: con tale denominazione si comprende il ben noto alimentare proveniente dalla stagionatura delle carni suine, taglio anatomico coscia. Con il termine "prosciutto cotto" nei rapporti tra dettagliante e consumatore viene compresa anche la "spalla", (vedi sotto), distinguendosi i due prodotti alimentari, derivanti da diversi tagli di carne suina, solo per differenza di prezzo.

Spalla: è denominato così il prodotto alimentare derivante da stagionatura e cottura delle carni suine, taglio anatomico spalla. Tale denominazione, ben viva nella contrattazione tra produttori e grossisti, è compresa nella denominazione "prosciutto cotto" nei rapporti fra dettagliante e consumatore.

CLAUSOLE PRINCIPALI

Salvo visita: detta clausola subordina la vendita alla preventiva visita della merce da parte del compratore. Il venditore quindi deve permettere la visita della merce oggetto della contrattazione.
Nel settore del legno tale clausola si identifica con quella "salvo collaudo".

Vista e piaciuta: detta clausola esclude, da parte dell'acquirente, qualsiasi contestazione o reclamo per differenze di qualità.

Salvo approvazione della casa: con questa clausola inserita nelle proposte di vendita redatte da agenti di commercio o rappresentanti, l'acquirente dà facoltà al solo venditore di non accettare l'ordinazione previa comunicazione da inviarsi alla controparte nei termini previsti dalla natura dell'affare e dagli accordi economici collettivi di settore.

Circa: questa clausola inserita in un contratto di compravendita dà facoltà all'acquirente di consegnare un quantitativo maggiore o minore, entro limiti di tolleranza previsti dagli usi speciali, della merce oggetto di scambio.

Pagamento pronta cassa: s'intende il pagamento effettuato al ricevimento della merce.

Pagamento a presentazione fattura: tale clausola impone all'acquirente di procedere al pagamento entro 8 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero il diverso termine stabilito dagli usi di settore. La fattura può essere inviata anche prima del ricevimento della merce purché questa sia stata posta a disposizione dell'acquirente.

Salvo venduto: nelle proposte di vendita fatte con questa clausola il proponente si riserva la facoltà di vendere la merce fino a quando non riceva l'accettazione da parte dell'acquirente.

Nel caso di vendita proposta per il tramite di agente di commercio, la medesima clausola ha anche il significato di riserva di verifica della effettiva disponibilità della merce nel magazzino del venditore.

MEDIAZIONE

Si ricordano alcuni fondamentali principi in materia di mediazione che si ricavano dalla disciplina legislativa della stessa:

- hanno diritto alla mediazione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli tenuti presso le CCIAA (art.6, comma 1, L.n.39/1989);

- chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 7.500 ed Euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite (art.8 comma 1, L. n.39/89 come modificato dall'art. 1 comma 47, L. 296/2006);

- al mediatore non compete diritto alla provvigione se l'affare non è concluso (art.1755 comma 1 c.c.);

- ciascuna delle parti contraenti deve pagare per intero la provvigione ad affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore (art.1755 comma 1, c.c.);

- il contratto è concluso quando interviene l'accordo della parti (art.1321 c.c.); in caso di contratto per il quale è richiesta la forma scritta la conclusione si ha con l'apposizione delle firme sul documento o quando l'accettazione conforme alla proposta giunge a conoscenza della parte proponente (art.1326 c.c.);

- perché l'affare possa dirsi concluso è sufficiente la stipulazione del contratto preliminare (Cass. 13.2.2002, n. 2071; Cass. 16.12.1987, n.9348; Cass. 9.4.1984, n. 2277);

- se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione (art.1758 c.c.);

- il rapporto di mediazione ed il conseguente diritto alla provvigione sussistono indipendentemente sia dal preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, sia dal previo conferimento dell'incarico, in quanto essi si fondano sull'effettiva, imparziale e palese interposizione del mediatore volta a favorire la conclusione dell'affare, accettata anche tacitamente dalle parti; ma, se il mediatore è accettato da una delle parti e rifiutato dall'altra e se l'affare è tuttavia concluso, la provvigione è pagata dalla sola parte che ha richiesto ed accettato il mediatore (Cass. 9.5.2008, n. 11521; Cass. 14.4.2005, n. 7759; Cass. 7.1.1992, n. 530; Cass. 25.10.1991, n. 11384).

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Norme di riferimento:

- art.230 bis c.c.;
- art.540 c.c.;
- **Artt. 48 e 49 della Legge n.203/82** (che si riportano):

Art. 48 - Impresa familiare coltivatrice.

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.

Art. 49 - Diritti degli eredi.

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (20), o

di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

DIVISIONI DELLE FAMIGLIE CONTADINE E COLONICHE

(artt. 1 – 6)

**Non dotati più di autonoma vigenza in quanto la relativa disciplina
è interamente assorbita dall'art. 230 bis del codice civile
e dalla legge n. 230/82.**

TITOLO III

**COMPRAVENDITA
E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI**

Capitolo 1

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI URBANI ED AREE FABBRICABILI

Art. 1 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore di contratti di compravendita di beni immobili urbani e di aree edificabili è del 3% a carico di ciascun contraente che ha chiesto di avvalersi del servizio del mediatore. In tal caso, salvo patto o disposizione contraria e senza che ciò comporti un aumento della provvigione, il mediatore assiste il cliente fino alla stipula del rogito.

In caso di semplice segnalazione, ovvero di sola messa in contatto delle parti, la provvigione spettante al mediatore è del 2% a carico di ciascun contraente.

Art. 2 - Scelta del notaio

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

Capitolo 2

A) LOCAZIONE D'IMMOBILI URBANI

Art. 1 - Spese contrattuali

I costi relativi alla bollatura dei contratti di locazione e della quietanza sono a carico del conduttore.

Art. 2 - Canone

Il pagamento del canone è fatto al domicilio del locatore in via anticipata ed entro 5 giorni dall'inizio del mese.

Art. 3 - Visita locali

L'inquilino ha l'obbligo di permettere la visita dei locali da parte del locatore o persona da lui incaricata durante il corso della locazione per giustificato motivo e previo congruo avviso.

Dal giorno della disdetta tale obbligo avrà una cadenza tale da consentire al proprietario di farne visionare sollecitamente l'immobile a soggetti legittimamente interessati, secondo modalità e criteri improntati alla buona fede tra le parti.

Art. 4 - Riparazioni a carico del conduttore (affittuario)

Le riparazioni od opere di piccola manutenzione a carico del conduttore, ex art. 1609, sono:

- pulizia periodica canne fumarie ed ordinaria manutenzione impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda (ad esempio pulizia caldaia, filtri, spazzole, spruzzatore, registrazione, ecc.);
- riparazione valvole, interruttori elettrici, portalampade e prese corrente guastate;
- riparazione campanello ed apriporta elettrico proprio di ogni singolo alloggio;
- pulizia e riparazione scarichi d'acqua sino ai sifoni dei singoli apparecchi;
- riparazioni attinenti il funzionamento dei rubinetti e relative guarnizioni, delle cassette idrauliche e delle saracinesche dei corpi riscaldanti;
- riparazioni riguardanti il funzionamento di serrande e tapparelle;
- riparazioni serrature e chiavistelli;
- sostituzione vetri, salvo che la rottura non sia dipesa da eccezionali eventi atmosferici.

Art. 5 - Tinteggiatura locali

La tinteggiatura dei locali nel corso della locazione è in facoltà ed a carico del conduttore.

La tinteggiatura dei locali al momento del rilascio dell'immobile, e sempre che la locazione abbia avuto durata uguale o superiore a due anni, è a carico del conduttore qualora li abbia ricevuti tinteggiati.

Art. 6 - Spese

In difetto di convenzione il canone di locazione non comprende mai le spese di riscaldamento, luce, acqua, ascensori, portierato, asporto immondizie e le spese per servizi d'interesse comune.

Art. 7 - Riscaldamento

Negli stabili dotati di impianto centrale il riscaldamento è fornito dal locatore; al conduttore ne compete l'onere.

Art. 8 - Cauzione

Nell'ipotesi di pattuito versamento di cauzione essa è da intendersi data a garanzia di tutti gli obblighi incombenti sull'inquilino; la stessa è normalmente pari a tre mensilità della pigione e va restituita al termine della locazione, salvo trattenuta per gli eventuali danni.

Il deposito cauzionale non può mai computarsi in conto canone di locazione.

Art. 9 - Camere ammobiliate

I termini della disdetta sono pari al periodo di pagamento del canone che è dovuto in via anticipata. Il canone d'affitto, salvo patto contrario, è da ritenersi "tutto compreso".

Art. 10 - Appartamenti ammobiliati

I termini della disdetta sono di 30 giorni per i contratti di durata annuale; per quelli di durata inferiore sono proporzionali alla stessa.

Il canone di locazione, salvo patto contrario, non comprende le spese di ordinaria manutenzione, né quelle relative alle utenze.

Art. 11 - Sgombero dei locali

Lo sgombero completo dei locali deve avvenire entro il giorno di scadenza del contratto.

Art. 12 – Mediazione

Per la locazione di immobili urbani ad uso abitativo, al mediatore compete una provvigione pari al 12% (dodici per cento) calcolata sul canone relativo al primo anno di locazione e da porsi a carico di ciascuna delle parti.

Per la locazione di immobili urbani vuoti o ammobiliati soggetti a contratti di tipo transitorio, per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione e per la locazione di appartamenti o camere ammobiliate per finalità turistiche, al mediatore spetta una provvigione pari al 10% del canone riferito al periodo di locazione con un massimo di un anno e da porsi a carico di ciascuna delle parti.

Per la dizione di "località turistiche" vedesi la Legge Regionale 5.12.2005 n. 29 e 16.01.2002 n. 2.

**B) LOCAZIONE DI VILLE O APPARTAMENTI AMMOBILIATI
PER SOGGIORNO ESTIVO NELLE LOCALITÀ GIA' DI PERTINENZA
DELL'EX AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO
DI LIGNANO SABBIAORO E DELLA LAGUNA DI MARANO**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Gli usi sottoindicati si applicano unicamente ai contratti di locazione stipulati con i villeggianti, intendendosi per tali coloro che, a scopo balneare, prendono in locazione immobili per l'intero periodo stagionale o frazione di esso.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto di locazione viene stipulato oralmente o mediante scambio di corrispondenza ed ha la durata dell'intera stagione o frazione di essa.

Art. 3 - Caparra

All'atto dell'accordo si dà luogo al versamento d'una caparra - solitamente nella misura del 30% del corrispettivo pattuito per l'intero periodo di locazione che assume valore di prova ed è condizione di efficacia dell'avvenuto accordo.

La caparra ha natura confirmatoria per il locatore.

Per il conduttore assume valore penitenziale: il recesso comunicato dal conduttore 30 giorni prima della data di inizio della locazione, dà diritto alla restituzione del 50% della caparra versata; il recesso comunicato successivamente determina la perdita della caparra versata.

Art. 4 - Mancata messa a disposizione del bene locato

Ove il bene locato non venga messo a disposizione nei termini pattuiti - fatti salvi eventuali accordi sostitutivi del bene locato - il conduttore ha la facoltà di scelta tra la doppia caparra, ovvero la restituzione della stessa salvi i maggiori danni.

Art. 5 - Mancata occupazione in termine del bene locato

Il bene locato, in caso di mancata occupazione e in assenza di comunicazioni tempestive, è tenuto a disposizione del conduttore sino alle ore 18 del giorno successivo a quello d'inizio della locazione.

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo

Nel corrispettivo convenuto, che va pagato in via anticipata entro cinque giorni dall'inizio locazione, sono compresi il consumo di energia elettrica, di acqua, di gas, le eventuali spese condominiali e la percentuale di mediazione a carico del conduttore.

Dal corrispettivo è esclusa l'imposta di soggiorno.

Art. 7 - Piccola manutenzione

Sono a carico del locatore anche le riparazioni di piccola manutenzione, salvo che non siano direttamente imputabili al conduttore per uso non corretto del bene locato.

Art. 8 - Sublocazione

La sublocazione totale o parziale è vietata.

Art. 9 - Arredamento

Il bene locato deve essere dato in locazione fornito di mobilio, batterie da cucina, posaterie, stoviglie, fornelli, coperte, il tutto adeguato alla categoria ed al numero dei posti letto.

Il prezzo non comprende lenzuola, tovaglie, tovaglioli e biancheria in genere.

Art. 10 - Modalità della consegna e riconsegna del bene locato

Il locatore deve consegnare l'alloggio in perfetto stato d'uso e pulito.

All'atto della consegna viene fatto un inventario delle cose mobili esistenti nell'abitazione locata delle quali il locatario deve rispondere all'atto della riconsegna. Spesso l'elenco delle cose mobili è affisso nei locali locati; qualsiasi contestazione sulla rispondenza all'inventario o all'elenco deve essere fatta all'atto della consegna o riconsegna e comunque entro le ore 12 del giorno successivo.

La mancanza di contestazione significa accettazione.

Al termine della locazione il conduttore è tenuto alla pulizia dei locali ovvero al pagamento delle spese di pulizia.

Art. 11 - Termini di consegna e riconsegna del bene locato.

Nelle locazioni a mese intero (dall'1 al 30 o 31) i locali sono consegnati al conduttore dopo le ore 10 del giorno d'inizio della locazione e devono essere riconsegnati entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Nelle locazioni inferiori al mese od anche di durata mensile, ma a cavallo di più mesi, il bene locato viene consegnato al conduttore tra le ore 16 e le ore 20 del giorno indicato come inizio della locazione e deve essere riconsegnato entro le ore 10 del giorno di scadenza.

Nel computo dei periodi di locazione il numero delle giornate è pari a quello dei pernottamenti.

Art. 12 - Numero degli occupanti

Il conduttore deve dichiarare al locatore il numero massimo di persone che occuperanno l'alloggio.

L'occupazione dell'alloggio da parte di un numero di persone superiore non è ammesso.

Art. 13 - Visita al locale

Durante il periodo di locazione il locatore ha facoltà, salvo preavviso, di visitare i locali per gli opportuni controlli e per accompagnare eventuali clienti.

Art. 14 - Mediazione

Nelle locazioni stipulate con l'intervento del mediatore, compete a quest'ultimo una provvigione pari al 10% sull'ammontare del corrispettivo.

La mediazione è da porsi a totale carico del locatore e comprende la redazione dell'inventario.

Art. 15 - Contratti a forfait

Nei contratti così detti "a forfait" o "vuoto per pieno" non è dovuta alcuna provvigione, non trattandosi di attività di mediazione.

Per contratto "a forfait" si intende quello con cui l'operatore turistico garantisce al proprietario un corrispettivo prefissato per la disponibilità dell'immobile per l'intera stagione o frazione di essa.

Capitolo 3

AFFITTO E/O CESSIONE DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 1 - Del contratto

Il contratto di cessione od affitto si stipula per iscritto.

Nella cessione il prezzo pattuito non comprende il valore delle merci oggetto dell'attività dell'impresa.

Art. 2 - Pagamento del prezzo

Usò decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7.

Art. 3 - Provvigioni

La provvigione spettante al mediatore di contratti di cessione di aziende industriali e commerciali è del 3% a carico di ciascun contraente che ha chiesto di avvalersi del servizio del mediatore. In tal caso, salvo patto o disposizione contraria e senza che ciò comporti un aumento della provvigione, il mediatore assiste il cliente fino alla stipula del rogito.

In caso di semplice segnalazione, ovvero di sola messa in contatto delle parti, la provvigione spettante al mediatore è del 2% a carico di ciascun contraente.

Tale tariffa viene applicata sul valore globale della compravendita anche quando questa comprenda l'immobile occupato dall'azienda oggetto di cessione.

Nelle affittanze di cui trattasi, la provvigione spettante al mediatore è del 10%, calcolato sul canone annuo e a carico di ciascuna delle parti, per affitti di durata annuale o superiore all'anno; tale provvigione è comprensiva dell'eventuale redazione dell'inventario. Per i contratti di affitto di durata inferiore all'anno, la misura della provvigione si riduce all'8%.

Art. 4 - Garanzie

Sia nel caso di compra-vendita che di affitto d'azienda, il cedente fornisce sempre garanzia all'acquirente od all'affittuario della piena titolarità e piena facoltà a cedere o volturare alla controparte le eventuali autorizzazioni comunali e di polizia ed altre pertinenti l'attività della impresa oggetto di compra-vendita.

Di contro, chi assume in affitto ha l'obbligo, alla scadenza del contratto o comunque al termine del rapporto, di consentire ed agevolare la reintestazione degli strumenti autorizzativi al proprietario o a persona da lui contrattualmente designata; a tal fine, nel caso di affittanza, è d'uso il rilascio d'una garanzia.

TITOLO IV

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI**

Capitolo 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI (CASE E TERRENI)

Art. 1 - Mediazione

Nella compravendita di fondi rustici - case e terreni - il compenso di mediazione dovuta da ciascuna parte contraente è pari al 2%.

Capitolo 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI Mediazione (nessun uso rilevato)

Capitolo 3

CONDUZIONE A MEZZADRIA (nessun uso rilevato)

Capitolo 4

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE (nessun uso rilevato)

Capitolo 5

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
(nessun uso rilevato)

Capitolo 6

CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(nessun uso rilevato)

Capitolo 7

ALTRE FORME DI CONDUZIONE
(nessun uso rilevato)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) BESTIAME

I - CLAUSOLE COMUNI

Art. 1 - Del contratto

Le contrattazioni del bestiame, generalmente verbali, si fanno per contanti o con pagamento dilazionato oppure differito.

Possano avvenire con l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Modi di contrattazione

I bovini (eccezion fatta per i tori da riproduzione) si vendono a capo o a peso vivo o a peso morto.

Art. 3 - Della caparra

Il versamento della caparra conferma la definizione dell'affare.

Art. 4 - Consegna della caparra

La caparra è consegnata al venditore.

Viene restituita al compratore se il contratto non si effettua per consenso delle parti, od è risolto in seguito ad azione redibitoria; diviene proprietà del venditore quando l'acquirente non osservi i patti o rifiuti di ricevere gli animali nei termini stabiliti.

Il termine consuetudinario per il ritiro del bestiame da parte dell'acquirente è di 8 giorni.

Art. 5 - Doppia caparra

Il venditore che, senza ragioni, rifiuti di consegnare gli animali nei termini prestabiliti, dovrà restituire la caparra e pagare altrettanta somma all'acquirente (doppia caparra).

II - BESTIAME DA MACELLO

Art. 6 - Specie di vendita per bestiame da macello

“Per uso di macello” si vende “a peso vivo”, “a peso morto”, “a peso tramontino” oppure “ad occhio”.

Gli animali acquistati “a peso vivo” vengono di solito presentati alla pesatura circa 12 ore dopo il pasto.

In caso d'inadempienza al digiuno le parti si accordano per un abbuono.

Gli animali acquistati “a peso vivo” sul mercato, salvo accordi speciali, vengono pesati non più tardi del mezzogiorno, senza tenere conto del digiuno.

Il “peso morto” per i bovini viene effettuato su quattro quarti netti, cioè sull'animale vivo, tolto il sangue, la pelle, la testa (prima vertebra cervicale), i piedi (primo piano delle ossa tarsiche e carpiche), le mammelle, i testicoli, tutti i visceri e il carniccio del diaframma.

Nelle vendite dei vitelli si usa anche il peso tramontino, secondo il quale dall'animale viene tolto il sangue e l'apparato digerente (stomaco e intestini).

Nelle vendite dei suini il “peso morto” si calcola dopo tolto il sangue, il pelo, lo stomaco e gli intestini, salvo accordi particolari.

Di regola gli ovini adulti vengono contrattati a peso vivo.

Anche per i capretti e gli agnelli le vendite si fanno a peso vivo.

I cavalli da macello si vendono alle stesse condizioni dei bovini adulti.

Art. 7 - Garanzia

Il venditore di animali a peso morto è garante che tutte le parti dell'animale, comprese le frattaglie, siano di libero consumo.

Art. 8 - Contratti

Nei contratti di animali da macello a peso vivo o ad occhio il venditore garantisce che le carni siano sane.

La confisca delle frattaglie non comporta risarcimento di danni.

L'eventuale assegnazione delle carni a bassa macelleria, così pure la confisca delle carni, sono a carico del venditore, salvo che quest'ultimo abbia venduto l'animale “senza garanzie” o, per lo meno, ad un prezzo che indichi già una svalutazione dell'animale.

Art. 9 - Garanzia commestibilità carni

(vedasi ora D. Lgs. 1.9.1998, n° 333, art. 12)

Art. 10 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nelle contrattazioni relative al bestiame bovino, ovino e suino da macello e da allevamento è di regola dell'1% a carico di ciascun contraente.

Per maiali lattonzoli, cavalli, muli ed asini la provvigione è del 2%, sempre a carico di ciascun contraente.

III - BESTIAME DA ALLEVAMENTO

Art. 11 - Clausole riguardanti la garanzia

Le frasi usate comunemente nel commercio del bestiame hanno il seguente significato:

Sano: s'intende garantito per la salute agli effetti di legge;

Per uso famiglia: espressione speciale per i cavalli che garantisce tranquillità completa e onoratezza. Nella Carnia si usa per le bovine e s'intendono garantite per la stalla e non per l'alpeggio;

Sincero: cavallo non restio, senza ombre, docile all'attacco, alla partenza, al fermarsi, non pericoloso;

Onorato: equivale a sincero. Taluni usano l'espressione più ampia: onorato in stalla e fuori;

Garantisco per difetti di legge: è la garanzia più ristretta, si riporta ai difetti e vizi redibitori, di cui all'art. 12 (vengono detti "di legge" perché erano indicati dal Codice austriaco e dalle vecchie consuetudini del mercato di Padova);

Uso stalla: vedi all'art. 13;

Come visto e piaciuto: vendita senza alcuna garanzia.

Art. 12 - Dei vizi redibitori

I difetti o i vizi redibitori, per i quali nella provincia di Udine il venditore è garante (sia tacitamente, sia con la clausola "garantisco per i difetti di legge"), sono i seguenti:

a) per gli equini (cavalli, asini, muli):

- 1) malattie croniche dell'apparato cardiovascolare; malattie croniche dell'apparato respiratorio; bolsaggine (giorni di garanzia 8);

- 2) corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo) determinato da qualsiasi alterazione morbosa cronica dell'apparato respiratorio (giorni di garanzia 8);
- 3) ticchio o tiro nelle sue diverse forme escluso quando è evidente il relativo logorio dei denti (giorni di garanzia 8);
- 4) capostorno cronico (giorni di garanzia 40);
- 5) luna (oftalmia periodica e qualsiasi lesione dell'apparato visivo che non risulti evidente al momento del contratto, giorni di garanzia 40);
- 6) epilessia (mal caduco) e vertigini (giorni di garanzia 40);
- 7) zoppicatura cronica intermittente (giorni di garanzia 15);
- 8) crampo femoro-tibiale-rotuleo (giorni di garanzia 15);
- 9) coliche frequenti e ricorrenti (giorni di garanzia 30);
- 10) malattie croniche dell'apparato gastroenterico (giorni di garanzia 8);
- 11) malattie croniche dell'apparato uro-genitale (giorni di garanzia 15);
- 12) vizi d'animo nelle diverse loro forme, come ad esempio ombrosità, mania periodica, restio (ostinatezza non prodotta da causa transitoria), rustichezza, indocilità, scappare, inobbedienza al freno, malvagità, mordere, tirare calci, non lasciarsi ferrare (giorni di garanzia 8)

Dai vizi elencati al capo 12) vanno esclusi i puledri inferiori ai 18 mesi di età.

b) Per i bovini;

- 1) malattie croniche dell'apparato respiratorio (giorni di garanzia 8);
- 2) malattie croniche dell'apparato cardiovascolare (giorni di garanzia 8);
- 3) malattie croniche dell'apparato gastro-enterico (giorni di garanzia 15);
- 4) malattie croniche dell'apparato urinario (giorni di garanzia 15);
- 5) malattie dell'apparato genitale;
 - lesioni croniche vagino-cervicale o uterine (giorni di garanzia 8);
 - prolasso vaginale o vagino-cervicale (mal de mari, mostrà la mari, melon) (giorni di garanzia 15);
 - impotenza coeundi nei tori (giorni di garanzia 15);
 - impotenza generandi nei tori (giorni di garanzia 50);
 - brucellosi (accertata mediante esami di laboratorio) (giorni di garanzia 30);
 - tricomoniasi (accertata mediante esami di laboratorio) (giorni di garanzia 30);
 - lesioni organiche e funzionali delle ovaie (giorni di garanzia 30);
- 6) malattie croniche dell'apparato mammario, insufficiente funzionamento dei capezzoli, non facilmente riconoscibili (giorni di garanzia 8);
- 7) zoppicatura cronica intermittente (giorni di garanzia 15); vesciconi tendinei od articolari (giorni di garanzia 15); crampo femoro-tibiale-rotuleo (again) (giorni di garanzia 8); pognotismo e ipognotismo (giorni di garanzia 8); sempre che non siano vizi e difetti facilmente riconoscibili;
- 8) vertigini, epilessia e cenurosi cerebrale (giorni di garanzia 40);
- 9) lesioni prodotte da ingestione di corpi estranei, giudicabili preesistenti al contratto (giorni di garanzia 30);

- 10) vizi d'animo, come ad esempio il popparsi, ticchio volante, restio o rifiuto al gogo od al lavoro, tragoggiare, cozzare, rifiuto a lasciarsi mungere o poppare, lingua serpentina, sempre quando non si tratti di difetti dovuti a cause transitorie (giorni di garanzia 8);
- 11) il venditore è altresì garante per gli animali che reagiscono positivamente alla tubercolina fatta entro il quindicesimo giorno dall'acquisto.

c) Per i suini:

panicatura (giorni di garanzia 40);

cliptorchidia (giorni di garanzia 40);

malattie croniche dell'apparato respiratorio, circolatorio e digerente (giorni di garanzia 8);

d) Per gli ovini (pecore e capre);

1) brucellosi (giorni di garanzia 30);

2) cachessia itteroverminosa (giorni di garanzia 15);

3) tosse prodotta da bronchite verminosa (giorni di garanzia 15);

4) piroplasmosi, itterizia (giorni di garanzia 15);

5) capostorno (giorni di garanzia 15);

6) malattie croniche degli apparati respiratorio e digerente (giorni di garanzia 8).

Art. 13 - Garanzia (^)

Nel contratto "uso stalla", che ha luogo soltanto per i bovini, la garanzia comprende tutti i difetti di legge indicati per i bovini nell'articolo precedente e inoltre tutti gli altri difetti occulti o palesi, ma, quando si contratta in presenza degli animali, sono esclusi dalla garanzia i difetti così evidenti da non poter sfuggire all'osservazione del compratore.

Nel contratto "uso stalla", il venditore è pure garante quando l'animale muore entro 48 ore dalla consegna, a meno che non risulti che la morte avvenne per caso fortuito o per colpa del compratore.

Nel contratto "uso stalla" la garanzia include, oltre i difetti di legge, anche i sottoelencati e per il periodo di 8 giorni (per 8 giorni s'intende entro le ore 12 della stessa giornata della settimana successiva);

1) succhiarsi la lingua;

2) prolasso del retto;

3) sudore profuso in stalla;

4) dimenare la testa anche senza cornare;

5) arpeggiamento;

6) succhiarsi il latte;

7) chiudere in posta.

Art. 14 - Malattie infettive

Le malattie infettive contagiose in atto, ponendo gli animali infetti fuori commercio, rendono di pieno diritto nullo il contratto.

Per le infezioni occulte la garanzia è dovuta per la durata media dei rispettivi periodi di incubazione.

Nel caso di invalidità del contratto in seguito a malattia contagiosa, il compratore ha pure diritto al risarcimento del danno se il venditore, all'atto della vendita, era a conoscenza della malattia.

Art. 15 - Della garanzia in generale

L'acquirente ha il dovere di tenere con la diligenza di buon allevatore il capo bovino nel periodo di garanzia.

Se durante il tempo della garanzia l'animale si ammala, e vengono riconosciuti vizi, difetti o malattie preesistenti, il compratore avverte subito il venditore o il mediatore e fa eseguire in caso di malattia la visita dal veterinario il quale può compiere tutte le pratiche indispensabili alla diagnosi e prescrivere le terapie urgenti e necessarie.

Art. 16 - Morte dell'animale

Quando l'animale muore durante il tempo di garanzia, se risulta dalla necropsia che l'origine del male preesisteva alla consegna, il danno è del venditore; se risulta che fu posteriore, il danno è dell'acquirente.

Quando resta incerto se il principio del male sia anteriore o posteriore alla consegna, il danno si divide a metà tra le parti.

Se l'animale muore entro 48 ore dalla consegna, si presume, sino a prova contraria, che l'inizio del male sia preesistito alla consegna e la responsabilità spetta al venditore.

Art. 17- Azione redibitoria

L'azione redibitoria esercitata per un animale facente parte di una pariglia, o coppia di animali venduti come un solo tutto, investe l'intero oggetto del contratto.

Non si considera coppia quella della madre col giovane nato; però, se il prezzo è complessivo, la risoluzione del contratto si estende ad entrambi i capi (pescjade).

Se si tratta di un gruppo di animali e il prezzo è complessivo, l'azione redibitoria si limita al solo capo o ai capi in contestazione; si estende all'intero gruppo, quando la malattia scoperta anche in un solo capo sia contagiosa.

Art. 18 - Permute

Nelle permute di animali si osservano le stesse norme che nelle vendite.

Art. 19 - Garanzia della gravidanza e della produzione del latte

Il tempo della gravidanza deve corrispondere alla garanzia data dal venditore, in base al certificato di fecondazione.

In caso contrario, se la differenza è solo di un mese non dà luogo a contestazioni. Se superiore, il venditore è obbligato a ritirare l'animale, ove non avvenga l'accordo fra le parti per un'equa riduzione del prezzo.

In caso di mancata gravidanza, accertata entro gli 8 giorni, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

Art. 20 - Caso di aborto o parto prematuro

In caso di aborto o parto prematuro non infettivo, il danno è dell'acquirente a meno che il fatto non avvenga entro 48 ore dalla consegna dell'animale. In caso di ritenzione di feto morto, constatato entro 8 giorni dalla consegna dell'animale, il venditore è responsabile qualora risulti evidente che la morte del feto era preesistente al contratto.

Art. 21 - Qualità del latte

La qualità di latte prodotta da una bovina deve corrispondere a quella garantita dal venditore, con la differenza massima del 15% del garantito.

Il controllo viene fatto nel tempo massimo di giorni 15.

L'azione redibitoria ha sempre luogo nel caso di alterazioni patologiche del latte, o di composizione anormale, che rendano il prodotto inadatto al consumo e/o alla trasformazione, sempreché le cause siano preesistenti al contratto di vendita.

Art. 22 - Denuncia dei difetti

Il compratore deve fare al venditore la denuncia dei difetti e dei vizi redibitori riscontrati nell'animale durante il periodo di garanzia appena questi siano stati sospettati.

Art. 23 - Denuncia malattie infettive

La denuncia delle malattie infettive e contagiose deve essere fatta appena queste siano scoperte, o semplicemente sospettate.

Art. 24 - Accertamento delle malattie

L'accertamento delle malattie viene eseguito dal veterinario appena si è sospettato il difetto, il vizio o la malattia. Il veterinario rilascia al compratore, se richiesto, il relativo certificato. La richiesta di rilascio del certificato veterinario, da parte del compratore, è indispensabile per dare base alle contestazioni che s'intenda promuovere.

Art. 25 - Denuncia del difetto, vizio o malattia

Avvenuta la denuncia del difetto, vizio o malattia, gli animali in contestazione restano presso il compratore fino alla risoluzione della controversia.

Dovranno essere mantenuti nelle stesse condizioni di acquisto. Il compratore non potrà a sua volta metterli in commercio.

Se il componimento appare difficile o si inizi una lite, gli animali possono rimanere nella stalla del compratore o, di comune accordo, affidati a terzi.

Art. 26 - Visite e controlli

Ricevuta la denuncia è facoltà del venditore assoggettare l'animale, a sue spese, ad una nuova visita o controllo e, qualora il nuovo referto risultasse contraddittorio al primo, si usa, con l'accordo delle parti e a spese del torto, di assoggettare l'animale ad un'ultima decisiva perizia.

Art. 27 - Diritti del compratore

In caso di risoluzione del contratto per colpa del venditore, il compratore non è obbligato a ricondurre l'animale, oggetto della denuncia, nel luogo ove fu concluso il contratto. Inoltre, il compratore ha diritto al riconoscimento delle spese vive (trasporto - medicinali - veterinario) ed al mantenimento dopo 15 giorni di permanenza dell'animale.

Art. 28 - Ritiro dell'animale

Se il venditore non si presenta per il ritiro dell'animale, l'acquirente, prima di ricorrere all'arbitrato od al giudice, esperisce pratiche amichevoli.

b) POLLAME VIVO

Art. 1 - Oggetto di contrattazione

La contrattazione del pollame vivo avviene tra produttore ed acquirente. È consentito l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Conclusione del contratto e forma

Le contrattazioni avvengono sul luogo di produzione o sul mercato presenti i contraenti per merce vista e piaciuta. Vengono stabilite le condizioni contrattuali, il prezzo di vendita, la data o l'epoca del ritiro. Il contratto si conclude a "stretta di mano" con il versamento o meno della caparra.

Art. 3 - Contrattazione

Il pollame si contratta per tipo di allevamento (in batteria, a terra e da cortile per qualità e peso).

Art. 4 - Unità di misura

L'unità di misura è il Kg. ed il prezzo s'intende franco allevamento o franco mercato, nell'ipotesi in cui ivi si trovino i capi vendibili, e al netto delle spese di trasporto e d'imballo.

Art. 5 - Pagamento

Usò decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7.

Art. 6 - Reclami

I reclami devono essere fatti immediatamente, in ogni caso prima dell'inizio del carico. La merce s'intende accettata dal momento in cui è messa nelle gabbie dell'acquirente.

Art. 7 - Contrattazione scarto

Lo scarto costituito dai capi di pollame non conformi alle condizioni pattuite, viene contrattato preventivamente a parte.

Art. 8 - Rischi

Sino alle consegna (immissione nelle gabbie) i rischi sono a carico del venditore.

c) UOVA

Art. 1 - Oggetto di contrattazione

Le uova che formano oggetto di contrattazione sono quelle di gallina. Le uova non di gallina devono essere trattate a parte. Per quel che riguarda le modalità di commercializzazione vedi normativa comunitaria e D.M. 13.11.2007.

Art. 2 - Consegne

Il termine del ritiro o della consegna è da ritenersi perentorio e, ove non venga osservato, dà luogo ad inadempimento.

Art. 3 - Determinazione del prezzo

Le uova vengono vendute in blocco considerando un peso medio e di conseguenza un prezzo medio per unità, o selezionate e preparate e suddivise

per peso: in tal caso sono vendute a peso.

Il prezzo delle uova viene determinato con l'imballo a rendere o imballo compreso.

Art. 4 – Pagamento

Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7.

Art. 5 - Contestazioni

Il prodotto deve assolutamente corrispondere alle caratteristiche che vengono dichiarate e qualificate all'atto del perfezionamento del contratto.

Nelle contrattazioni "per merce vista e piaciuta" è ammessa contestazione solo per il vizio occulto. Le contestazioni devono avvenire entro 48 ore dal ricevimento.

Art. 6 - Vizi occulti

Tra i vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria rientrano i casi di:

- uova marce;
- uova con sapori estranei dovuti a vicinanza durante la conservazione ad altri prodotti;
- uova parzialmente incubate;
- uova attaccate, quando il tuorlo s'attacca al guscio e ciò per cattiva conservazione.

d) BOZZOLI FRESCHI

Art. 1 - Modalità di conferimento dei bozzoli freschi

I produttori conferiscono il loro prodotto dopo aver eseguito una prima cernita detta aziendale.

Il prodotto viene diviso in:

- bozzoli mercantili
- bozzoli scarti misti (ivi compresi i doppi)
- bozzoli faloppati.

I bozzoli freschi conferiti dai produttori si dicono mercantili quando:

- a) siano di forma regolare;
- b) siano ben maturi al bosco, il che si ha quando i bachi della partita hanno subito l'intera trasformazione in crisalide, senza però arrivare allo stato d'incipiente sfarfallamento;
- c) siano in stato di normale stagionatura, ossia in stato igrometrico normale;

- d) siano mondi di faloppe, di spuntate, di totalmente macchiate e rugginose forti;
- e) non abbiano subito dopo la quarta muta, suffumigi di zolfo, di cloro, di formalina o di altra sostanza nociva al filo serico;
- f) non siano affetti da calcino che deteriori la qualità.

Qualora una partita di bozzoli non sia mercantile questa, previa valutazione, viene conguagliata adottando il sistema della classifica per categorie.

Art. 2 - Modalità di ricevimento dei bozzoli freschi

Al fine di stabilire le qualità merceologiche della partita, il ricevimento dei bozzoli viene eseguito per categoria.

Il ricevimento per categoria consiste nel classificare il prodotto in diverse categorie alle quali vengono assegnati prezzi diversi. La classifica si uniforma ai seguenti criteri:

Categoria A) - qualità ottima, tipo lucente, pastoso, uniforme. Allevamenti riusciti in pieno con forti rese per oncia proporzionalmente alla zona dell'allevamento, buona cernita aziendale.

Categoria B) - qualità e cernita correnti. Allevamenti normali, uniformità relativa, medio incarto.

Categoria C) - allevamenti mal riusciti facili a precisarsi dall'odore e dalla qualità del morto. Fondo con tendenza rugginosa. Allevamenti immaturi o troppo maturi. Cernite deficienti. Forti percentuali di realino dipendenti da cattivi sistemi di imboscamento o da altra causa.

Passaggio di una percentuale maggiore allo scarto in modo che il peso sia integro.

Art. 3 - Prove

Per l'applicazione degli abbuoni o l'assegnazione delle categorie il ricevente dimostra praticamente al conferente l'obiettività del proprio giudizio, o con una dimostrazione diretta sul prodotto prelevandone una piccola quantità che fa cernire, seduta stante, mettendo in evidenza le manchevolezze della partita, oppure valendosi di cestelli di comparazione, cestelli che contengono bozzoli aventi le caratteristiche proprie di ciascuna categoria di ricevimento.

Art. 4 - Pesatura dei bozzoli

La pesatura dei bozzoli è fatta dal ricevente alla presenza del conferente con propria bilancia regolarmente bollata.

In caso di più pesate l'intera partita non deve essere frammischiata con altre fino all'ultima pesatura e definizione ultima del peso complessivo.

Art. 5 - Bolletta di consegna

Al momento del conferimento il ricevente rilascia al conferente una bolletta di consegna contenente l'indicazione della quantità e qualità dei bozzoli conferiti e l'indicazione della categoria in cui i bozzoli vengono assegnati.

CONTRATTI PER BOZZOLI ITALIANI AD ESSICCAZIONE COMPLETA

Art. 1 - Oggetto del contratto

Per bozzoli italiani s'intendono quelli prodotti nel territorio della Repubblica.

I bozzoli vengono cerniti normalmente in: reali, semireali, realini (macchiati), doppi, infilabili, spelaia di banco.

Art. 2 - Bozzoli secchi o stagionati

Si intendono secchi o stagionati i bozzoli la cui crisalide è stata essiccata.

Art. 3 - Tipi di vendita

I bozzoli essiccati si contrattano a "registro o bollettario" o "a rendita" oppure a "tali e quali".

- a) "registro o bollettario": quando il compratore stabilendo il prezzo d'acquisto si riporta all'operato del venditore, riferendosi ai suoi bollettari o registri che il venditore stesso sarà tenuto a esibire a richiesta di controllo circa la qualità e la quantità dei bozzoli contratti.

Nella vendita a bollettario il prezzo può anche essere riferito a prove eseguite in contraddittorio dalle parti su campioni confezionati al momento della pesatura a secco degli ammassi.

La vendita a bollettario può essere fatta ad uno o più compratori.

- b) "a rendita": quando il contratto si basa su un primo costo seta o prezzo base a fresco al 10 x 1, per bozzoli bianchi poliibridi del tipo giapponese 7 x 1 e 3 x 1. Le modalità sono le seguenti: prelevamento di 4 campioni all'atto del ritiro del prodotto da parte dell'acquirente. Due di essi vengono usati, uno per ciascuna parte, per le prove amichevoli che devono avvenire entro un breve termine dal ritiro.

In caso di disaccordo gli altri 2 servono per dare corso alle prove paritetiche oppure, talvolta, alle prove presso uno stabilimento di stagionatura.

All'atto del ritiro della merce ed in attesa del risultato delle prove definitive, il compratore, salvo accordi speciali, paga al venditore un approssimativo importo della partita consegnata. La liquidazione del conto si fa dopo conosciuto il risultato finale delle prove di rendita.

- c) "a tali e quali": quando i bozzoli si acquistano nello stato in cui si trovano per consegna immediata od in giorno determinato.

Qualora il venditore lo acconsenta, il compratore usa fare in anticipazione degli esperimenti su campioni da lui stesso prelevati dalla partita, nel modo che crede opportuno. In questo caso è uso effettuare il ricevimento in peso e qualità subito dopo la stipulazione del contratto anche quando la consegna od il ritiro dei bozzoli vengano differiti.

Art. 4 - Prezzi di acquisto dei bozzoli

I prezzi di acquisto dei bozzoli possono essere in relazione a quelli delle sete grezze ed al volume delle transazioni avvenute sui mercati di Milano e Treviso.

Nel caso di vendite "a bollettario" dei bozzoli mercantili, le depurazioni fanno parte del bollettario.

Art. 5 - Requisito della qualità

Per il requisito della qualità si usano i seguenti modi di contrattazione:

- a) **su campione:** la partita dovrà corrispondere al campione stesso;
- b) **su denominazione:** la partita dovrà corrispondere a tutte le indicazioni accennate nel contratto.

Art. 6 - Ricevimento in peso e qualità

Salvo stipulazioni speciali, è d'uso che il ricevimento in peso e qualità venga fatto in bisacche dall'acquirente.

Art. 7 - Vizi della merce

Il protesto giustificato di una partita di bozzoli secchi a pronto ritiro od a verifica immediata su piazza, o solamente a verifica immediata se fuori piazza, è causa di annullamento del contratto senza diritto a rimpiazzo né a compensi di sorta fra le parti.

In caso di protesto di una partita di bozzoli secchi a consegna, il venditore, se non è in grado di dare rimpiazzo nel termine prestabilito in contratto, dovrà accordare al compratore un equo indennizzo o bonifico.

Il vizio occulto dà diritto a protesto od eventuale indennizzo, alla condizione però che sia stato notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata all'ufficio postale entro e non più tardi di 10 giorni dal ritiro della partita.

Art. 8 - Vizio occulto

Per vizio occulto s'intende la minorazione causata nei bozzoli da cause non contestabili all'esame visuale.

Le contestazioni dovranno essere fatte entro giorni 10 dal ritiro della merce in base ai campioni prelevati.

La spesa della prova sarà a carico della parte soccombente.

Art. 9 - Bozzoli secchi

I bozzoli secchi si consegnano a peso netto in condizioni normali di stagionatura.

Art. 10 - Partite contrattate a rendita

I bozzoli contrattati sopra campione devono corrispondere allo stesso. Nelle partite contrattate a rendita, i doppi, le bucate e le tarmate che eventualmente ritrovino non possono costituire elemento di contestazione. Costituiscono motivo di contestazione, in partite contrattate a rendita, tutte quelle introduzioni o mescolanze di bozzoli scadenti e scarti, i quali per la filatura portano aggravii al costo di produzione, qualora il costo seta base delle contrattazioni a rendita non sia sufficientemente stabilito in modo compensatore.

Art. 11 - Campioni merce su piazza

I campioni della merce su piazza possono essere restituiti prima che sia consegnata la partita; quelli non restituiti si pagano al prezzo di vendita della partita stessa.

Art. 12 - Ritardo nella consegna o nel ritiro della merce

La ritardata consegna oltre il termine stabilito, sempre che non dipenda da forza maggiore, della quale il venditore è tenuto a fornire le prove, dà al compratore la facoltà di rifiutare il ricevimento e di conseguire altresì un equo bonifico.

Art. 13 - Mancato ritiro e pagamento

Qualora l'acquirente non provveda al ritiro e pagamento provvisorio entro il termine stabilito nel contratto (sempre che ciò non dipenda da forza maggiore, di cui l'acquirente è tenuto a fornire le prove), il venditore ha facoltà di rifiutare la consegna incamerando la caparra, salvo l'azione per danni.

Art. 14 - Lotti di bozzoli esistenti

Per i lotti di bozzoli esistenti e da ritirarsi presso le stagionature o magazzini fiduciari generali, si seguono le norme in uso nei magazzini stessi.

Qualora nel contratto d'acquisto il quantitativo venduto sia seguito dalla parola «circa» il venditore ha diritto ad una tolleranza in più o in meno del 5%.

Art. 15 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nelle contrattazioni relative a bozzoli reali secchi o bozzoli mercantili freschi è dell'1% a carico di ciascuno dei contraenti. La provvigione è del 2%, sempre a carico di ciascun contraente nelle contrattazioni relative a sottoprodotti (realini, bozzoli morti, doppi di cernita, infilabili, scorte miste, sfarfallate, bucate, strazza, struse, gallettame, ricotte, tarlate, ecc.).

Capitolo 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) CEREALI

Art. 1 - Contratti e condizioni di vendita

Le contrattazioni per il commercio dei cereali si fanno a peso in base al quintale. I contratti sono stipulati normalmente per iscritto.

Art. 2 - Stipulazione del contratto

Il contratto si stipula:

- a) su campione, che può, a richiesta delle parti, essere sigillato e conservato dal venditore, dal compratore e dal mediatore;
- b) su dicitura, che precisa le caratteristiche della merce; esempio: buono mercantile - secco di sole - essiccato artificialmente - secco a stagione, ecc.;
- c) salvo visita della merce, visita che deve avvenire al più tardi il giorno successivo a quello della contrattazione.

Art. 3 - Opera del mediatore

Quando nei contratti interviene l'opera del mediatore, questi, normalmente, rilascia alle parti la documentazione dell'accordo avvenuto.

Art. 4 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Art. 5 - Caparra

Alla stipulazione del contratto, può venire richiesto il versamento di una caparra nella misura del 10% dell'importo complessivo. La caparra viene considerata come garanzia di esecuzione del contratto di compravendita. In caso di consegna frazionata, la caparra viene o imputata proporzionalmente a ciascuna consegna, o per intero all'ultima.

Art. 6 - Clausole di consegna

La consegna viene stabilita o a piè di granaio-magazzino, o franco mezzo di trasporto convenuto, o franco vagone, o franco barca, o franco magazzino del compratore.

Art. 7 - Spese e obblighi relativi all'insaccatura della merce

Le spese di insaccatura (in colli uniformi) e la pesatura sono a carico del venditore.

Art. 8 - Sacchi e spaghi

I sacchi e gli spaghi sono forniti dall'acquirente in tempo utile e franco spesa nel luogo indicato dal venditore.

Art. 9 - Tara

Per ogni sacco è ammessa la tara effettiva. Qualora la tara reale non venga accordata, il peso normale di un sacco vuoto si considera, per consuetudine, di circa grammi 800/1000.

Art. 10 - Prestito dei sacchi

Quando i sacchi vengono prestati dal venditore, debbono essergli restituiti - franco di porto - prontamente non appena eseguito il trasporto al magazzino del destinatario, salvo accordi diversi.

Art. 11 - Clausola circa

Se il quantitativo viene determinato con l'aggiunta della dicitura "circa" s'intende ammessa una tolleranza dal 5% al 10% in più o in meno.

Art. 12 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento

Se viene oltrepassato il termine fissato per l'adempimento, il venditore non può vendere la merce ad altri, senza prima avere diffidato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il compratore a dar corso al ricevimento accordandogli un termine suppletivo di giorni cinque; ugualmente procede il compratore quando il venditore non adempie al termine di consegna. Nei contratti nei quali il termine fissato per la consegna è specificamente dichiarato "termine perentorio o già diffidato", la parte adempiente può, a partire dal giorno feriale successivo al termine fissato, provvedere alla vendita della merce a danno della parte inadempiente.

Per consegna pronta, s'intende quella entro gli otto giorni successivi alla stipulazione del contratto. Nel caso di ritardata messa a disposizione del vagone o della barca, la consegna, convenuta pronta, potrà essere ritardata di tanti giorni quanti corrispondono al ritardo nella messa a disposizione del mezzo.

Art. 13 - Qualità del frumento

È considerato "fino" il cereale secco (con umidità massima 14%) ben nutrito (con peso specifico 79) di bel colore e contenente corpi estranei in misura non superiore al 1%.

Per “buono mercantile” s’intende il cereale stagionato nelle diverse varietà, di discreta nutrizione, con peso specifico 77-78, umidità 14%, tale da rappresentare una buona media dell’annata per epoca di consegna e luogo di produzione e contenente corpi estranei in misura non superiore al 1%.

È “mercantile” il cereale, nelle diverse varietà, che contiene corpi estranei nella misura massima del 2% con peso specifico 70/76, umidità 14%.

In ogni caso il cereale deve essere sano, leale e mercantile.

Art. 14 - Qualità del mais

È considerato mais secco il cereale ibrido, bianco o giallo, con umidità 14% e contenente corpi estranei in misura non superiore al 1%.

È considerato granoturco a stagione da essiccare (mais verde) il cereale ibrido, giallo o bianco, con umidità base 25%.

Art. 15 - Difetti dei cereali

I cereali non vengono considerati sani e leali, e il compratore avrà in tal caso diritto a protesta, se in essi venga riscontrato qualcuno dei seguenti difetti, relativi alle singole categorie.

Fumento, segala, orzo: la muffa, il carbone in quantità notevole, il tarlo, la ruggine, la torba in quantità notevole, materie estranee in quantità che superino il 2% o la presenza di tracce di trattamenti chimici nocivi, anche se eseguiti a scopo di conservazione dei prodotti.

Mais: la muffa, la macchia, il tarlo.

Avena: la muffa o la presenza di corpi estranei in quantità superiore al 5%.

Art. 16 - Consegna dei cereali

Tutti i cereali devono essere consegnati a un grado di stagionatura che ne consenta il trasporto.

Art. 17 - Controversie

Quando il compratore ritiene che la partita non sia corrispondente al campione o alle condizioni contrattuali, deve fare protesta al venditore prima della partenza, se la consegna avviene in partenza, o entro 48 ore dall’arrivo in caso diverso.

Mancando l’accordo delle parti i contraenti, qualora ciò sia stato pattuito, debbono aderire ad arbitraggio amichevole, nominando i rispettivi arbitri entro il termine normale di giorni 5. Qualora i due non siano riusciti a dirimere la controversia, dovranno nominare un terzo per la soluzione arbitrale della vertenza.

Nel caso di disaccordo nella nomina del terzo arbitro, tale nomina viene deferita al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine.

Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

Gli arbitri comunque potranno emettere il loro lodo dopo aver esaminato la merce contestata ed averla confrontata o con campione prelevato o con la descrizione fatta all'atto della stipulazione del contratto.

Il termine utile di 5 giorni per la nomina degli arbitri può essere ridotto ancora, quando trattasi di merce facilmente deperibile o che comunque richieda una decisione immediata, a giudizio del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine.

Il lodo arbitrale deve essere rimesso dal Collegio arbitrale alle parti entro 48 ore a mezzo lettera raccomandata; una copia di quest'ultima viene depositata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in Udine.

Art. 18 - Contratti in erba

Quando, per cause stagionali od altre indipendenti dalla volontà del venditore produttore, la quantità prodotta risulti inferiore a quella venduta, il produttore consegnerà la quantità prodotta, stornando, a prezzo di giornata, la quantità mancante.

Art. 19 - Contrattazioni

Se nelle contrattazioni su prodotti in erba si verifica una naturale deficienza in qualità, in confronto a quella stipulata, il venditore produttore ha diritto di fare la consegna sottostando all'equa differenza di prezzo, purché la qualità rientri nelle voci di dicitura contemplate agli artt. 13 e 14.

b) UVA

Per le contrattazioni dei prodotti locali, si osservano i seguenti usi:

Art. 1 - Unità base della contrattazione

L'uva viene contrattata a peso, oppure a peso tenendo conto anche di parametri analitici quali gradazione zuccherina, ph e acidità totale, oppure ad ettaro vitato nel caso di trattativa che preveda che il produttore debba seguire indicazioni viticole del compratore.

Art. 2 - Forma del contratto

Per le piccole partite le contrattazioni rimangono verbali; per quantità notevoli si usa l'atto scritto.

Art. 3 - Caparra

Si usa corrispondere al venditore una caparra nella misura concordata tra le parti.

Art. 4 - Trasporto

L'uva viene data franco in partenza sul mezzo di trasporto salvo diverso accordo tra le parti. La spesa di pesatura compete al venditore.

Gli imballaggi vengono forniti dal compratore.

Le spese di scarico, anche se l'uva viene trasportata con mezzi del venditore, competono al compratore.

Art. 5 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Art. 6 - Contestazioni

La contestazione della qualità ha luogo al ricevimento in partenza salvo, ben inteso, che il venditore non si sia impegnato alla resa franco destino.

Nel caso di differenze sostanziali sul prodotto, (varietà e qualità diversa dalla pattuita, forti differenze sui singoli quantitativi, ecc.) il compratore è in facoltà di risolvere il contratto.

Il prodotto normalmente viene venduto per sano senza scarto.

c) FIENI

Art. 1 - Oggetto della contrattazione

Per fieno di qualità mercantile s'intende il prodotto essiccato di piante erbacee foraggiere annue o poliennali, sfuso o in balle, sano, asciutto, senza sterpi o foglie d'albero, senza cannello, e non alluvionato.

Arte. 2 - Campione

Il contratto avviene di solito verbalmente, su camion o dietro visita.

Il campione o "mostra" viene sempre esibito dal venditore, o dal mediatore al compratore.

Art. 3 - Caparra

La conclusione del contratto di solito ha luogo con la consegna della caparra, la quale è proporzionata all'entità dell'affare compiuto.

In genere, la caparra è del 20% del valore globale.

Art. 4 - Consegna

Salvo patto contrario, la consegna ha luogo al domicilio del venditore. Se

l'acquisto è sul mercato, la consegna a domicilio è a carico del venditore, salvo patto contrario.

Art. 5 - Clausole relative alla consegna

Il contratto si stipula, normalmente, con le clausole "subito" (in tal caso la consegna avviene immediatamente) "in settimana" o "il primo giorno di bel tempo".

Art. 6 - Partite acquistate all'aperto

Se si tratta di partite acquistate all'aperto, il fieno viene consegnato asciutto.

Art. 7 - Ritardo nella consegna o nel ritiro

Nelle consegne a termine, in caso d'inadempienza di una delle due parti in ordine alla consegna od al ritiro della merce, la parte adempiente comunica a mezzo raccomandata la "diffida" ad adempiere in un termine che normalmente è di 15 giorni.

Art. 8 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Art. 9 - Unità base della contrattazione

Il fieno, di solito, viene venduto a peso.

Art. 10 - Verifica della merce

La verifica della merce, di solito, viene fatta all'atto del ricevimento.

Art. 11 - Contestazioni

Le contestazioni sono valide solo se fatte alla consegna o al ricevimento.

Art. 12 - Definizione delle contestazioni

Normalmente le contestazioni vengono definite dal mediatore, o direttamente, con un abbuono.

Art. 13 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è dell'1,00% a carico di ciascun contraente.

d) PAGLIA DI FRUMENTO

Art. 1 - Contrattazioni

Di solito la paglia si contratta imballata.

Art. 2 - Oggetto della contrattazione

La paglia contrattata è di qualità mercantile. S'intende per mercantile la paglia sana, asciutta, senza canello.

La merce s'intende non sana anche quando è affetta da ruggine.

Art. 3 - Consegna

La consegna e il ricevimento della paglia hanno luogo come per il fieno.

Art. 4 - Consegna a termine

Nelle consegne a termine, in caso d'inadempienza di una delle due parti in ordine alla consegna o al ritiro della merce, la parte adempiente comunica a mezzo raccomandata la "diffida" entro i due giorni successivi al termine nel quale il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione.

Normalmente la diffida indica un termine di giorni 15 per l'adempimento.

Art. 5 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Art. 6 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è dell'1,50% a carico di ciascun contraente.

Capitolo 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA, LEGNAMI E PRODOTTI PER BRUCIO

LEGNA DA ARDERE


Art. 1 - Caratterizzazione (UNI/TS 11264:2007¹)

La caratterizzazione della legna da ardere è descritta nel prospetto 1. La legna è suddivisa in 3 classi, distinte in base alle proprietà chimico-fisiche:

- **A (Legna da ardere stagionata),**
- **B (Legna da ardere parzialmente stagionata)**
- **C (Legna da ardere fresca).**

Un determinato tipo di legna da ardere appartiene ad una determinata classe, tra quelle definite nel prospetto 1, se il valore di ogni caratteristica, determinata attraverso la corrispondente metodologia (vedere l'ultima colonna a destra del prospetto 1), è compreso nel relativo intervallo specificato per quella classe. Se anche una sola caratteristica non rientra nell'intervallo di valore definito per quella classe, la legna deve essere classificata come appartenente alla classe prevista in base al valore assunto da quella stessa caratteristica.

Prospetto 1

Caratteristica	Unità di misura	Classi di legna da ardere			Metodo
		A Legna da ardere stagionata	B Legna da ardere parzialm. stagionata	C Legna da ardere fresca	
Origine	-	- Tronchi di latifoglie (1.1.2.1) - Tronchi di conifere (1.1.2.2) - Miscele e miscugli delle categorie precedenti			UNI CEN/TS 14961
Tipologia commerciale		Ciocchi/Tronchetti/Tondo lungo			-
Diametro	mm	20 ≤ D ≤ 200			
Lunghezza	mm	L ≤ 500 ± 40			
Umidità	% massa t.q.	M ≤ 20	20 < M ≤ 40	40 < M ≤ 65	UNI CEN/TS 14774-1
Ceneri	% massa s.s.		A ≤ 2		UNI CEN/TS 14775
Muffe e marciumi	% massa interessata		Assenti		-
Potere calorif. inferiore	MJ/kg t.q.	q _{p,net} ≥ 14,0	q _{p,net} ≥ 10,0	q _{p,net} ≥ 5,0	UNI CEN/TS 14918

¹ La sigla "TS" sta a significare che la norma è una specifica tecnica e come tale viene riesaminata ogni tre anni.

Art. 2 - Pezzatura

In aggiunta a quanto riportato nel prospetto 1, la legna da ardere può essere fornita anche nelle seguenti pezzature:

- a) in borre (squarti e tondelli) della lunghezza da m. 1 a m. 1,25 e con diametro da cm. 5 a cm. 20 a metà del tondello o nel senso della sezione maggiore dello squarto;
- b) in stanghe;
- c) in cascami di segheria, fasciame, ceppi e radici, fasciame per prodotti truciolati.

Art. 3 - Vendita

La legna da ardere viene venduta a quintale e a stero per i prodotti boschivi di montagna. Lo stero per le borre di faggio secco pesa circa 5 quintali.

Art. 4 - Pesatura

La legna da ardere viene pesata alla pesa pubblica, se questa si trova nelle località di carico, ovvero misurata a “stero”. Le spese relative sono sempre a carico del venditore ed eventuali controlli gravano su chi li richiede.

BRICCHETTE DI BIOCOMBUSTIBILE

Art. 1 - Definizione

Si definisce come bricchetta una biomassa combustibile addensata ottenuta con o senza additivi di pressatura in forma di unità cubiformi o cilindriche, prodotte mediante compressione di biomasse polverizzate. La materia prima per le bricchette può essere biomassa legnosa, erbacea, biomassa da frutto, o miscele o miscugli di biomassa. Le bricchette sono usualmente prodotte utilizzando una pressa a pistoni. L'umidità totale delle bricchette di biocombustibile è generalmente minore del 15% della massa.

Per biomassa si intende un materiale di origine biologica, esclusi i materiali inclusi in formazioni geologiche e trasformati in fossili.

Art. 2 - Caratterizzazione (UNI TS 11264:2007)


La caratterizzazione delle bricchette è descritta nel prospetto 2. Le bricchette sono suddivise in 2 classi distinte in base alle proprietà chimico-fisiche:

- **A1, per la quale non è consentito l'utilizzo di additivi**
- **A2 per la quale è invece consentito l'utilizzo di additivi.**

Un determinato tipo di bricchette appartiene ad una determinata classe tra quelle definite nel prospetto 2, se il valore di ogni caratteristica, determinata attraverso la corrispondente metodologia unificata (vedere l'ultima colonna a

destra del prospetto 2), è compreso nel relativo intervallo specificato per quella classe. Se anche una sola caratteristica non rientra nell'intervallo di valore definito per quella classe, le bricchette devono essere classificate come appartenenti alla classe prevista in base al valore assunto da quella stessa caratteristica.

Prospetto 2

Caratteristica	Unità di misura	Classi di bricchette		Metodo
		A1	A2	
Origine	-	- Tronchi di latifoglie (1.1.2.1) - Tronchi di conifere (1.1.2.2) - Legno non trattato dell'industria del legno privo di corteccia (1.2.1.1.) - Legno non trattato post-consumo privo di corteccia (1.3.1.1.) - Miscele e miscugli delle categorie precedenti		UNI CEN/TS 14961
Tipologia commerciale		Bricchette		-
Diametro	mm	25≤D≤125		
Lunghezza	mm	L≤300		
Umidità	% massa t.q.	M≤10		UNI CEN/TS 14774-1
Ceneri	% massa s.s.	A≤0,7		UNI CEN/TS 14775
Additivi	% massa m.p.	Assenti Indicare tipologia e quantità		DIN 54604-1
Potere calorif. inferiore	MJ/kg t.q.	q _{p,net} ≥16,9		UNI CEN/TS 14918

Art. 3 - Etichettatura

La dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche deve essere presente sull'imballaggio del prodotto o sui documenti commerciali (per esempio nota di consegna) allorché il prodotto è ceduto al consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (vedi Codice del Consumo - D.Lgs. 6.9.2005, n° 206).

Art. 4 - Vendita

Le bricchette sono comunemente vendute a peso, sfuse o in apposite confezioni.

PELLET DI BIOCOMBUSTIBILE

Art. 1 - Definizione

Il pellet di biocombustibile è un biocombustibile addensato, di forma cilindrica, di lunghezza casuale, tipicamente tra 5 mm e 30 mm, con le estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura, derivante da un processo industriale attraverso il quale la materia prima viene trasformata in cilindri di piccolo diametro.

La materia prima per i pellets di biocombustibile può essere biomassa legnosa, erbacea, biomassa da frutto, o miscele o miscugli di biomassa.

Il pellet è generalmente prodotto mediante l'utilizzo di estrusore.

L'umidità totale dei pellets di biocombustibile è generalmente minore del 10% della massa.

Per biomassa si intende un materiale di origine biologica, esclusi i materiali inclusi in formazioni geologiche e trasformati in fossili.

Art. 2 - Pellet di legno

Per le finalità del presente documento si prende in considerazione il solo pellet di biocombustibile prodotto da biomassa legnosa, chiamato anche pellet di legno.

Art. 3 - Origine della materia prima

Il pellet di biomassa legnosa deve essere prodotto da biomassa non contaminata così come stabilito dalla vigente normativa italiana D. Lgs. 3.4.2006, n° 152 – Allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4.

Art. 4 - Classificazione (UNI/TS 11263:2007)

I pellets di biomassa sono suddivisi in quattro classi:

- **A senza additivi**
- **A con additivi**
- **B**
- **C**

Di queste, solo le prime due classi riguardano i pellets di biomassa legnosa.

Nel prospetto 3 sono riportati i requisiti richiesti.

Prospetto 3

Caratteristica	Unità di mis.	Classe				Metodo di misura
		A senza additivi	A con additivi	B	C	
Materia prima d'origine ^{a)}	-	- Tronchi di latifoglie (1.1.2.1) - Tronchi di conifere (1.1.2.2) - Legno non trattato dell'industria del legno privo di corteccia (1.2.1.1.) - Legno non trattato post-consumo privo di corteccia (1.3.1.1.) - Miscele e miscugli delle categorie precedenti ^{b)}	- Biom. legn. (1) non trattata - Biom. erbac. (2) non trattata - Frutti e semi (3) non trattati - Miscele e miscugli delle categorie precedenti	- Materie prime ammesse per la Classe B	UNI CEN/TS 14961	
Diametro	mm	D=6±0,5	D=6±0,5	D=6±0,5 D=8±0,5	10±0,5;D<25±1,0	
Lunghezza	mm	D<L<4xD	D<L<4xD	D<L<4xD	D<L<4xD	
Umidità	% massa t.q.	M<10	M<10	M<10	M<15	UNI CEN/TS 14774-1
Ceneri	% massa s.s.	A<0,7 ^{c)}	A<0,7 ^{c)}	A<1,5 ^{c)}	Indicare il valore	UNI CEN/TS 14775
Durabil. mecc.	% massa	DU<97,5	DU<97,5	DU<95,0	DU<90,0	UNI CEN/TS 15210-1
Polveri	% massa	DS<1,0	DS<1,0	DS<1,0	Indicare il valore	UNI CEN/TS 15149-2
Agenti leganti	% massa m.p.	Non presenti	Indicare tipologia e quantità	Indicare tipologia e quantità	Indicare tipologia e quantità	DIN 54604-1
Azoto	% massa s.s.	N<0,3	N<0,3	N<0,3	Indicare il valore	UNI CEN/TS 15104
Cloro	% massa s.s.	Cl<0,03	Cl<0,03	Indicare il valore	Indicare il valore	UNI CEN/TS 15289
Zolfo	% massa s.s.	S<0,05	S<0,05	S<0,05	Indicare il valore	UNI CEN/TS 15289
Piombo+ Mercurio+ Cadmio+Cromo	mg/kg t.q.	La concentrazione totale di piombo + mercurio + cadmio + cromo esavalente deve essere: ≤ 20 mg/kg t.q. nel pellet prodotto con materia prima vergine (materia prima di origine 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.2.1.1); ≤ 100 mg/kg t.q. nel pellet prodotto con legno non trattato post-consumo privo di corteccia (materia prima di origine 1.3.1.1 e miscele e miscugli).				UNI CEN/TS 15297
Massa vol. app.	kg/m ³	620<BD<720	620<BD<720	600<BD<720	BD<550	UNI CEN/TS 15103
Pot. calor. infer.	MJ/kg t.q.	q _{net} ≥16,9	q _{net} ≥16,9	q _{net} ≥16,2	Indicare il valore	UNI CEN/TS 14918

a) Definizione e numerazione tratti dalla UNI CEN/TS 14961. **b)** Devono essere indicate le tipologie e le percentuali in massa delle diverse biomasse impiegate. **c)** Il contenuto di ceneri può arrivare all'1% della massa della sostanza secca qualora la biomassa di origine sia caratterizzata da un elevato contenuto di ceneri. Il produttore deve fornire evidenza di ciò attraverso analisi di laboratorio. **d)** Il contenuto di ceneri può arrivare al 2,5% della massa della sostanza secca qualora la biomassa di origine sia caratterizzata da un elevato contenuto di ceneri. Il produttore deve fornire evidenza di ciò attraverso analisi di laboratorio.

Un determinato tipo di pellet appartiene ad una determinata classe tra quelle definite nel prospetto 3 se il valore di ogni caratteristica, determinata attraverso la corrispondente metodologia unificata (vedere l'ultima colonna a destra del prospetto 3), è compreso nel relativo intervallo specificato per quella classe. Se anche una sola caratteristica non rientra nell'intervallo di valore definito per quella classe, il pellet deve essere classificato come appartenente alla classe prevista in base al valore assunto da quella stessa caratteristica.

Art. 5 – Etichettatura

La dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche deve essere presente sull'imballaggio del prodotto (per esempio nel caso in cui il pellet sia venduto in sacchetti) o sui documenti commerciali (per esempio nota di consegna) allorché il prodotto è ceduto al consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (vedi Codice del Consumo - D.Lgs. 6.9.2005 n° 206).

Un esempio di etichetta è riportata in figura 1.

Figura 1.

Dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche del pellet		
CLASSE UNI TS xxxx: A senza additivi		
Produttore: M. Rossi	Ragione Sociale: Indirizzo: Riferimenti telefonici: Sito Internet: E-mail:	
Quantitativo di pellet contenuto nella confezione	kg	15
Materia prima di origine	-	Tronchi di latifoglie (1.2.2.1)
Provenienza materia prima di origine	-	Italia
Diametro	mm	6
Lunghezza	mm	24
Umidità	% massa t.q.	8
Ceneri	% massa s.s.	0,6
Durabilità meccanica	% massa	97,5
Polveri	% massa	0,7
Agenti leganti	-	Assenti
Azoto	% massa s.s.	0,2
Cloro	% massa s.s.	0,01
Zolfo	% massa s.s.	0,03
Piombo+Mercurio+Cadmio+Cromo	mg/kg t.q.	10
Massa volumica apparente	kg/m ³	700
Potere Calorifico Inferiore	MJ/kg t.q.	19,0

Art. 6 - Modalità di confezionamento e di vendita

Il pellet viene venduto comunemente a peso (kg o t).

Rispetto alle modalità di confezionamento il pellet può essere commercializzato in:

- Sacchi di piccole dimensioni con peso comunemente compreso fra 10 e 15 kg.
- Big bags di peso di circa 1 t.
- Sfuso.

Art. 7 - Contrattazione

Le contrattazioni per i prodotti della silvicoltura, legnami e prodotti per brucio avvengono di solito verbalmente, eccetto nel caso di grosse partite.

Art. 8 – Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Capitolo 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) RISO BRILLATO

(nessun uso rilevato)

b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

(nessun uso rilevato)

c) PASTE

(nessun uso rilevato)

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

(nessun uso rilevato)

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

(nessun uso rilevato)

f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

(nessun uso rilevato)

g) PESCI PREPARATI

(nessun uso rilevato)

h) PRODOTTI SURGELATI

(nessun uso rilevato)

i) CONSERVE ALIMENTARI

(nessun uso rilevato)

l) LATTE E DERIVATI

(formaggi)

FORMAGGI

Art. 1 - Classificazione e contrattazione

I formaggi vengono venduti a peso netto, eccezion fatta per il gorgonzola, il quale è comprensivo delle sole arelle, della carta stagnola o di protezione.

Fanno inoltre eccezione: il provolone, il cui peso netto comprende la treccia di paglia, ed i formaggi molli in genere che vengono posti in commercio con l'usuale imballaggio di carta avvolgente.

Art. 2 - Qualità

Per formaggio “scelto” s’intende formaggio di gusto e aroma caratteristico, sano e senza difetti e per i formaggi per i quali viene richiesta l’occhiatura caratteristica regolare. È tollerato qualche lieve difetto di pasta.

Art. 3 - Abbuono

Nelle vendite di formaggi di qualsiasi qualità non è concesso alcun abbuono: viene fatturato formaggio “scelto” il formaggio di 1^a qualità, “scelto 0/1” il formaggio con leggera correzione o leggero sfoglio, “sottoscelto” il formaggio con sfoglio o rottura esagerata e con odore e sapore marcato. Le suddette classifiche si riferiscono precipuamente al formaggio parmigiano reggiano e grana.

Art. 4 - Consegna

Le vendite dei formaggi per consegna su piazza vengono eseguite franco magazzino del venditore; quelle per consegna fuori piazza vengono eseguite per merce franca sul vagone o camion o sul bordo del naviglio. Le vendite che si effettuano presso i caseifici s’intendono per merce “posta sul luogo di produzione”.

Art. 5 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è del 2,5% a carico di ciascun contraente.

m) OLIO D’OLIVA

(nessun uso rilevato)

n) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

(nessun uso rilevato)

o) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

(nessun uso rilevato)

p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

(nessun uso rilevato)

q) VINI E VERMUT

1 - VINO PRODOTTO CON UVE RACCOLTE IN AMBITO PROVINCIALE

Art. 1 - Contrattazioni

La constatazione della qualità avviene, di solito, alla cantina del venditore.

Se viene pattuita una consegna a distanza, il venditore è tenuto a rilasciare campione della qualità pattuita.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il perfezionamento del contratto nelle grosse partite, di solito, è subordinato al controllo del campione, da effettuarsi presso un laboratorio autorizzato.

Art. 3 - Unità di misura

Le piccole partite, se di qualità, vengono vendute a peso; altrettanto avviene per le partite determinate in DOC o indicazione geografica. Le grosse partite di vino comune invece vengono contrattate a grado quintale (ettogrado).

Art. 4 - Caparra

All'atto della vendita che normalmente avviene con la stesura d'uno stabilito, è uso corrispondere una caparra nella misura concordata tra le parti.

Art. 5 - Recipienti

Il compratore è tenuto a fornire i recipienti per il ricevimento del vino; egli è il responsabile per il carico del prodotto utilizzando contenitori propri oppure di terzi dallo stesso autorizzati.

Art. 6 - Trasporto

Nelle vendite di piccole partite in damigiane o contenitori equivalenti, lo stesso compratore provvede al trasporto salvo accordi diversi.

Art. 7 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 231/2002 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Art. 8 - Consegna

Se la consegna della partita viene convenuta a distanza o ripartita, il venditore si assume l'obbligo della conservazione del prodotto

Art. 9 - Ritardo nel ricevimento

Il mancato ritiro della merce entro il termine stabilito, comporta la risoluzione del contratto e l'eventuale perdita della caparra.

2 - VINO IMPORTATO (NAZIONALE) SFUSO

Art. 1 - Unità di misura

Generalmente si contrattano a grado quintale (ettogrado).

Art. 2 - Stabilito

Il contratto viene confermato da corrispondenza, e di solito, da stabilito.

Art. 3 - Campionamento

Il venditore è responsabile della conservazione del vino sino ad avvenuta consegna (su camion, vagone, serbatoio).

In partenza viene eseguito il prelevamento del campione alla presenza delle parti o loro rappresentanti (almeno in doppio), per le opportune analisi.

Se la vendita è fatta per merce resa franco destino, questa operazione viene eseguita anche all'arrivo.

Art. 4 - Terzo campione

In caso di discordanza si ricorre al terzo campione da effettuarsi con analisi presso un laboratorio autorizzato, scelto di comune accordo; la tolleranza è di 2/10 di grado.

Art. 5 - Arbitraggi

Ogni controversia non risolta tra le parti o con l'intervento dell'intermediario che ha concorso alla definizione dell'affare, viene di solito deferita al giudizio di un arbitraggio amichevole. Ognuna delle parti nomina il suo rappresentante e, di comune accordo, il terzo arbitro.

Art. 6 - Mediazione

Se la contrattazione ha luogo con intervento di mediatore, la sua spettanza viene regolata secondo l'uso della piazza d'acquisto.

3 - ACETO DI VINO

Essendo la Provincia eminentemente importatrice di questo prodotto, non si notano usi particolari.

Valgono gli usi di carattere nazionale.

r) ALCOOL E LIQUORI

SPIRITI SFUSI

Art. 1 - Denominazione

In Friuli la voce "grappa" comprende esclusivamente il distillato della vinaccia, con eventuale aggiunta di feccia liquida e denaturata di vino.

Art. 2 - Vendita della grappa e dei distillati

I distillatori trattano generalmente la vendita della grappa e di altri distillati direttamente con i clienti.

Art. 3 - Unità di misura

La grappa ed altri distillati vengono venduti ad ettanidro ed il prezzo viene fissato di volta in volta.

Art. 4 - Grappe importate all'ingrosso

Le grappe importate all'ingrosso da altre province, sono trattate per qualità buona, cristallina e senza difetti. Il prezzo è per merce posta franco partenza e viene stabilito per ettanidro;

I pagamenti si effettuano di consueto anticipatamente per la tassa di fabbricazione, a 15 od a 30 giorni per il valore della merce.

I contenitori prestati dal venditore, devono essere restituiti franchi.

Art. 5- Spirito puro

Le norme di cui al precedente articolo valgono anche per lo spirito puro, con eccezione in questo caso della resa franco arrivo.

Art. 6 – Mediazione

Se le distillerie si valgono del mediatore, a questi spetta un compenso da corrispondersi dal venditore nella misura del 2%.

s) BIRRA

(nessun uso rilevato)

t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(nessun uso rilevato)

u) PROSCIUTTO DI SAN DANIELE (L.n.14.2.1990 n.30, DM 16.2.1993 n.298)

Art. 1 - Classificazione

Il Prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia di peso non inferiore a 11 chilogrammi di suini nati allevati e macellati nelle 10 regioni del centro nord Italia previste nel Disciplinare 21.3.2007 (G.U. 2.4.2007 n. 77), i suini devono essere macellati in perfetto stato sanitario e perfettamente dissanguati. Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla salatura. Sono esclusi ogni procedimento di stagionatura forzata e l'affumicatura. Le cosce fresche di suino usate per la trasformazione in prosciutto

di San Daniele non devono subire alcun trattamento di conservazione ivi compresa la congelazione. Il prosciutto di San Daniele è compravenduto intero con osso e zampino, disossato intero o in tranci, affettato preconfezionato. Per prosciutto di San Daniele disossato si intende il prosciutto a cui sono state asportate tutte le parti ossee; la disossatura comporta una perdita di peso variabile tra il 25 % ed il 30% in ragione della pezzatura, della stagionatura e dell'accuratezza del disossamento.

Per prosciutto di San Daniele affettato preconfezionato si intende il prosciutto affettato e confezionato solamente all'interno dell'area tipica di produzione – entro i confini censuari del Comune di San Daniele del Friuli – sotto la vigilanza dell'organismo di controllo.

Art. 2 - Unità base di contrattazione

Il prosciutto di San Daniele in osso e disossato oltre che affettato preconfezionato si contratta a peso.

Art. 3 - Imballaggi

Salvo espressa pattuizione contraria l'imballaggio è sempre a carico del venditore.

Art. 4 - Cali naturali per stagionatura prolungata

Il calo naturale per stagionatura prolungata è fino all'1% medio dal 13° al 18° mese.

Art. 5 - Peso netto indicato in confezioni sotto vuoto.

Non è ovviamente previsto alcun calo naturale per il prodotto confezionato sotto vuoto. Nel caso di contestazioni sul peso netto dichiarato nel prodotto confezionato sotto vuoto è d'uso ricorrere a laboratori chimici che, con idonei procedimenti, determinano l'assorbimento dei contenitori.

Nel prosciutto disossato sotto vuoto la pellicola protettiva è considerata merce.

Art. 6 - Vendita di grosse partite

Generalmente nella vendita di grosse partite è d'uso l'individuazione della merce presso il venditore ai fini della qualità della stessa. La merce viene venduta con peso e qualità partenza, nonché trasportata a carico dell'acquirente.

L'apposizione del contrassegno dell'acquisto serve ad individuare i pezzi compravenduti. In tal caso il prezzo convenuto per il prodotto è riferito al prezzo esistente al momento dell'apposizione del contrassegno anche se la consegna è differita o ripartita.

Art. 7 - Compravendita in corso di maturazione

Nella compravendita di prosciutti in corso di maturazione (prima dei dodici mesi), l'acquirente può contrassegnare il prosciutto acquistato. Il prezzo convenuto è riferito sempre al peso che sarà riscontrato al momento della pesatura della merce. Il rischio di buon fine stagionatura di prodotto passa all'acquirente dal giorno della pesatura.

Art. 8 - Stagionatura a balia

Il compenso del baliatico è sempre riferito al peso del prodotto fresco. L'affidante, nel caso di prosciutti dati "a balia" (stagionatura per conto terzi), sopporta il rischio degli scarti sino al 5% della partita affidata. Entro tale percentuale di scarto lo stagionatore ha diritto al compenso di baliatico su tutta la partita. In caso di percentuali di scarto superiori al 5%, lo stagionatore, qualora non abbia segnalato per iscritto all'affidante al momento della consegna della merce l'esistenza di pregiudizi di ordine qualitativo nell'ambito della partita affidatagli, è tenuto ad acquistare il supero di scarto al prezzo e peso di fresco trattenendosi lo scarto.

Il prezzo da corrispondere è quello medio di mercato al momento dell'affidamento a balia.

Le spese di consegna e ritiro del prodotto dato a balia sono a carico dell'affidante.

v) PRODOTTI VENDUTI A PEZZO

(Legge n. 441 del 5.8.1981 modificata dalla L. 4.5.1983 n. 171 e dalla L. 10.4.1991, n. 128)

Capitolo 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
(sono venuti meno gli usi)

Capitolo 10

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 11

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNAMI DA COSTRUZIONE E DA OPERA

Art. 1 - Riferimento usi raccolti

Gli usi raccolti nel presente testo si riferiscono ai rapporti fra industriali e commercianti, fra industriali e industriali, fra industriali e proprietari di boschi, fra commercianti e commercianti.

Art. 2 - Perfezionamento del contratto

Nel caso di offerta di vendita o di acquisto quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, s'intenderà che l'offerta ha solo valore d'invito a contrattare.

Le clausole "salvo approvazione della casa", "salvo venduto", e analoghe, inserite sia dal compratore che dal venditore, significano che la contrattazione è soggetta a conferma che deve pervenire entro il termine di 8 giorni dalla data di contrattazione. In difetto la contrattazione si ritiene non perfezionata.

L'ordinazione data e accettata con riferimento a un listino di prezzi impegna le parti al prezzo di listino.

Art. 3 - Provenienza

Per provenienza del legname s'intende la zona forestale da cui esso proviene. Quando la provenienza del legname non è menzionata, il legname contrattato può essere di qualunque provenienza; quando la stessa è solo genericamente riferita ad una Regione il legname può essere fornito da qualunque territorio di quella Regione.

Art. 4 - Quantitativo contrattuale

Con il termine “vagone” o “autotreno”, senza altra specificazione, s’intende un quantitativo, per il vagone, non inferiore a 14 tonnellate e non superiore a 24 e, per l’autotreno, non inferiore a 18 tonnellate e non superiore a 30.

Quando il contratto sia fatto per più carichi, il quantitativo complessivo è quello della media di 19 tonnellate per vagone e 24 tonnellate per autotreno.

Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale siano indispensabili carri e quattro assi (bilico), o due vagoni accoppiati (doppione), per “vagone” s’intende un quantitativo da 20 a 30 tonnellate.

Comunque, ogni singolo carico ferroviario non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per le spedizioni a vagone completo, ai sensi delle vigenti tariffe ferroviarie.

In caso contrario la differenza di nolo è a carico del compratore.

Art. 5 - Determinazione del peso

Qualora il legname venga contrattato a peso, viene riconosciuta valida la pesatura accertata in partenza.

Art. 6 - Clausola “circa”

Il quantitativo di legname che il venditore deve consegnare è quello pattuito. Se nel contratto è inclusa la parola “circa” il quantitativo può variare sino al 10% in più o in meno, salvo quando si riferisce alla vendita delle piante in piedi per le quali la percentuale di tolleranza può essere diversa. La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misura obbligatoria.

Art. 7 - Clausola “da... a...”

La clausola “da... a...” sia riferentesi agli spessori che alle lunghezze va, per quanto riguarda le proporzioni, di volta in volta specificata.

In difetto di precisazioni il venditore si riterrà autorizzato a formarle egli stesso.

Art. 8 - Prezzo per quantità diverse dalle convenute

Quando è consentita una tolleranza percentuale nel quantitativo e nelle misure del legname da consegnare, l’importo complessivo da corrispondersi dal compratore va commisurato alla effettiva quantità e misure consegnate, ed al prezzo unitario convenuto.

Art. 9 - Rischi del trasporto

La merce, ancorché venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del compratore anche nel caso di automezzo provveduto dal venditore, restando inteso che il venditore è liberato dal momento dell’accettazione da parte del vettore in partenza.

Le spese per l'eventuale riordino di carichi ferroviari, operato durante il tragitto, sono a carico del destinatario; quelle relative ad automezzi sono a carico del vettore.

La maggiore o minore spesa verificatasi in conseguenza di eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe di trasporto, delle dogane o delle tasse va a carico o a favore del compratore.

L'aumento delle spese indicate nel comma precedente sono a carico del venditore che, non per causa di forza maggiore, abbia spedito la merce in ritardo.

Art. 10 - Porto assegnato

Salvo espressa pattuizione contraria, le spedizioni per ferrovia od automezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino.

Qualora le spese confinali, ed accessorie, vengano a gravare sul venditore, questi avrà diritto al rimborso del relativo importo da parte del compratore, dietro presentazione della necessaria documentazione entro 10 giorni.

Art. 11 - Svincolo e scarico

Il committente è in ogni caso obbligato a svincolare ed immagazzinare il materiale spedito, rimanendo - diversamente - le spese di sosta ed ogni consegna a suo carico.

Qualora all'arrivo della merce venga constatata una manomissione od una irregolarità del carico, il compratore ha l'obbligo di reclamare al vettore gli eventuali danni prima del ritiro della merce.

Art. 12 - Differenze di nolo e risarcimenti da parte del vettore

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme eventualmente pagate dal vettore a titolo di risarcimento per ritardata consegna o di rimborso per errata tassazione.

Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire a richiesta, oltre a tutti i documenti di cui all'articolo 10, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, per mettere il venditore in condizione di fare tempestivamente gli opportuni reclami.

Il compratore dovrà presentare alla stazione di destino, anche l'eventuale reclamo trasmessogli in duplice copia dal venditore e restituirgliene una munita del visto di presentazione. In difetto, il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Nel caso che i rischi del trasporto siano a carico del compratore, ma le spese di trasporto siano state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi diritti.

Art. 13 - Modalità di consegna

- a) Se la vendita è fatta franco deposito, franco magazzino, franco stabilimento del venditore, il compratore deve provvedere a sue spese, e con i propri mezzi, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore, che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese.
- b) Se la vendita è fatta franco vagone stazione di carico o stazione partenza, il venditore ha l'obbligo di confezionare il carico in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre tutte le spese di trasporto ed ulteriori sono a carico del compratore.
- c) Se la vendita è fatta franco vagone oppure transito italiano, il venditore deve consegnare la merce su vagone nella stazione di confine indicata nel contratto e inoltrarla alla destinazione indicata dal compratore; sono a carico del compratore le spese confinali, doganali italiane, ed altre. d) Se la vendita è fatta franco destino o franco stazione destino, il venditore deve consegnare la merce su vagone o altro mezzo nella relativa stazione o luogo fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scaricamento, ecc.) sono a carico del compratore.
- e) Se la vendita è fatta franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore, il venditore deve ivi consegnare la merce su propri mezzi di trasporto fin dove a questi è consentito il transito, mentre il compratore deve provvedere allo scarico. Se la merce proviene dall'estero, il venditore dovrà provvedere a proprie spese ai permessi di esportazione ed agli altri documenti necessari (certificati d'origine, ecc.), salvo pattuizione contraria.

Art. 14 - Clausole relative alla "consegna"

Il venditore è tenuto a spedire la merce entro i termini contrattuali esclusa ogni sua responsabilità circa il tempo dell'arrivo.

Per spedizione s'intende il carico e l'affidamento della merce al vettore.

- a) Per "consegna pronta" e "spedizione pronta" s'intende che la merce deve essere spedita entro il termine di circa 15 giorni dal perfezionamento del contratto;
- b) Per "pronto imbarco" s'intende che la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto;
- c) Per "consegna o spedizione entro...", s'intende che il venditore deve spedire la merce entro il termine stabilito.
- d) Per "consegna o spedizione a richiesta entro...", s'intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiamare la merce in una o più volte a mezzo di disposizioni da darsi con lettera o telegramma entro il termine contrattuale. Le singole disposizioni devono essere eseguite entro 15 giorni circa dal loro ricevimento.

La merce deve venire richiamata entro 15 giorni dallo scadere del termine pattuito nel contratto.

- e) Per "consegna o spedizioni riportate entro" s'intende che il venditore deve

spedire la merce ad intervalli approssimativamente uguali.

Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

Le stesse regole si applicano a clausole redatte in termini diversi, se di senso analogo.

Le consegne o spedizioni si effettuano di regola nei giorni feriali.

Se il contratto non indica il termine di spedizione o consegna, s'intende che questa debba avvenire entro 2 mesi.

Per le vendite "franco deposito", "a magazzino" e "stabilimento" del venditore, questi deve rendere disponibile la merce per il compratore entro i termini previsti dalle clausole.

Art. 15 - Ritardo delle disposizioni

Nella vendita per consegna "a richiesta entro...", salvi tutti gli altri diritti contrattuali o di legge, il venditore, nei casi di ritardo del compratore nel dare in tutto od in parte le disposizioni per la consegna della merce, ha facoltà:

a) di ritenere conformemente prolungata la durata del contratto;

b) d'invitare con lettera raccomandata il compratore a dare le disposizioni per il ritiro della merce contrattata, avvertendo che, trascorsi 10 giorni dall'invito senza ricevere precise istruzioni in merito, riterrà risolto il contratto per la parte di merce non ancora spedita, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 16 - Ritardo nella consegna

Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine contrattuale, il compratore che sia in regola coi pagamenti e con tutti i suoi obblighi contrattuali, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita in tempo e alla rifusione dei danni, sempre che egli abbia, con lettera raccomandata o telegramma, costituito in mora il venditore accordandogli un termine di almeno 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere alla spedizione.

Art. 16 bis - Ritardo nel ritiro della merce

Nel caso di lavorazione di merce (segagione, essicazione o altro) il ritardo nel ritiro della stessa da parte del committente, decorso un ragionevole termine dall'ultimazione dei lavori, dà diritto all'esecutore dell'opera di richiedere un equo indennizzo rapportato alla durata del ritardo ed al volume della merce giacente.

Art. 17 - Merce speciale

Qualora si tratti di merce speciale per dimensioni e qualità, il compratore è tenuto in ogni caso a ricevere la merce già prodotta.

Art. 18 - Forza maggiore

Il venditore non risponde del ritardo nella consegna dovuta a forza maggiore.

Il contraente, colpito da forza maggiore, deve darne avviso specificandola all'altro contraente; questi ha la scelta tra la proroga dei termini qualora la durata della forza maggiore non superi i 60 giorni e la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Data certa

È data certa quella risultante dal timbro della stazione di partenza, o dalla data delle bolle di pesa pubblica o da quella della distinta di consegna sottoscritta dal vettore. In caso di spedizione via mare, la data della polizza di carico vale, ad ogni effetto, come data certa della spedizione.

Art. 20 - Clausole “sotto bordo”

Se la vendita è fatta con la clausola “sotto bordo” o “sotto paranco” o altra analoga, il venditore deve consegnare la merce sotto bordo imbragata in modo che il natante possa imbarcarla con mezzi di bordo.

Nel caso che si tratti di nave priva di mezzi di caricamento, il legname venduto deve essere posto dal venditore sul capo di banda.

Art. 21 - Spese di stivaggio

Se la vendita è fatta “sotto bordo” o “sotto paranco” le spese di stivaggio sono a carico del compratore.

Art. 22 - Clausola “merce collaudata”

La clausola “merce collaudata” significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda qualità e lavorazione, a mezzo di bollatura o marcatura di ciascun pezzo.

Art. 23 - Collaudo

Il collaudo della merce eseguito dal compratore determina il gradimento qualitativo della merce stessa e crea il rispettivo obbligo di consegnare e ricevere unicamente e interamente la merce contrassegnata.

Se la misurazione è fatta contestualmente al collaudo, s'intende intervenuto anche il gradimento quantitativo.

Art. 24 - Termini per il collaudo

I contraenti devono procedere al collaudo nel termine convenuto. In difetto, la parte inadempiente sarà diffidata dall'altra a mezzo di raccomandata o di telegramma, con assegnazione di un termine perentorio di 10 giorni per procedere al collaudo. Ove il diffidato non adempia nel termine fissato, il contratto si intenderà risolto a suo danno.

Art. 25 - Clausola “vista” o “salvo vista”

La clausola “vista”, “salvo vista”, o altra equivalente significa che il compratore ha visitato o si riserva di visitare la merce per l’approvazione della qualità e lavorazione.

Detta approvazione comporta l’obbligo reciproco di consegnare e ricevere la merce approvata.

Art. 26 - Termine per la visita

Se il contratto è stipulato con la clausola “salvo vista”, la visita e la dichiarazione di accettazione o rifiuto devono farsi entro 10 giorni dalla data dell’avviso che la merce si trova nel luogo convenuto; avviso da comunicarsi dal venditore a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Art. 27- Reclamo

I reclami relativi alla merce devono essere denunciati al venditore, con lettera raccomandata o telegramma, entro 8 giorni dallo scarico. In difetto, la merce s’intende accettata.

Il reclamo deve essere sempre motivato.

Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico bene individuabile abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso, con le modalità sopra indicate, al venditore e tenere a disposizione l’intera partita.

Se entro 20 giorni dalla data dell’avviso le parti non raggiungono un accordo il compratore potrà utilizzare la merce non contestata.

Durante tale periodo il compratore è obbligato a custodire gratuitamente e da buon commerciante la merce contestata.

Se nel termine predetto le parti non si accordano, la controversia seguirà la procedura arbitrale o giudiziaria.

In tal caso, le spese di custodia della merce contestata, in modo e luogo adatti, saranno a carico della parte soccombente.

Art. 28 - Esclusione della garanzia per l’uso

Salvo patto scritto contrario, la merce è venduta senza alcuna garanzia riguardo all’uso cui il compratore intenda destinarla.

Art. 29 - Pagamenti

(Uso decaduto a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall’art. 7).

I pagamenti fatti a mano di viaggiatori, agenti, ecc. quando non siano espressamente autorizzati dal venditore, non sono liberatori.

Art. 30 - Pagamento con titoli cambiari

Quando sia convenuto il pagamento in effetti cambiari (accettazioni, cessioni), gli effetti stessi con le scadenze pattuite, dovranno pervenire al venditore entro 10 giorni dall'arrivo della merce.

In difetto e salva ogni altra ragione, il venditore ha diritto di spiccare tratta per l'importo del suo avere e per la scadenza pattuita.

Se il pagamento è stabilito contro tratte autorizzate, il venditore provvede alla loro emissione senza preavviso.

La tassa di bollo degli effetti cambiari oppure delle tratte è a carico del compratore.

Gli effetti cambiari devono essere pagabili su piazze bancabili; in caso contrario, le spese d'incasso sono a carico del cedente.

Art. 31 - Luogo di pagamento

I pagamenti devono essere fatti al domicilio del creditore, salvo patto contrario.

Art. 32 - Sconti

Lo sconto contrattuale per pagamento a contanti va calcolato sull'importo della fattura, depurato delle spese di trasporto, doganali ed altre.

In caso di ritardo nei termini stabiliti, il diritto allo sconto decade.

Art. 33 - Mediazione

La mediazione per la compravendita del legname in genere, anche per la vendita coattiva, è del 2% ed è dovuta dal solo venditore sull'incasso effettivo, dedotte le spese e tasse confinarie, il trasporto, gli sconti, ecc.

LEGNAMI RESINOSI

Art. 34 - Legnami resinosi

Per legname resinoso deve intendersi comunemente:

Abete rosso (*picea excelsa*).

Abete bianco (*abies pectinata-danna*),

Larice (*larix decidua*),

Pino silvestre (*pinus silvestris*),

Cirmolo o pino cembro,

Southern Yellow Pine,

Douglas Fir,

Hemloc,

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di "abete", si intende

abete rosso e bianco. Volendosi determinare proporzioni tra l'una e l'altra specie di abete, o volendosi l'una anziché l'altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

Art. 35 - Tipo di lavorazione del legname

A seconda della lavorazione si distingue in: tronco, segato e squadrato;

I) TRONCO

Art. 36 - Caratteristiche

Il tronco deve essere scortecciato, senza residuo di rami sporgenti.
Non viene diviso in assortimenti.

Art. 37 - Suddivisioni

Viene classificata qualità sana mercantile per le misure normali quella comprendente tronchi sani, dritti, con esclusione di: troppo conastro e pezzi eccessivamente nodosi o conici nonché marci, spaccati, rotti o marcio secco (secconi).

I difetti di rilievo sopra specificati possono venir tollerati mediante congruo abbuono da concordarsi all'atto della misurazione caso per caso, oppure da concordarsi all'atto della misurazione in percentuale preventivamente, all'atto della stipulazione del contratto. In tal caso sarà effettuata la misurazione piena dei tronchi.

Per il bottolame verrà considerato come difetto tollerabile lo storto per una freccia di un centimetro per nastro lineare, il conastro, il marcio duro e gli altri difetti in genere escluso il marcio molle.

A seconda delle dimensioni, il legname rotondo si distingue come segue:

a) Misure normali

Tronchi da sega o taglie aventi a metà lunghezza un diametro di cm. 23 ed oltre, ed una lunghezza di m. 4 ed oltre, fino a m. 6-7;

b) Sottomisure

Tronchi o travi rotondi aventi, a metà lunghezza, un diametro compreso tra i cm. 15 e 22 e lunghezza da m. 4 a m. 7;

c) Bottoli

Tronchi aventi, a metà lunghezza, un diametro di cm. 23 ed oltre e una lunghezza di m. 2 ed oltre, misurato di cm. 50 in 50 fino a m. 3,50.

Gli assortimenti di cui ai precedenti punti b) e c) fruiscono di una riduzione di prezzo del 25%.

Tutti gli assortimenti sopracitati dovranno avere una maggiore lunghezza, come salvalegno, variabile a seconda delle condizioni di esbosco, dei diametri e del sistema di sezionatura, da cm. 15 fino ad un massimo di cm. 20, salvo eccezioni.

d) Legname da cellulosa

Tutti gli assortimenti non compresi nei precedenti commi.

Art. 38 - Misurazioni

La misurazione viene effettuata a centimetro pieno, prendendo due diametri ortogonali per ciascuna estremità del tronco, facendo infine la media aritmetica della media delle due misure e trascurando la frazione di centimetro.

Il tronco normalmente va misurato quando ha una stagionatura mercantile. In caso contrario, si terrà conto del calo dovuto all'asciugamento.

La misura base è il metrocubo.

II) LEGNAME SEGATO

Art. 39 - Lunghezza e stagionatura

La lunghezza normale del legname è di ml. 4 (con una sopralunghezza fino a cm. 4).

Altre lunghezze devono essere espressamente convenute.

La stagionatura del legname segato corrisponde al peso di 5 quintali per metro cubo per l'abete rosso; q.li 5,50 per l'abete bianco e pino silvestre; q.li 7 per il larice.

Art. 40 - Spessori

Gli spessori nominali di uso comune sono:

- *tavolame*: da mm.20-25-30-40-50-60-70-80;

- *moralame*:

morali misure: mm. 100x100 - 90x90 - 80x80 - 70x70 - 60x60 - 50x50;

mezzi morali misure: mm. 45x90 - 40x80 - 35x70 - 30x60;

listelli misure: mm. 20x40 - 25x50 - 30x30 - 30x40 - 35x35 - 40x40.

Art. 41 - Misure

Le tavole vengono refilate parallele, parallele all'occhio, primate e commerciate in due categorie.

- sottomisure, da cm. 8 a cm.16, spessore 25 mm ;
- assortimento largo, dai cm.16 in su per tutti gli spessori.

Art. 42 - Tolleranze

Negli spessori della merce segata fresca va tollerata una differenza non superiore a mm. 2.

Art. 43 - Bottolame

Per bottolame s'intende il tavolame ricavato dai bottoli in qualità monte, escluso marcio molle, rotto o troppo spaccato, da cm.16 di larghezza in avanti da ml. 2 di lunghezza in avanti.

Art. 44 - Cortame

Per cortame s'intende il legname segato in tavole escluso il marcio e rotto, risultante dai fianchi dei tronchi nelle misure di ml.1 a 3,75 di lunghezza e da cm. 6 a cm. 15 di larghezza, qualità monte.

Art. 45 - Sistemi di misurazione

Il tavolame di 4 ml. viene misurato a metà lunghezza.

La misurazione viene fatta sia con la cordella metrica che con la stecca. In questo ultimo caso la misurazione viene eseguita a mezzo centimetro per pieno.

Art. 46 - Assortimenti

La merce segata va divisa in quattro assortimenti:

- | | |
|--------------|---|
| 0-II° | È costituito da legname bianco, sano, di fibra regolare, senza difetti di lavorazione.
Sono tollerati singoli piccoli nodi sani aderenti al legno, singoli nodini neri non cadenti, leggere fenditure diritte non oltrepassanti in lunghezza la larghezza della tavola e qualche piccola traccia di resina. |
| Falegnameria | È costituito da legname sano, ben lavorato, non eccessivamente conico e nodoso, con nodi sani, non troppo grossi.
Sono tollerati piccoli nodi neri, singoli nodi trasversali non compromettenti la resistenza della tavola, le piccole fenditure lungo lo spessore e quelle diritte in superficie non oltrepassanti in lunghezza la larghezza della tavola, le macchie di rosato che non superino il 10% della superficie.
Sono ammesse tavole parzialmente annerite o ammuffite nella proporzione del 5% purché prive di ogni altro difetto. |
| III° - IV° | Comprende le tavole con nodi grossi, numerosi, anche cadenti, |

con difetti di lavorazione, rosate e smussate, leggermente coniche, annerite, ammuffite, con tracce di marcio duro, quelle con tarli e quelle con le spaccature, fenditure e sacche di resina.

IV°-V° Comprende tutte le tavole di qualsiasi larghezza e spessore che, per i loro difetti, non possono essere classificate nel III°- IV° assortimento.

Art. 47 - Moralame

Il moralame viene venduto in unico assortimento che comprende tutti i pezzi come cadono escluso il V.

Può essere leggermente smussato su uno spigolo, rosato e annerito leggermente, con limitate fenditure longitudinali.

Art. 48 - Travi segate a spigolo vivo dette anche a quattro fili

Le dimensioni sono costanti in tutta la loro lunghezza; devono essere sane con tolleranza di leggeri smussi.

La tolleranza di cipollature, rosato e marcio duro non può interessare più del 25% del numero dei pezzi, purché tali difetti non siano troppo accentuati e non pregiudichino la resistenza della trave.

Art. 49 - Travi segate mercantili

A differenza delle travi a spigolo vengono prodotte con smusso, il quale verso la cima può arrivare al 15% per lato. Sono tollerati, nelle stesse proporzioni, i difetti delle travi a spigolo vivo, di cui al precedente articolo.

III) LEGNAME SQUADRATO

Art. 50 - Travatura uso "Trieste"

La travatura squadrata uso "Trieste" viene lavorata con l'ascia a sezioni fisse in once Viennesi corrispondenti alle sezioni commerciali in uso, che vanno cubate per cm. come appresso:

3 x 3	corrispondenti a cm	9 x 9
3 x 4	“ “ “	9 x 11
4 x 4	“ “ “	11x 11
4 x 5	“ “ “	11 x 13
5 x 5	“ “ “	13 x 13
5 x 6	“ “ “	13 x 16
5 x 7	“ “ “	13 x 19
6 x 7	“ “ “	16 x 19
6 x 8	“ “ “	16 x 21

7 x 8	“	“	“	19 x 21
7 x 9	“	“	“	19 x 24
8 x 9	“	“	“	21 x 24
8 x 10	“	“	“	21 x 27
9 x 10	“	“	“	24 x 27
9 x 11	“	“	“	24 x 29

Vengono denominati fileri le sezioni di cm. 9x9, 9x11, 11x11, e travi tutte le altre da cm. 11x13 fino a cm. 24x29.

Le predette dimensioni sono nominali, dovendosi tollerare le differenze di misura dipendenti dal rozzo sistema di lavorazione.

Art. 51 - Misurazione

Viene fatta in testa dalla parte più grossa della trave, attenendosi per la cubatura alle sezioni sopraddette.

Per le travi, la progressione delle lunghezze è di 1 metro.

Art. 52 - Qualità

Deve essere generalmente sana e diritta, con tolleranza di cipollature nel calcio, tali però da non intaccare la resistenza della trave.

Devono venire tollerati in certi limiti anche il marcio duro, nonché lievi curve.

Le travi vengono prodotte con smusso; la squadratura è superficiale e segue approssimativamente la conicità della pianta, però la misura minore deve mantenersi quasi costante.

Il limite di tolleranza in conicità tra calcio e punta è approssimativamente di un'oncia per pezzi fino a 6 metri e lievemente superiore per le lunghezze maggiori.

Art. 53 - Bordonali

Sono travi grosse e squadrate, a facce quasi parallele in tutta la loro lunghezza, con smusso più verso la cima. Le loro dimensioni vanno da cm. 26x26 a 40x40 ed oltre e da ml. 6 a ml. 13 e più.

IV) LEGNAME DI LATIFOGLIE EUROPEE

Art. 54 - Oggetto del contratto

Le latifoglie europee più comunemente oggetto di commercio sono: il noce, il ciliegio, il frassino, il rovere, il castagno, l'olmo, la robinia (acacia), il faggio, il pioppo, l'acero, la betulla, il tiglio ed il pero.

Art. 55 - Contrattazioni

Le contrattazioni avvengono normalmente a volume, ma talvolta anche a peso, specie per talune essenze e per materiale scarto o deperito.

Per i tronchi le contrattazioni vengono fatte prevalentemente a volume per le essenze di faggio, acero e olmo, mentre quelle di noce e pioppo vengono generalmente trattate a peso.

Per il tavolame le contrattazioni avvengono quasi esclusivamente a volume e solo eccezionalmente a peso.

La misurazione dei tronchi e delle tavole è fatta con esclusione della corteccia.

Nelle contrattazioni a metrocubo, il tavolame va misurato - esclusa sempre la corteccia - dalla parte della superficie più stretta per gli spessori fino a 30 mm., a metà smusso per gli spessori da 35 mm. in avanti.

Le lunghezze vengono calcolate con progressione di 10 in 10 cm. Le larghezze per le tavole a piani regolari devono presentare la media fra il minimo ed il massimo di scoperto calcolato a metà smusso.

Per i legni duri pregiati la progressione degli spessori è di 1 mm.

Art. 56 - Tronchi

Per i tronchi non vi è prescrizione di lunghezza; non sono scortecciati e vengono accettati da m. 1,50 in avanti e con diametro minimo, in punta, di cm. 23; sono allestiti con la testata ben pulita da radici. Il noce, l'acero e l'ontano rosso, se destinati alla trancia, possono essere allestiti con la ceppaia ben pulita da radici.

I tronchi di faggio, in particolare, vengono comunemente accettati nella lunghezza da m. 2 in avanti e con diametro minimo in punta di cm. 20.

Art. 57 - Tavolame

Le tavole non vengono classificate in categorie e, generalmente, comprendono tutto il prodotto di uno o più tronchi e non sono rifilate.

Art. 58 - Stagionatura

L'indicazione "merce stagionata" significa che il tavolame è già allo stato di essiccazione commerciale, cioè disposto in strati separati da listelli trasversali ed esposto all'aria (in stecca) da oltre 4 mesi, in luogo protetto da copertura.

L'indicazione "merce stagionatissima" significa l'essiccazione avvenuta nel modo suddetto per oltre un anno.

Per merce fresca si intende materiale appena segato e disposto su listelli.

V) LEGNAME DI LATIFOGIE EXTRAEUROPEE

Art. 59

Le latifoglie extraeuropee si dividono in tre gruppi definiti secondo l'area geografica di provenienza come segue: Latifoglie Americane, Latifoglie Asiatiche, Latifoglie Africane.

Art. 60 - Latifoglie Americane

Le latifoglie americane più comunemente commercializzate sono:

Ciliegio (*Cherry*)

Acero duro (*Hard Maple*)

Rovere Bianco (*White Oak*)

Rovere Rosso (*Red Oak*)

Tulipier o Yellow Poplar

Frassino (*Ash*)

Noce Canaletto (*Walnut*)

Betulla Gialla (*Yellow Birch*)

Ontano Americano (*Red Alder*).

La qualità e gli assortimenti sono gli stessi previsti dalle norme NHLA (National Hardwood Lumber Association): FAS/F1F K.D., N.1 COMMON = N.2 COMMON).

Art. 61 - Usi tecnici per le latifoglie americane

Il tavolame è refilato, parallelo all'occhio, generalmente essiccato all'origine. La misurazione originale in pollici e piedi viene convertita per la commercializzazione nel sistema metrico decimale secondo la seguente tabella:

<i>Spessori</i>	3/4"	=	21 mm
	4/4"	=	27 mm
	5/4"	=	33 mm
	6/4"	=	40 mm
	8/4"	=	52 mm
	10/4"	=	65 mm
	12/4"	=	78 mm
	16/4"	=	104 mm

<i>Larghezze</i>	3"	=	8 cm
	4"	=	10,5 cm
	5"	=	13 cm
	6"	=	16 cm
	7"	=	18 cm
	8"	=	21 cm
	9"	=	23 cm

10"	= 26 cm
11"	= 29 cm
12"	= 31 cm
13"	= 33 cm
14"	= 36 cm
15"	= 39 cm etc

<i>Lunghezze</i>	6'	= 1,90 ml
	7'	= 2,20 ml
	8'	= 2,50 ml
	9'	= 2,80 ml
	10'	= 3,10 ml
	11'	= 3,40 ml
	12'	= 3,70 ml
	13'	= 4,00 ml
	14'	= 4,30 ml
	15'	= 4,60 ml
	16'	= 4,90 ml
	17'	= 5,20 ml etc

Art. 62 - Latifoglie asiatiche

Le latifoglie asiatiche abitualmente commercializzate sono:

Ramino (Ramino)

Meranti (Dark Red Meran)

Jelutong (Jelutong)

Le qualità e gli assortimenti sono gli stessi previsti dalle norme MGR (Malysian Grading Rules): Select & Better, Standard & Better.

Art. 63 - Usi tecnici per le latifoglie asiatiche

Si applica quanto stabilito dall'art. 61 per le latifoglie americane.

Art. 64 - Latifoglie africane

Le latifoglie africane comunemente oggetto di commercio sono:

Samba, Wawa, Ayous, Obece, Mogano Sapelli, Mogano Sipo, Iroko, Bahia, Frakè.

La qualità abitualmente commercializzata è FAS (First and Second)

Art. 65 - Usi tecnici per le latifoglie africane

Il tavolame è refilato, parallelo all'occhio, generalmente stagionato o essiccato.

Le misure commerciali sono:

<i>Spessori</i>	mm 27, 33, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100
<i>Lunghezze</i>	da ml 2,50 in avanti
<i>Larghezze</i>	da cm 10 in avanti.

Capitolo 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

a) CARTA

Art. 1 - Contrattazione

La carta è contrattata a peso oppure a risma, a rotoli o bobine del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta normalmente di 500 fogli, oppure di rismette allestite in pezzature da precisare.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione, deve essere comunicata nel termine di venti giorni dall'assunzione dell'ordinazione.

Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- a) la quantità con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- b) la qualità con riferimento ad un tipo, marca o campione, o codice;
- c) il formato in centimetri o frazione di centimetro e, ove necessario, la direzione di fibra;
- d) il peso in grammi per metro quadrato;
- e) l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- f) tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2 - Ordinanze speciali

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più fino al 15% per le commissioni di almeno 1.000 kg. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1.000 il limite di tolleranza è del 30%.

Art. 3 - Composizione dell'impasto o collatura

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alla proprietà del tipo richiesto o del campione base con legno e senza legno.

Art. 4 - Peso ed imballaggio

Nel peso nominale della carta, fornita in risma e/o pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Nel peso nominale della carta, indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerarsi come merce da fatturare. Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna).

Le bobine di cartone sono fatturate ai clienti lordo per netto.

L'imballaggio è sempre fatturato: i bancali possono essere anche a rendere.

Art. 5 - Termini della consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione, sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Il termine di consegna è impegnativo solo se espressamente pattuito con l'indicazione del giorno preciso di consegna; un'indicazione generica consente una certa tolleranza. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, risolvono il contratto.

Interruzioni di lavoro causate da giustificati motivi - quali ad esempio: scioperi, scarsità di energia elettrica, mancata consegna di particolari materie prime, ecc. - autorizzano uno spostamento del termine purché ne sia dato avviso al committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente quand'anche i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino.

La merce deve sempre essere assicurata durante il trasporto dal magazzino del venditore a quello del compratore, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di trasporto merci.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa, o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 6 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) sul peso per metro quadrato indicato nella commissione:
- 1) per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino al 6% in più o in meno;
 - 2) per la carta a mano e per la carta gelatinata sino al 5% in più o in meno;
 - 3) per tutte le altre carte:
sino al 6% per le carte fino a 20 g. per metro quadrato
sino al 5% per le carte di peso tra 21 e 40 grammi per metro quadrato;
sino al 4% per le carte di peso tra 41 e 59 grammi per metro quadrato;
sino al 3% per le carte di peso tra 60 e 180 grammi per metro quadrato;
sino al 4% per le carte di peso tra 181 e 240 grammi per metro quadrato;
sino al 8% per le carte di peso superiore a 240 grammi per metro quadrato.
Se nel contratto è stato esplicitamente indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.
Le tolleranze di cui sopra non valgono qualora nella commissione vengano esplicitamente indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.
L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.
- b) sui formati:
le carte stese sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio ed è ammessa una tolleranza della misura di mm. 3 in più o in meno sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.
Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 1,5.
Le carte di paglia grezza sono fornite intonse.
- c) sulla qualità:
leggere differenze di colore, di purezza d'impasto e di resistenza delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda il colore, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente sulla bolla di consegna.
- d) sulla quantità:
per differenze di peso dovute a cause igrometriche non è ammesso alcun abbuono a carico.

Art. 7 - Contestazioni

I reclami nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni dieci dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

b) CARTONI

Art. 1 - Usi per i cartoni

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 2 - Ordinazioni

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da Kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di cm. 71x101.

I cartoni ordinari, ordinati in base al numero di fogli per pacchi da 25 kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 3 - Ordinazioni speciali

Per fabbricazione di tipi speciali, il quantitativo da ordinare, da parte del committente, non deve essere inferiore alle 20 tonnellate.

Art. 4 - Tolleranze

Su tutti i cartoni indistintamente è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 Kg., la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

Art. 5 - Formati

I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni grezzi fabbricati a manomacchina sono forniti non rifilati, nel formato netto di circa cm. 70x100.

Art. 6 - Confezionatura

Il pacco di cartoni è del peso di Kg. 25, ivi compresa la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

c) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA GRAFICA

Art. 1 - Ordinazione

Le ordinazioni sono soggette all'approvazione dello stampatore.

Art. 2 - Preventivo

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti ed a carico dell'azienda e vincolano l'azienda stessa per un periodo non superiore a 30 giorni.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro se eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi s'intendono praticati: per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati con l'indicazione dei caratteri da usare; per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi: tracciati od indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio concordate con il committente.

La merce s'intende resa al domicilio dell'azienda grafica.

Le spese di imballo, trasporto ed il rischio relativo sono a carico del cliente.

Non si intendono compresi nel preventivo e sono addebitate a parte:

- a) le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione, le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione;
- b) le bozze richieste in più di quelle previste dall'art. 3.

Ove non previsto dal preventivo si intendono esclusi dall'addebito i bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni.

Per i lavori commerciali, editoriali, manifesti, opuscoli, ove il colore di stampa non venga specificato, s'intende il colore nero.

Il preventivo per la fornitura di volumi dei quali sia difficile calcolare il numero delle pagine, si fa un tanto al sedicesimo, comprese le frazioni. Le pagine bianche o parzialmente stampate, vengono conteggiate allo stesso prezzo delle pagine interamente stampate.

Art. 3 - Esecuzione - Bozze

L'Azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezioni, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno

impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro o nei colori definitivi, dovrà farlo presente al momento dell'ordinazione; in ogni caso le spese relative gli saranno addebitate.

Il committente ha diritto per i lavori editoriali al ritiro di due copie di bozze in colonna e di una seconda bozza impaginata, intendendosi per bozze quelle ottenute per il correttore; per i lavori commerciali una sola copia delle bozze.

Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia non è prevista la presentazione della bozza o prova in formato definitivo; se richiesta sarà addebitata a parte. Il committente deve apporre sulle bozze o prove di stampa la propria approvazione che esonera lo stampatore da qualsiasi errore od omissione.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile in relazione alla natura ed all'entità del lavoro e comunque non oltre 30 giorni; se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore questo viene precisato contrattualmente.

Quando, per ritardi nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica deve tenere impegnati macchinari e dipendenti, il committente è tenuto a rimborsare i relativi costi.

Art. 4 - Modificazione del lavoro

Bozzetti, disegni, dipinti e fotocolor precedentemente approvati non potranno venire modificati in corso di lavorazione; le bozze o prove di torchio s'intendono presentate per l'approvazione della sola tonalità ed intensità dei colori; ogni eventuale modifica è conteggiata a parte.

Tutte le modificazioni e le variazioni riflettenti il lavoro devono essere date per iscritto o sulle bozze o sulle prove, non avendo valore probatorio se date verbalmente.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di questi.

Art. 5 - Tolleranze nei quantitativi

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza sino al 10% in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta, ivi comprese le copie che per legge o regolamento devono essere consegnate ad Enti o Autorità, anche quando il preventivo sia stato fatto a copie.

Art. 6 - Tolleranze per vizi o difetti di qualità

Fino al limite del 2% del peso o numero o misura totale della merce consegnata è ammessa una tolleranza per vizi o difetti di qualità essenziali o pattuite, anche se tali vizi o difetti rendono gli stampati completamente inidonei all'uso cui sono destinati.

Art. 7 - Cliches, files, pellicole, zetti e fotografie - Composizione, conservazione, bozzetti e disegni

I clichés, i files, le pellicole, i zetti e le fotografie sono eseguiti su disegni, fotografie, files e scatti digitali, forniti dal committente cui compete l'onere di eventuali ritocchi per renderli adatti alla lavorazione. Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore precisi ordini, questi può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami.

I predetti supporti, anche se conteggiati a parte, non si consegnano al committente ma vengono conservati dall'azienda per almeno tre anni per eventuali ordini di ristampa.

Art. 8 - Proprietà artistica

I bozzetti, i disegni e le prove presentate dall'azienda grafica e non perfezionati restano di proprietà dell'azienda grafica creatrice. Lo stampatore non può utilizzare o pubblicare per altre lavorazioni immagini fornite dal committente.

Art. 9 - Carta e cartoni

La materia prima (carta e cartoni) è fornita normalmente dall'azienda grafica che presenta il campione di riferimento. Una volta approvato non vi è luogo a contestazione.

Quando il committente fornisce la carta alla casa tipografica è tollerato, in sede di rendiconto, uno scarto dal 7 al 10%, a seconda della natura del lavoro ed in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Al committente può essere richiesto, per tipi di carta di speciale fabbricazione, il pagamento anticipato totale o parziale della carta stessa, specialmente per lavori che, per la loro mole, hanno durata superiore ai 3 mesi.

Lo stampatore non è tenuto a mantenere fermi tipo e prezzo della carta, per quei lavori di notevole mole, la cui durata sia superiore a 3 mesi, a meno che il committente non anticipi l'intero importo della fornitura.

Art. 10 - Termini di consegna

I termini di consegna si intendono prorogati per un periodo almeno doppio ai ritardi dovuti a ritardata consegna di materia prima di espressa fabbricazione o a scioperi, a interruzioni di forza motrice, a guasti di macchine e ad altri casi di forza maggiore.

I termini di consegna si intendono maggiorati anche per ritardi nella riconsegna delle bozze e per modificazioni apportate all'originale.

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso.

Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto ad un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute ad umidità, incendio o altro.

Art. 11 - Reclami

I reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difetti o differenze di qualità della merce non danno diritto al risarcimento di danni indiretti, ma soltanto ad annullare quella parte del contratto che riguarda la merce trovata difettosa o di qualità differente.

Art. 12 - Pagamenti

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento deve essere effettuato alla sede dell'azienda grafica.

Gli importi occorrenti per spese vive, spedizioni postali, bolli, carte bollate, vidimazioni, ecc., vengono corrisposti anticipatamente.

Capitolo 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

FERRAMENTA

Art. 1 - Ordinazioni

Le ordinazioni avvengono, secondo le norme, la nomenclatura e la numerazione dei cataloghi o dei listini di prezzi.

Quando la merce è venduta con la clausola "come vista e piaciuta" l'acquirente non può proporre reclamo.

Art. 2 - Ordinazioni a mezzo viaggiatori

Le ordinazioni assunte a mezzo dei viaggiatori, piazzisti e rappresentanti, o direttamente trasmesse, sono impegnative. Esse però debbono essere approvate dal venditore entro un termine di giorni 15, trascorso il quale, se non vi è stata comunicazione contraria, s'intendono tacitamente accettate.

La merce, salvo patto contrario, s'intende venduta franco partenza.

Art. 3 - Spedizioni

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente.

Ogni responsabilità del venditore cessa al momento della consegna della merce al vettore.

Art. 4 - Assicurazione della merce

Le merci spedite per via mare saranno coperte da assicurazione solo nel caso che il committente ne faccia richiesta; le spese relative resteranno a suo carico.

Il committente avrà diritto d'incaricare la compagnia presso la quale l'assicurazione dovrà essere fatta; in caso di silenzio, il venditore s'intenderà autorizzato ad affidare l'assicurazione a compagnia di sua scelta e senza sua responsabilità.

Art. 5 - Trasporto della merce

Il venditore, quando non esistono istruzioni speciali da parte del compratore, avrà diritto a far eseguire il trasporto della merce con il mezzo che riterrà più conveniente.

Art. 6 - Avarie della merce

Solo nel caso di merce venduta franco partenza, la perdita totale o parziale della merce durante il viaggio, le avarie da questa subite, le contestazioni col vettore ed i ritardi nella resa, non danno diritto al compratore di ritardare il pagamento stabilito e di rifiutare le tratte che gli vengono presentate per l'accettazione, restando salva ogni sua rivalsa nei confronti del vettore.

Art. 7 - Termini di consegna e di spedizione

Trascorsi i termini fissati, il committente può tuttavia annullare l'ordinazione con preavviso di 10 giorni lavorativi.

L'annullamento s'intenderà accettato ove la spedizione e la consegna non abbiano luogo prima dello spirare del detto termine.

Art. 8 - Ordinazione eseguita solo in parte

Qualora un'ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte per mancanza di disponibilità, il venditore si riserva di spedire la parte restante in qualunque periodo, a meno che l'ordinazione relativa non sia stata regolarmente annullata dal venditore stesso o dal compratore.

In nessun caso, peraltro, il compratore può chiedere deroghe di pagamento per le spedizioni avvenute.

Art. 9 - Contestazioni

In caso di contestazione per qualsiasi vizio o difetto della merce, il compratore è tenuto a ritirarla ed a curarne il deposito per conto del venditore, rimanendo fermo l'obbligo del compratore di far accertare nella forma e nei termini di legge i difetti lamentati.

Art. 10 - Vizi e difetti

Se la merce è idonea all'uso a cui è destinata, pur diminuendo il valore, i vizi e i difetti lamentati danno diritto soltanto a una riduzione del prezzo. È facoltà del venditore di sostituire la merce oggetto del reclamo.

Art. 11 - Spedizioni

Per spedizioni effettuate direttamente dalle fabbriche vale, per la fatturazione e il pagamento, il peso stabilito dalla fabbrica fornitrice.

Art. 12 - Spese di protesto e conto di ritorno

Nel caso di ritorno di tratte perché insolute o per mancanza di accettazione, le spese di protesto e del conto di ritorno sono a carico del committente.

Art. 13 - Pagamento della merce

Il pagamento della merce s'intende sempre convenuto presso la sede del venditore.

Capitolo 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI

a) CEMENTO, CALCE E GESSO

1) Classificazione

La legge 26-5-1965, n. 595 dà la classificazione e la definizione di tutti i tipi di leganti idraulici (cementi, agglomerati, calci idrauliche), detta le norme delle consegne in sacchi ed alla rinfusa, stabilisce modalità per i campionamenti in contraddittorio, elenca i Laboratori ufficiali per le prove fisiche e chimiche e rinvia a successivi decreti ministeriali (D.M.12-7-1999 n. 314 per gli agglomerati cementizi e per le calci idrauliche e D.M.3- 04-1968 per i soli cementi) la fissazione dei limiti minimi delle resistenze meccaniche e dei requisiti chimici e fisici nonché la metodologia delle prove di accertamento.

In base alle suddette disposizioni di legge, i leganti idraulici si distinguono in:

- A) Cementi normali, ad alta resistenza e ad alta resistenza e rapido indurimento:
 - a) Portland;
 - b) pozzolanico;
 - c) d'alto forno.

- B) Cemento alluminoso (non fabbricato in Italia).
- C) Cementi per sbarramenti di ritenuta:
 - a) Portland;
 - b) pozzolanico;
 - c) d'alto forno.
- D) Agglomerati cementizi (non previsti dalle norme succitate, servono per piastrellifici ed applicazioni particolari):
 - a) a lenta presa;
 - b) a rapida presa.
- E) Calci idrauliche:
 - a) calce idrauliche naturali in zolle;
 - b) calce idrauliche naturali o artificiali in polvere;
 - c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
 - d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
 - e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.

Nella provincia di Udine sono inoltre in commercio i seguenti altri tipi di leganti speciali:

- 1) supercementi Portland bianchi (idraulico);
- 2) agglomerati bianchi e chiari (idraulici);
- 3) calce plastiche (idrauliche);
- 4) calce viva naturale in zolle;
- 5) calce naturale spenta;
- 6) calce naturale polvere idrata.

In particolare nei rapporti tra gli operatori del settore è invalso l'uso di fare riferimento alle "norme" UNI EN 197-1 (per i cementi) e UNI EN 459-1 (per le calce).

2) Gessi

I gessi si distinguono in gessi da fabbrica e gessi da forno; questo ultimo in gesso comune e scagliola.

3) Conclusione del contratto

Per forniture frazionate in più consegne il contratto regola il totale del fabbisogno.

4) Ordinazione

La voce cemento senza altra specificazione sta ad indicare cemento Portland normale (325).

5) Unità di base di contrattazione

Cemento, calce e gesso sono contrattati a chilogrammo. I prezzi sono dati franco partenza sul mezzo dell'acquirente.

6) Consegne

Tutti i leganti idraulici sono forniti: in sacchi di carta o di altre materie idonee alla conservazione, a chiusura automatica a valvola, che non consentano apertura senza lacerazione, tara per merce e contenenti le indicazioni di legge. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, il documento accompagnatorio deve attestare la provenienza e qualità. I produttori, a garanzia della qualità e quantità del prodotto devono munire le autobotti di sigilli applicati alle bocche di carico e scarico.

La calce viva in zolle e la calce spenta è fornita alla rinfusa. La calce naturale in polvere idrata e i gessi in sacchi carta o di altre materie idonee alla conservazione.

Salvo patti contrari la consegna s'intende per merce posta nella fabbrica o deposito del fornitore e per materiali consegnati franchi su mezzi dell'acquirente, eccetto che per i leganti idraulici sfusi che s'intendono consegnati su mezzi speciali franco destino nei silos.

Le consegne franco destino s'intendono per merce posta sui mezzi nella località fissata per il ricevimento che deve essere accessibile ad autotreni a carico completo.

È ammessa una tolleranza sul peso dell'1% solo per la merce insaccata.

7) Tolleranze di qualità nella calce naturale

La calce viva in zolle non può contenere scarti in misura superiore all'1% purché non derivanti da cottura imperfetta.

Il requisito che si richiede per le calce naturali è che siano assolutamente esenti da incotti.

La calce viva venduta sulla piazza deve avere un rendimento in grassello fra 450 e 500 kg. al metro cubo.

8) Obblighi di garanzia del venditore, difetti, reclami

Vengono osservate in merito le norme di legge.

È uso far ricorso per le prove fisiche e chimiche ai laboratori ufficiali della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, di Trieste o di Udine o a laboratori privati certificati.

Salvo patti contrari, le spese relative ai prelievi in contraddittorio si intendono a carico della parte soccombente.

b) LATERIZI

Art. 1 - Contratti

I laterizi si contrattano a numero di pezzi; il materiale forato a metro quadrato.

In mancanza di diversi accordi s'intende pattuita la consegna franco fornace.

La clausola franco fornace comporta la consegna franco sul veicolo alla fornace o magazzino del venditore.

La clausola franco cantiere o a piè d'opera impegna il venditore alla consegna della merce franco sul cantiere di destinazione o comunque sulla strada camionabile più vicina al luogo d'impiego del materiale.

Il contratto di compravendita dei laterizi contiene, con il conferimento della commissione ove sono fissate dal venditore le condizioni della fornace, a meno che le parti - dati gli intercorsi rapporti - lo ritengano superfluo.

Art. 2 - Pesì e dimensioni – misure

L'indicazione dei pesi e delle dimensioni dei laterizi indicati dalle fornaci, si devono ritenere soggetti al rispetto delle tolleranze previste dalla normativa UNI EN 771-1 per i laterizi da muro e UNI 9730 per i laterizi da solaio. Il peso del laterizio a piazzale rispetta indicativamente i pesi determinati a listino, considerando anche il contenuto di umidità al suo interno.

Art. 3 - Determinazione prezzi

I prezzi vengono determinati in rispondenza ai listini delle singole fornaci in correlazione al prezzo corrente al momento della ordinazione o consegna. Il prezzo si intende comprensivo dell'imballo. I bancali o pianali di legno utilizzati per la consegna, il cui valore si intende compreso nel prezzo, si intendono "a perdere".

Art. 4 - Vendite "appar campione" o "su tipo"

Nelle vendite "appar campione" o "su tipo", con il prelevamento d'uno o più campioni, s'intendono esemplificate in via di massima le caratteristiche medie indicate di formato, dimensioni e peso.

Art. 5 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Art. 6 - Tolleranze

È consentito al venditore, tanto per la vendita per pronta consegna quanto in quella per consegna differita, una certa tolleranza nei termini di consegna in considerazione di circostanze quali pioggia, non disponibilità di mezzi di trasporto, ecc., anche se tali circostanze non possono propriamente configurarsi di forza maggiore.

Art. 7 - Trasporti

I trasporti, con qualsiasi mezzo, vengono effettuati sempre per conto e rischio del compratore, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di trasporto merci.

Art. 8

Il venditore ha diritto al pagamento del prezzo soltanto per i pezzi consegnati integri; salva la riduzione del prezzo, viene ammessa una percentuale di spezzati e materiale avariato che può giungere fino al 5% della quantità fornita; oltre tale misura il venditore dovrà procedere all'integrazione dei pezzi mancanti.

Capitolo 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

GAS TECNICI

Art. 1 - Contrattazioni e consegna

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica o franco agenzia.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo in località diversa dalla fabbrica le maggiori spese sono a carico del compratore.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità del gas all'atto della consegna; dopo questa non è ammesso nessun reclamo.

Art. 2 - Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con una tolleranza massima complessiva del 10% (5% in più e 5% in meno).

Per l'acetilene disciolto, la cui misurazione viene effettuata per chilogrammo, qualora alla restituzione delle bombole si sia riscontrata una deficienza superiore

a gr. 70 (settanta) di acetone per ogni chilogrammo di gas acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 3 – Noleggio e restituzione bombole

Le bombole consegnate al compratore del gas sono di proprietà del venditore. Il compratore del gas deve versare un canone mensile di noleggio.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza, non appena vuote e comunque non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla consegna.

In caso di ritardata resa è dovuto un indennizzo in funzione del valore delle bombole.

Quando manchi la comunicazione da parte del produttore del valore di stima delle bombole, ai sensi dell'art. 1806 del C.C., il valore stesso si intende coincidente con il prezzo corrente di mercato delle bombole nuove aventi caratteristiche uguali a quelle consegnate.

Art. 4 - Responsabilità ed obblighi del compratore

Trascorso il termine di giorni sessanta, il compratore, è altresì responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali anche se gli sono addebitate le indennità di ritardata resa. Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto di cui si serve.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire le bombole che gli sono state consegnate presso fornitori diversi dal proprietario delle stesse, nè può effettuare, anche temporaneamente, la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 5 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono a cura e sotto la responsabilità del compratore essere conformi alle disposizioni di legge, in particolare non devono contenere o avere contenuto materie diverse dal gas stesso per il quale sono state abilitate.

Art. 6 - Pagamento

(Uso decaduto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 9.10.2002 n° 231 che disciplina la materia dei termini di pagamento e del regime degli interessi nelle transazioni commerciali e fa salva la possibilità di patti contrari nei limiti delineati dall'art. 7).

Capitolo 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE
(non sono stati accertati usi)

TITOLO VI

CREDITO - ASSICURAZIONE - BORSE VALORI

Capitolo 1

USI BANCARI

Art. 1 - Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. civ.)

Le banche nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ. alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 2 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documento (art. 1528 Cod. civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di banca, i documenti devono essere presentati alle banche incaricate, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 3 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalle banche, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. civ.).

Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 4 - Interesse di conto corrente (misura non pattuita)

La materia è ora regolata dall'art.117 del T.U. in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1.9.1993, n° 385).

Art. 5 - Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso banche (misura del compenso) (art. 1838 comma 3° Cod. civ.).

La materia è ora regolata dall'art.117 D. Lgs. 1.9.1993, n° 385 e dal D. Lgs. 24.2.1998, n° 58 (T.U.I.F.), art. 23 comma 2.

Art. 6 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. civ.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 7 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 8 - Accredito in conto "salvo buon fine"

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà delle banche di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, alla banca spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta viene seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 9 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titolo e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. civ. usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale la banca ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Capitolo 2

USI DELLE ASSICURAZIONI
(non sono stati accertati usi)

Capitolo 3

USI DELLE BORSE VALORI
(non esistono usi)

TITOLO VII
ALTRI USI

Capitolo 1

PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E DI SERVIZI

TINTORIA E LAVANDERIA

Art. 1 - Consegna della merce e disposizione per la lavorazione

Il committente, all'atto della consegna dei capi, può richiederne la verifica alla ditta e deve dare l'esatta disposizione della lavorazione.

La ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta, documento indispensabile per il ritiro dei capi consegnati.

Art. 2 - Responsabilità della ditta

La ditta deve eseguire le commissioni ad essa affidate a regola d'arte e tenendo conto delle indicazioni e istruzioni riportate nell'etichetta obbligatoria (Legge 26.11.1973 n. 883).

Qualora la ditta ne faccia espressa riserva ed il cliente insista per l'esecuzione dell'opera, la lavorazione è eseguita a rischio ed onere del cliente stesso.

La tintoria o pulitura non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; nè del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, foderami e bottoni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

Le lavanderie non rispondono per i deterioramenti derivanti dall'usura o da precedente eccessivo uso di prodotti smacchiatori (candeggina ecc.).

La ditta può sempre recedere dal contratto se da un migliore esame della merce accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La ditta non assume responsabilità circa l'identità della persona che ritiri la merce, purché la stessa si sia presentata con la ricevuta suddetta, salvo

comunicazione tempestiva del committente di un avvenuto furto o smarrimento del documento.

Le responsabilità delle imprese di tintolavanderia relativamente all'etichettatura dei prodotti tessili sono regolamentate dalla L. 22.2.2006 n. 84.

Art. 3 - Risarcimento danni in caso di smarrimento o deterioramento

Nelle ipotesi di smarrimento, perdita o deterioramento totale o parziale della merce, imputabile alla tintoria – pulitoria, il risarcimento al committente è corrisposto in relazione al valore ed allo stato d'uso del capo al momento della consegna alla tintoria-pulitoria.

Il risarcimento è corrisposto nella misura stabilita in ragione del danno commisurato all'usura dell'oggetto.

L'avente diritto è tenuto a provare idoneamente valore a nuovo dell'oggetto all'epoca dell'acquisto.

Art. 4 - Tintura su campione

Nelle commissioni di tintura secondo campione la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non é di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura in colore più scuro e diverso da quello della prima ordinazione. In tal caso la ditta ha facoltà di chiedere una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito.

Art. 5 - Termini per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna.

Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito in ragione del 10% mensile del prezzo pattuito per la lavorazione (vedasi l'art. 8 dell'Accordo Intercategoriale sulle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio di Tintolavanderia del 15.12.2003). La ditta comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia.

Art. 6 - Verifica degli oggetti e reclami

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna.

I reclami del committente, se non presentati all'atto della riconsegna, devono essere fatti non oltre cinque giorni dalla stessa.

Art. 7 - Lavatura di biancheria in abbonamento – Ritiro e consegna

Per la lavatura di biancheria in abbonamento gli indumenti da lavare sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia ed il committente deve unire al sacchetto la nota dei capi consegnati.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Capitolo 2

USI MARITTIMI

Non sono stati formalmente rilevati usi marittimi in quanto nei termini di legge non sono pervenute segnalazioni adeguate. Peraltro in data 12/01/2009, dopo la pubblicazione della Raccolta presso gli Albi comunali, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno ha trasmesso un articolato contenente una pluralità di prassi ed indicazioni operative che regolerebbero l'attività marittima in Porto Nogaro. Si segnala un tanto per l'opportuna conoscenza degli operatori. L'articolato viene allegato ai lavori della Commissione ma non alla presente Raccolta.

Capitolo 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 1 - Tipi di autotrasporto

Si possono distinguere quattro tipi di autotrasporto: di collettame, di "groupage", trasporto in linea e carico completo.

Per autotrasporto di collettame s'intende il servizio fatto dall'autotrasportatore di raccolta, trasporto e consegna di piccoli carichi da più mittenti a più destinatari "da porta a porta", salvo accordi particolari.

Per trasporto a "groupage" si intende il servizio di raccolta, trasporto e consegna di partite di merci di media grandezza (da 2t. a 10t.) da più mittenti a più destinatari, con passaggio a magazzino - piattaforma.

Per trasporto in linea si intende il servizio di raccolta, trasporto e consegna di partite di merci di media grandezza (da 2t. a 10t.) da più mittenti a più destinatari senza passaggio a magazzino- piattaforma.

Per trasporto a carico completo s'intende il servizio di trasporto di consistenti partite di merce da un mittente a un destinatario. Le operazioni di carico hanno

luogo a cura, spese e responsabilità del mittente, quelle di scarico a carico del destinatario.

TRASPORTO A COLLETTAME

Art. 1 - Assunzione del trasporto

Il trasporto di merci a collettame viene assunto al domicilio del mittente e consegnato al domicilio del destinatario, se in luogo accessibile ai veicoli normali ed al pianoterra, e per i colli e merci di peso superiori ai 100 chilogrammi; per i trasporti tra 50 e 100 kg la valutazione se trattasi di spedizione espressa o a collettame va fatta caso per caso.

Art. 2 - Termine di partenza, resa e consegna per merci nazionali

Il vettore si impegna a far partire le merci entro il periodo di tre giorni dalla presa in consegna delle stesse, escluse le domeniche ed i giorni festivi.

La consegna a domicilio dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dall'arrivo del veicolo a destinazione.

Art. 3 - Prezzo del trasporto

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" e' stato abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

Il prezzo del trasporto è liberamente concordato tra le parti.

Art. 4 - Accessori

Sono a carico del committente i seguenti oneri:

- a) provvigione incasso assegni;
- b) addizionale assicurativa sul valore dichiarato in eccedenza al valore concordato;
- c) I.V.A. e bolli;
- d) diritto fisso stampati;
- e) diritto di pesatura (se richiesta);
- f) spese di giacenza.

Art. 5 - Disposizioni comuni

Il Committente ha l'obbligo di dichiarare esattamente il contenuto, il peso ed il valore dei colli ed è pienamente responsabile per tutti i danni, conseguenze od altro derivanti da dichiarazione od indicazioni false, inesatte, od incomplete.

Il Committente è obbligato a consegnare tempestivamente al vettore la

completa documentazione necessaria per l'inoltro della spedizione fino al destino, e risponde della verità e regolarità dei documenti stessi, nonché della loro sufficienza ed idoneità, rimanendo esonerato il vettore da ogni obbligo di controllo.

Art. 6 - Contratti di logistica

(non sono stati accertati usi)

Il contratto di logistica è il contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto (generalmente, ma non necessariamente, un'impresa manifatturiera) a compiere il trasporto, il magazzinaggio, l'imballaggio, la manipolazione di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, il parziale assemblaggio dei medesimi ed altre operazioni riconnesse, anche di carattere giuridico anziché materiale (quali la predisposizione di documenti e la fatturazione), o alcuni soltanto di tali servizi, nei tempi e con la frequenza richiesti dal ciclo produttivo e da quello distributivo.

Il servizio di logistica comprende, pertanto, una serie di attività coordinate, complementari al servizio tradizionale di trasporto, che vanno dalla presa in consegna delle merci, alla loro collocazione a magazzino, al controllo quantitativo e qualitativo, allo stoccaggio, alla gestione dei flussi, all'imballaggio, alla raccolta degli ordinativi, alla fatturazione, sino alla consegna finale ai destinatari; si tratta di prestazioni assai diversificate, tutte finalizzate alla distribuzione del prodotto.

Quello di logistica è un contratto nuovo, legislativamente non disciplinato, diffuso nella pratica e costituente un tipo sociale per la frequenza e l'abitudine con cui ricorre.

Esso rappresenta un'evoluzione dell'attività tradizionale del magazziniere o dello spedizioniere, resa al servizio dell'impresa.

Per ulteriori approfondimenti è consultabile il sito assologistica.it.

Capitolo 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

(non esistono usi)

Capitolo 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(non esistono usi)

Capitolo 6

CONFINI

Art. Unico

Se un confinante vuole pulire (spurgare) il fosso, può eseguire il lavoro fino alla metà del fosso. Se il proprietario vuol costruire un muro a secco per sostenere la scarpata del fosso dalla sua parte, deve mantenersi ad un piede (pìt) di distanza (circa 30 cm.) dal confine.

Capitolo 7

ACQUE

Art. 1 - Recupero legnami e cose

Il legname e le cose avulsi da fiume o torrenti e trasportati lontano possono essere recuperati dal proprietario dietro premio a chi li ha trovati.

Art. 2 - Alberi di alto fusto

In talune località i frontisti possono piantare lungo le rogge alberi di alto fusto anche a distanza minore della legale.

Capitolo 8

USI ALBERGHIERI

Art.1 - Ambito di applicazione

Gli usi di cui al presente capitolo si applicano ai contratti relativi alle prestazioni alberghiere, intendendosi per tali quelle disciplinate dalla L.R. 16.1.2002 n. 2, art. 64 e comunque stipulati da strutture ricettive turistiche.

Art.2 - Forma del contratto

Il contratto viene stipulato oralmente o mediante scambio di corrispondenza, che avvenga con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico. Il contratto si intende concluso con l'accettazione da parte dell' albergatore di riservare la camera richiesta dal cliente o da chi per lui.

Art. 3 - Prenotazione e Caparra

Il cliente si impegna ad usufruire della prenotazione alla data convenuta e per la durata convenuta.

La camera prenotata che il cliente si impegna ad occupare è a sua disposizione dalle ore 14.00 del giorno di arrivo alle ore 12.00 del giorno di partenza, rispettivamente indicati nella prenotazione, salvo patto contrario.

Salvo diverso accordo tra le parti, la caparra richiesta non può essere inferiore al 30% per la prenotazione di un giorno ed al costo equivalente ad un giorno qualora il soggiorno stabilito sia di durata superiore e fino a tre giorni.

Il cliente che ha prenotato la camera senza versare la caparra, è atteso fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo. Se la prenotazione è stata effettuata con caparra, sarà atteso fino alle ore 12.00 del giorno successivo. Trascorsi detti termini, in difetto dell'arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l'albergatore è in diritto di disporre della camera.

Art. - 4 Inizio e termine della prestazione alberghiera

Salvo diverso accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12.00 del giorno successivo si proroga di giorno in giorno.

Qualora per cause di forza maggiore l'albergatore si trovi nella impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analogha sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, esclusa la causa di forza maggiore documentata, paga all'albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo precisato nella prenotazione, salvo casi di colpa attribuiti all'albergatore od ai suoi preposti.

Art. - 5 Computo dei giorni di pensione

Fermo quanto stabilito all'art. 4 e premesso che il giorno di pensione completa è comprensivo di pernottamento, prima colazione (mattino), seconda colazione (mezzogiorno), e pranzo (sera), il computo dei giorni di pensione avviene nel modo sottoindicato. Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con due date di calendario, la prima data indica il giorno di arrivo e d'inizio della pensione e la seconda il giorno di partenza; in tal caso i giorni di pensione si computano dal giorno d'arrivo sino al giorno antecedente a quello di partenza.

Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con una data di calendario (che assume valore di data d'arrivo e d'inizio della pensione) ed un numero di giorni di pensione, il cliente ha diritto di fruire d'un numero di pernottamenti e di somministrazione di vitto giornaliero pari al numero di giorni di pensione concordati ed ha il dovere di corrispondere il corrispettivo.

Il prezzo di pensione completa o mezza pensione viene praticato per periodi non inferiori a tre giornate e non comprende le bevande.

Art. 6 - Pasti fuori pensione

Nel rapporto di pensione completa o mezza pensione al cliente non è dovuta alcuna detrazione per i pasti non consumati in pensione; è in suo diritto, con preavviso, chiedere in sostituzione il cestino da viaggio.

Art. 7 - Altre norme

Il prezzo di una camera singola alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare, non potrà superare il prezzo della camera a due letti; se il letto aggiunto è posto in una camera a due letti, non potrà applicarsi una maggiorazione superiore al 35% del prezzo della camera stessa. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo denunciato per le camere a un letto.

Art. 8 - Accettazione permanenza animali

L'ammissione di animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell' albergatore. Questi in caso di accettazione può applicare un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente. Fuori dalla camera il cane deve essere tenuto al guinzaglio o munito di museruola.

È vietato far sostare gli animali nei luoghi comuni dell'albergo. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

Art. 9 - Pagamento

Salvo diverso accordo la prestazione alberghiere viene pagata a presentazione del relativo documento fiscale.

Capitolo 9

CREDITI DI LAVORO

Art. 1 - Luogo di pagamento

In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile

solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze (Cass. 4.10.1995 n. 10408).

Devono ritenersi comprese nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" le obbligazioni concernenti i trattamenti di fine rapporto di lavoro, avendo esse ad oggetto una prestazione di somma di danaro certa e determinata nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile, sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da eseguirsi, ai sensi del disposto dell'art. 1182 cod. civ., presso il domicilio del creditore, con la conseguenza che va adempiuta in Italia un'obbligazione di pagamento, relativa al trattamento di fine rapporto, gravante su di una società estera, nei confronti di un suo dipendente, anch'egli cittadino straniero, se questi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia avuto domicilio in Italia, giusto disposto dell'art. 4, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite 1.7.1997, n. 5899).

APPENDICE

- TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI
- DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO
- ALLEGATI
- AVVERTENZA
- NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI
- INCOTERMS

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

Misure di superfici

In campo agrario vigono in Provincia le seguenti misurazioni: campo friulano, campo spilimberghese, pertica censuaria e campo illirico.

Il campo friulano equivale a mq. 3.505,8348: tale misurazione è però consuetudinariamente calcolata nelle contrattazioni afferenti per mq. 3.500. Tale sistema di misurazione agraria è in vigore nella sinistra Tagliamento ad eccezione delle zone ove sono in vigore sistemi di misurazione diversi sotto indicati.

Il campo spilimberghese equivale a mq. 3.656,6064 ed è talvolta ancora in vigore nelle zone del mandamento di Spilimbergo. Nelle contrattazioni la misura adottata è di mq. 3.500 come per il campo friulano.

Il campo illirico o Goriziano equivale a mq. 3.652. La misurazione calcolata nelle contrattazioni equivale però a mq. 3.650. Tale sistema di misura ha valore nelle zone di Ruda, Crauglio, Perteole, Strassoldo, Campolongo, Villa Vicentina, Fiumicello, Aiello e Chiopris Viscone.

DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

A occhio: vendita di bestiame eseguita senza verifica, appunto “a occhio”;

Capezzagna: striscia di terreno sita di traverso in capo al campo;

Cartocciai: s’intendono gli artigiani dediti alla lavorazione del cartoccio;

Cartoccio: tale termine viene usato per indicare le brattee che racchiudono le pannocchie del granoturco;

Da guardarseli in casa: espressione in uso nella compravendita del bestiame, in particolare coppia di buoi. E garanzia tra le più estese trattandosi di animali comperati senza preventivo esame;

Da porta a porta: espressione che icasticamente indica il servizio di raccolta trasporto e consegna della merce dal domicilio del committente al domicilio del destinatario;

Dritto: espressione in uso nel commercio del bestiame equivalente a non zoppo;

Dritto a protesto: nella consuetudine locale con tale espressione si intende diritto a denuncia dei vizi della cosa acquistata e conseguente esercizio dell’azione redibitoria;

Effetto: nella pratica commerciale equivale a cambiale;

Fileri: denominazione in uso per indicare particolari tipi di legname squadrato;

Garantisco per i difetti di legge: tale clausola è in uso nel commercio del

bestiame. Con essa il venditore garantisce l'animale solo per quei vizi che consuetudinarmente in provincia di Udine danno luogo all'azione redibitoria (vedi). Tali vizi vengono detti di legge in quanto indicati nel codice austriaco e nelle consuetudini del mercato di Padova;

Giusto: questa espressione, usata nella compravendita di bestiame, equivale a "senza difetti";

Il primo giorno di bel tempo: il termine di consegna viene spesso così indicato nelle contrattazioni di paglie e foraggi;

Lettiera: è il materiale composto da paglia, foglie secche ecc. che viene posto sul fondo della stalla come lettine per gli animali;

Licof: va sotto questo nome la riunione conviviale che tradizionalmente il proprietario offre a tutti coloro che hanno concorso alla costruzione di un fabbricato allorché si è giunti alla copertura dello stesso;

Luna: malattia di cui va affetto il bestiame, equivale a oftalmia periodica;

Mal de mari - Mostrà la mari - Melon: malattie di cui va affetto il bestiame bovino, equivalente a prollasso vaginale o vagino-cervicale;

Mostra: espressione che equivale a campione;

Onorato: espressione equivalente a sincero (vedi) usata nelle contrattazioni equine;

Peso tramontino: espressione in uso nella contrattazione afferente la compravendita di vitelli, capretti, agnelli, uso macello per la determinazione del peso degli stessi. Venduto a peso tramontino all'animale vanno tolti, il sangue e l'apparato digerente (stomaco, intestini);

Sabollito: difetto riscontrantesi nel legname, equivalente a tarlo cotto;

Sincero: espressione in uso nelle contrattazioni del bestiame equino. Equivale a bestia non restia, senza ombre, docile all'attacco, alla partenza, al fermarsi, non pericolosa;

Stretta di mano: in occasione di contrattazioni verbali relative soprattutto a compravendita di animali o merci agricole, la stretta di mano testimonia all'esterno l'avvenuto raggiungimento dell'accordo;

Uova sperate: si definiscono consuetudinalmente in tal modo le uova parzialmente incubate;

Vedi e non vedi: clausola in uso nelle contrattazioni del bestiame bovino. Con essa il venditore garantisce per tutti i difetti visibili e non.

Zocje o zoc: espressione dialettale significante ceppaia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

La superficie commerciale delle abitazioni

È importante precisare che il concetto di superficie, riferito alle abitazioni, può assumere significati – che vengono utilizzati a scopi diversi - che finiscono per essere numericamente anche molto distanti, e per i quali non esiste uniformità di definizione, salvo per quella catastale, come si vedrà oltre.

Si parla infatti di:

- **superficie utile abitabile (SU):** è la superficie del pavimento dell'abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre; a questo concetto si fa riferimento nel valutare la superficie dell'abitazione ai fini del godimento dell'agevolazione "prima casa", che viene concessa solo per abitazioni "non di lusso", cioè quelle che (tra le altre) abbiano una superficie utile inferiore a 240 mq, esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine;
- **superficie complessiva (SC):** è la superficie utile abitabile, a cui si aggiunge il 60% della somma delle superfici non residenziali quali balconi, garage, cantine, parti comuni, ecc. dell'appartamento
- **superficie commerciale o vendibile (SV):** è il concetto maggiormente ambiguo; se, infatti, è condivisa l'idea che includa la superficie dell'abitazione comprensiva di divisori interni, pareti esterne, divisori tra unità immobiliari e tra queste e parti comuni (queste ultime calcolate al 50%), molto più variegati sono i parametri per il calcolo delle c.d. superfici accessorie, quali logge, autorimesse, cantine, parti comuni, giardini etc.
- **superficie catastale:** quella calcolata come indicato nell'allegato "c" del D.P.R. 198/98 (v. in calce)

Facendo riferimento ai diversi concetti utilizzati, lo stesso appartamento può dunque avere, ad esempio, una superficie di 75, di 108 o di 112 mq secondo che si parli di superficie utile, complessiva o commerciale. Ciò è rilevante, ad esempio, se il prezzo è stabilito in riferimento al mq. (anche se la vendita avviene "a corpo" e non "a misura", si può infatti chiedere una "revisione" del prezzo se la superficie dichiarata è superiore o inferiore di più del 5% rispetto a quella effettiva). Ma è altrettanto rilevante per valutare se la casa possa o no, appunto, accedere alle agevolazioni "prima casa", che consente un notevole risparmio di imposta.

Nella determinazione del prezzo di un'abitazione, peraltro, non incide solo la superficie, ma anche altri elementi, che devono intendersi come "criteri correttivi", quali ad esempio (come indicato nella normativa UNI 10750/98, v. d in calce):

- a) ubicazione e caratteristiche di zona e sotto-zona in riferimento all'andamento delle quotazioni di mercato:
 - assetto urbanistico, servizi e collegamenti,

ALLEGATO 1

- contesto ambientale ed economico-sociale,
- condizioni generali di mercato;
- b) descrizione dell'unità o complesso immobiliare:
 - anno di costruzione,
 - tipologia della struttura e stato di conservazione e manutenzione,
 - livello estetico e qualità architettonica,
 - livello piano, esposizione, luminosità,
 - superficie utile, coperta, scoperta ed accessoria,
 - razionalità distributiva degli spazi interni,
 - servizi ed impianti tecnologici,
 - finiture,
 - pertinenze (balconi, terrazzi, cantina, soffitta, box, posto auto, giardino, ecc.),
 - servizi e proprietà condominiali,
 - destinazione d'uso e capacità di reddito, ed ogni altro eventuale elemento qualitativo intrinseco ed estrinseco al bene utile per una valutazione dello stesso.

Di seguito si riportano le **principali normative in materia**, pur con l'avvertenza che in materia incidono fortemente le indicazioni delle Camere di Commercio e delle Associazioni degli Agenti immobiliari.

Norma UNI 10750

La norma UNI 10750 riporta i seguenti i criteri di computo della “**superficie commerciale**”.

“Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:

- la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
- le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).

Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:

- a. 100% delle superfici calpestabili;
- b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
- c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.

ALLEGATO 1

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:

- 25% dei balconi e terrazze scoperti;
- 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);
- 35% dei patii e porticati;
- 60% delle verande;
- 15% dei giardini di appartamento;
- 10% dei giardini di ville e villini.

Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”.

D.P.R. n. 138/98 Allegato C

Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

Il DPR n. 138 del 1998 afferma che “l’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale” (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell’allegato C.

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

ALLEGATO 1

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Per quanto riguarda i criteri per i **gruppi R** (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo.

La superficie catastale è data dalla somma:

- della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
- della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

ALLEGATO 2

D.Lgs 14 dicembre 1992 n. 508 avente ad oggetto “ Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione da agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce che modifica la direttiva 90/425/CEE”.

ALLEGATO 3

Situazione in provincia di Udine
Oltre al Montasio DOP

Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta “Salamini italiani alla cacciatora”.

Provvedimento 23 ottobre 2001 – GURI n. 258 del 6 novembre 2001 (Iscrizione nel “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” ai sensi del Reg. CE n. 1778/2001)

Area di produzione - l'intero territorio delle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lazio e Molise. Caratteristiche al consumo - venduti sfusi, confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata. Si conservano in luoghi freschi e asciutti, per lunghi periodi in frigorifero. Forma - cilindrica. Metodo di produzione - si producono con carni magre, tratte dalla muscolatura striata delle carcasse di suino, grasso suino duro, sale e pepe a pezzi o macinato, aglio. Talvolta, addizionati con vino, zucchero (destrosio, fruttosio, lattosio) latte (magro o in polvere) o caseinati, con avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e potassio, acido ascorbico e sale sodico. Il preparato, così ottenuto è insaccato in budelli naturali o artificiali con diametro superiore a 75 millimetri, eventualmente legati con filza e di lunghezza superiore a 350 millimetri.

N.B. non ci sono ancora notizie di produttori coinvolti all'ottenimento di questo prodotto.

PROSCIUTTO di Sauris

Decreto 21 dicembre 2005. Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Prosciutto di Sauris», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 1 del 2 gennaio 2006).

Decreto 12 maggio 2006. Autorizzazione, all'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Prosciutto di Sauris», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 dicembre 2005. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 116 del 20 maggio 2006).

N.B. è transitoriamente permessa la protezione solo a livello nazionale e stanno aspettando il Decreto per la protezione internazionale.

Ci sono poi altri prodotti ma in via di riconoscimento:

Blave di Mortean
Speck di Sauris
Asparago bianco
Formaggio Asino
Pittina

ALLEGATO 4

PRINCIPALI NORMATIVE IN AMBITO VITIVINICOLO RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE

- **Legge n. 164 del 10 febbraio 1992** “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini”
- **Disciplinari di produzione delle DOC e DOCG della Provincia di Udine**
Colli Orientali del Friuli Picolit (Decreto MIPAF 30 marzo 2006)
Ramandolo (Decreto MIPAF 09 ottobre 2001)
Colli orientali del Friuli (Decreto MIPAF 30 marzo 2006; Decreto MIPAF 03 giugno 2008)
Friuli Grave (Decreto Min. Politiche Agricole del 16.02.1998)
Friuli Aquileia (Decreto del 9.4.1998)
Friuli Latisana (Decreto Min. Agricoltura del 3.8.1993; Decreto MIPAF 27 maggio 2008)
Friuli Annia (Decreto Min. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 27.10.1995)
- **Decreto MIPAF 27 marzo 2001** “Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive”.
- **Accordo 25 luglio 2002** tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l’istituzione e l’aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell’articolo 5 del D.M. 27 marzo 2001;
- **Decreto MIPAF 25 luglio 2003** “Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C.G. e D.O.C.”
- **Decreto MIPAF 28 dicembre 2006** “Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli”
- Note, Circolari, Quesiti MIPAF
19 febbraio 2004
30 marzo 2004
3 febbraio 2005
20 aprile 2005
11 novembre 2005

ALLEGATO 4

- **Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14**
- **DPR FVG 3 marzo 2006 n. 062/Pres** (Modificato dal DPR FVG 20 ottobre 2006 n. 0316/Pres)

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 del Consiglio Europeo del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008.

REGOLAMENTO (CE) n. 555/08 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.*

ALLEGATO 5

NOTE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO VIGENTE PER LA DOP “PROSCIUTTO DI SAN DANIELE”

I - Legislazione della DOP “prosciutto di San Daniele”.

La denominazione di origine “Prosciutto di San Daniele” è stata inizialmente giuridicamente protetta a livello nazionale fin dal 1970 attraverso la legge 4/7/70 n. 507, sostituita dalla legge 14/2/1990 n. 30 ed è poi stata infine riconosciuta come DOP ai sensi del Reg. CEE 2081192 con Regolamento CE n. 1107 del 12.06.96.

I dispositivi di tutela si elencano di seguito in ordine cronologico:

Legge speciale 14 febbraio 1990 n. 30 “Tutela della denominazione di origine Prosciutto di San Daniele”;

Regolamento attuativo della L 30190 Decreto 16 febbraio 1993 n. 298;

Registrazione del Disciplinare della DOP “San Daniele” avvenuta con Regolamento (CE) n. 1107196 ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081192. Le prescrizioni produttive contenute nella legge, sono ora normate ai sensi del Reg. 2081192 nel Disciplinare registrato con Regolamento (CE) n. 1107196;

Le norme organizzative e speciali (controlli e vigilanza sulla DOP) sono state riassorbite dall’art. 14, comma 15 e ss., della legge n. 526199 del 21 dicembre 1999 e dai suoi decreti attuativi del 2000;

Decreto Legislativo n. 297 del 19 novembre 2004 recante “Disposizioni sanzionatorie per la protezione delle DOP-IGP” che in parte sostituisce ed integra il quadro sanzionatorio contenuto nella legge n. 30190;

Provvedimento del 21 marzo 2007 nuova pubblicazione del “Disciplinare della DOP prosciutto di San Daniele” su GU n. 77 del 2 aprile 2007.

NB: il vecchio Regolamento (CEE) n. 2081192 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 51012006.

ALLEGATO 6

Pannelli a base di legno (aggiornato ad agosto 2008)					
(norme avente valenza commerciale)					
ente normativo	n°	parte	anno	foglio agg.to	titolo
UNI	6467		1969		Pannelli di legno compensato e paniforti. Termini e definizioni.
UNI	6467		1974	A58	Pannelli di legno compensato e paniforti. Termini e definizioni. Foglio aggiornamento
UNI	9714		1990		Pannelli a base di legno. Pannelli di lana di legno. Tipi, caratteristiche e prove.
UNI CEN/TS	635-4		2008		Pannelli di legno compensato - Classificazione in base all'aspetto delle facce - Parte 4: Parametri di attitudine alla finitura - Linee guida
UNI CEN/TS	1099		2008		Pannelli di legno compensato - Durabilità biologica - Guida per la valutazione dei pannelli di legno compensato per l'impiego nelle diverse classi di utilizzo
UNI CEN/TS	12872		2008		Pannelli a base di legno - Guida per l'utilizzo dei pannelli portanti nei pavimenti, nei muri e nelle coperture
UNI EN	300		2006		Pannelli di scaglie di legno orientate (OSB) - Definizioni, classificazione e specifiche
UNI EN	309		2005		Pannelli di particelle di legno - Definizione e classificazione
UNI EN	312		2004		Pannelli di particelle di legno - Specifiche
UNI EN	313	1	1997		Pannelli di legno compensato. Classificazione e terminologia. Classificazione.
UNI EN	313	2	2000		Pannelli di legno compensato. Classificazione e terminologia. Terminologia
UNI EN	314	2	1994		Pannelli di legno compensato. Qualità dell'incollaggio. Requisiti.
UNI EN	315		2002		Pannelli di legno compensato. Tolleranze dimensionali.
UNI EN	316		2000		Pannelli di fibra di legno - Definizione, classificazione e simboli
UNI EN	326	3	2004		Pannelli a base di legno - Campionamento, taglio e collaudo - Parte 3: Collaudo di un lotto isolato di pannelli
UNI EN	622	1	2004		Pannelli di fibra di legno - Specifiche - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN	622	2	2005		Pannelli di fibra di legno - Specifiche - Parte 2: Requisiti per pannelli duri
UNI EN	622	3	2005		Pannelli di fibra di legno - Specifiche - Parte 3: Requisiti per pannelli semiduri
UNI EN	622	4	1998		Pannelli di fibra di legno - Specifiche - Requisiti per pannelli teneri
UNI EN	622	5	2006		Pannelli di fibra di legno - Specifiche - Parte 5: Requisiti per pannelli ottenuti per via secca (MDF)
UNI EN	633		1994		Pannelli di particelle di legno legate con cemento. Definizione e classificazione.
UNI EN	634	1	1997		Pannelli di particelle di legno legate con cemento. Specifiche. Requisiti generali.

ALLEGATO 6

UNI EN	634	2	2007	Pannelli di particelle di legno legate con cemento - Specifiche - Parte 2: Requisiti dei pannelli di particelle di legno legate con cemento Portland ordinario per utilizzo in ambiente secco, umido e all'esterno
UNI EN	635	1	1996	Pannelli di legno compensato. Classificazione in base all'aspetto delle facce. Generalità.
UNI EN	635	2	1996	Pannelli di legno compensato. Classificazione in base all'aspetto delle facce. Latifoglie.
UNI EN	635	3	1996	Pannelli di legno compensato. Classificazione in base all'aspetto delle facce. Conifere.
UNI EN	636		2004	Pannelli di legno compensato - Specifiche
UNI EN	1084		1997	Pannelli di legno compensato. Classi di rilascio di formaldeide determinate con il metodo dell'analisi del gas.
UNI EN	12775		2002	Pannelli di legno massiccio - Classificazione e terminologia
UNI EN	12871		2003	Pannelli a base di legno - Specifiche prestazionali e requisiti per pannelli portanti utilizzati nei pavimenti, nei muri e nelle coperture
UNI EN	13017	1	2001	Pannelli di legno massiccio - Classificazione in base all'aspetto delle facce - Conifere
UNI EN	13017	2	2001	Pannelli di legno massiccio - Classificazione in base all'aspetto delle facce - Latifoglie
UNI EN	13353		2004	Pannelli di legno massiccio (SWP) - Requisiti
UNI EN	13810	1	2003	Pannelli a base di legno - Pavimenti flottanti - Requisiti e specifiche funzionali
UNI EN	13986		2005	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
UNI EN	14322		2005	Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente interno - Definizione, requisiti e classificazione
UNI EN	14354		2005	Pannelli a base di legno - Rivestimenti per pavimentazioni con piattacci di legno
UNI EN	14755		2006	Pannelli di particelle estrusi - Specifiche
UNI EN	15197		2007	Pannelli a base di legno - Pannello a fiocchi (flaxboards) - Specifiche
UNI ISO	8724		1993	Pannelli decorativi a base di sughero. Specificazioni.

ALLEGATO 7

Pavimentazioni di legno (aggiornato ad agosto 2008)			
(norme avente valenza commerciale)			
ente	n°	anno	Titolo
UNI	9339	1988	Blocchetti di legno per pavimentazioni. Caratteristiche e controlli.
UNI	11265	2007	Pavimentazioni di legno - Posa in opera - Competenze, responsabilità e condizioni contrattuali
UNI EN	13226	2004	Pavimentazioni di legno - Elementi di legno massiccio con incastri femmina e/ o maschio
UNI EN	13227	2004	Pavimentazioni di legno - Elementi di legno massiccio senza incastro
UNI EN	13228	2004	Pavimentazioni di legno - Elementi di legno massiccio con sistema di assemblaggio
UNI EN	13442	2003	Parquet e pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno - Determinazione della resistenza agli agenti chimici
UNI EN	13488	2004	Pavimentazioni di legno - Parquet mosaico
UNI EN	13489	2004	Pavimentazioni di legno - Elementi multistrato con incastro
UNI EN	13629	2004	Pavimentazioni di legno - Tavole pre- assemblate di legno massiccio di latifoglie
UNI EN	13647	2004	Parquet e pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno - Determinazione delle caratteristiche geometriche
UNI EN	13756	2004	Pavimentazioni di legno - Terminologia
UNI EN	13990	2004	Pavimentazioni di legno - Tavole di legno massiccio di conifere
UNI EN	14342	2005	Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
UNI EN	14761	2006	Pavimentazioni di legno - Parquet di legno massiccio - Lamelle posate di testa, lamelle posate di fianco e a cassero regolare
UNI EN	14762	2006	Pavimentazioni di legno - Procedure di campionamento per la valutazione di conformità
UNI EN	15468	2008	Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi a stampa diretta e con strato superficiale di resina - Specificazioni, requisiti e metodi di prova
UNI ISO	5329	1987	Blocchetti di legno per pavimentazioni. Terminologia.

ALLEGATO 8

Legno tondo e segati (aggiornato ad agosto 2008)					
(norme avente valenza commerciale)					
norme	n°	parte	anno	agg.	titolo
UNI	2835		1973		Nomenclatura delle specie legnose che vegetano spontanee in Italia.
UNI	2835		1984	FA147	Nomenclatura delle specie legnose che vegetano spontanee in Italia.
UNI	2854		1987		Nomenclatura delle specie legnose esotiche coltivate in Italia.
UNI	3517		1954		Nomenclatura dimensionale degli assortimenti legnosi di produzione nazionale.
UNI	3518		1954		Misurazione e cubatura degli assortimenti legnosi di produzione nazionale.
UNI	8662	1	1984		Trattamenti del legno. Termini generali.
UNI	8662	1	1984	A197	Trattamenti del legno. Termini generali.
UNI	8662	2	1986		Trattamenti del legno. Termini relativi all' impregnazione e alla preservazione.
UNI	8662	3	1986		Trattamenti del legno. Termini relativi all' essiccazione.
UNI	8828		1986		Segati di legno. Determinazione delle tensioni interne.
UNI	8829		1986		Segati di legno. Determinazione del gradiente di umidità.
UNI	8864		1987		Segati di legno. Tecniche di essiccazione. Termini e definizioni.
UNI	8939		1987		Segati di legno. Controllo dell' umidità' di un lotto.
UNI	8947		1987		Segati di legno. Individuazione e misurazione dei difetti da essiccazione.
UNI	9016		1987		Legno da ardere. Classificazione.
UNI	9017		1987		Legno da ardere. Determinazione delle caratteristiche energetiche.
UNI	9030		1987		Segati di legno. Qualita' di essiccazione.
UNI	9030		1990	A1	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 9030. Segati di legno. Qualita' di essiccazione.
UNI	9091	3	1987		Legno. Determinazione dell'umidità. Metodo per distillazione azeotropica.
UNI	9091	4	1989		Legno. Determinazione dell'umidità. Metodo igrometrico.
UNI	10396		1994		Legno multilaminare. Termini e definizioni.
UNI	10494		1995		Legno multilaminare. Determinazione delle caratteristiche fisiche.
UNI	10578		1997		Legno. Piallacci naturali e naturali trattati. Termini e definizioni.
UNI	10601		1997		Legno multilaminare. Difetti: termini, definizioni e cause principali.
UNI	10602		1997		Legno multilaminare. Tolleranze sulle dimensioni.
UNI	10651		1998		Legno - Piallacci naturali e naturali trattati - Determinazione delle caratteristiche fisiche
UNI	10668		1997		Servizi. Commercio del legno e prodotti derivati. Requisiti del servizio.
UNI	10769		1999		Legno - Piallacci naturali e naturali trattati - Tolleranze sulle dimensioni.

ALLEGATO 8

UNI	10770		1999		Legno - Piallacci naturali e naturali trattati - Difetti. Tipologie, definizioni e cause principali.
UNI	11035	1	2003		Legno strutturale - Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica: terminologia e misurazione delle caratteristiche
UNI	11035	2	2003		Legno strutturale - Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza e i valori caratteristici per tipi di legname strutturale italiani
UNI CEN/TS	12169		2008		Criteri per la valutazione della conformità di un lotto di segati di legno
UNI EN	336		2004		Legno strutturale - Dimensioni, scostamenti ammissibili
UNI EN	338		2004		Legno strutturale - Classi di resistenza
UNI EN	518		1997		Legno strutturale. Classificazione. Requisiti per le norme di classificazione a vista secondo la resistenza.
UNI EN	519		1997		Legno strutturale. Classificazione. Requisiti per il legno classificato a macchina secondo la resistenza e per le macchine classificatrici.
UNI EN	844	1	1998		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini generali comuni al legno tondo e ai segati.
UNI EN	844	2	1999		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini generali relativi al legno tondo
UNI EN	844	3	1998		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini generali relativi ai segati.
UNI EN	844	4	1999		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi all'umidità.
UNI EN	844	5	1999		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi alle dimensioni del legno tondo
UNI EN	844	6	1998		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi alle dimensioni dei segati.
UNI EN	844	7	1999		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi alla struttura anatomica del legno
UNI EN	844	8	1999		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi alle caratteristiche del legno tondo
UNI EN	844	9	1998		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi alle caratteristiche dei segati.
UNI EN	844	10	2000		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi alle alterazioni di colore e all'attacco da funghi
UNI EN	844	11	2000		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini relativi al degradamento da insetti
UNI EN	844	12	2002		Legno tondo e segati. Terminologia. Termini supplementari ed indice generale
UNI EN	975	1	1999		Segati di legno. Classificazione del legno di latifoglie in base all'aspetto. Quercia e Faggio
UNI EN	975	1	2000	A1	Foglio di aggiornamento alla UNI EN 975. Segati di legno. Classificazione del legno di latifoglie in base all'aspetto. Quercia e Faggio
UNI EN	975	2	2005		Segati di legno - Classificazione del legno di latifoglie in base all'aspetto - Parte 2: Pioppi

ALLEGATO 8

UNI EN	1309	1	1999		Legno tondo e segati - Metodo di misurazione delle dimensioni - Segati
UNI EN	1309	2	2006		Legnotondoesegati-Metododimisurazionedelle dimensioni-Parte 2: Legno tondo - Requisiti per la misurazione e regole per il calcolo del volume
UNI EN	1310		1999		Legno tondo e segati - Metodo di misurazione delle caratteristiche
UNI EN	1311		1999		Legno tondo e segati. Metodo di misurazione del degrado biologico.
UNI EN	1312		1999		Legno tondo e segati. Determinazione del volume di un lotto di segati di legno.
UNI EN	1313	1	1999		Legno tondo e segati. Dimensioni preferenziali e tolleranze. Segati di legno di conifere
UNI EN	1313	1	1999	A1	Foglio di aggiornamento alla UNI EN 1313. Legno tondo e segati. Dimensioni preferenziali e tolleranze. Segati di legno di conifere.
UNI EN	1313	2	2000		Legno tondo e segati. Dimensioni preferenziali e tolleranze. Segati di legno di latifoglie.
UNI EN	1315	1	1999		Classificazione dimensionale - Legno tondo di latifoglie
UNI EN	1315	2	1999		Classificazione dimensionale - Legno tondo di conifere.
UNI EN	1316	1	1999		Legno tondo di latifoglie - Classificazione qualitativa - Querce
UNI EN	1316	2	1999		Legno tondo di latifoglie - Classificazione qualitativa - Pioppo
UNI EN	1316	3	1999		Legno tondo di latifoglie - Classificazione qualitativa - Frassino e Aceri.
UNI EN	1611	1	2004		Segati di legno - Classificazione del legno di conifere in base all'aspetto. Parte 1: Abeti rossi, Abeti bianchi, Pini, Douglasia europei e Larici
UNI EN	1912		2007		Legno strutturale - Classi di resistenza - Assegnazione delle categorie visuali e delle specie
UNI EN	12246		2000		Classificazione qualitativa del legno utilizzato nei pallet e negli imballaggi
UNI EN	12248		2000		Segati di legno utilizzati negli imballaggi industriali. Dimensioni preferenziali e scarti ammissibili
UNI EN	12249		2000		Segati di legno utilizzati nei pallet. Scarti ammissibili e guida per le dimensioni
UNI EN	13183	1	2003		Umidità di un pezzo di legno segato - Determinazione tramite il metodo per pesata
UNI EN	13183	2	2003		Umidità di un pezzo di legno segato - Stima tramite il metodo elettrico
UNI EN	13183	3	2005		Umidità di un pezzo di legno segato - Parte 3: Stima tramite il metodo capacitativo
UNI EN	13307	1	2007		Segati a misura e profili semilavorati di legno per impieghi non strutturali - Parte 1: Requisiti
UNI EN	13556		2004		Legno tondo e segati - Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa

ALLEGATO 8

UNI EN	14915		2006	Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
UNI EN	14251		2004	Legno tondo strutturale - Metodi di prova
UNI EN	14298		2005	Segati di legno - Valutazione della qualità dell'essiccamento
UNI EN	14951		2006	Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio di latifoglie - Elementi profilati lavorati
UNI EN	15146		2007	Rivestimenti interni e esterni di pareti con elementi discontinui di legno massiccio di conifere - Profili realizzati senza incastrî maschio e femmina
UNI ENV	1927	1	2000	Classificazione qualitativa del legno tondo di conifere - Abeti rossi e Abeti bianchi
UNI ENV	1927	2	2000	Classificazione qualitativa del legno tondo di conifere - Pini
UNI ENV	1927	3	2000	Classificazione qualitativa del legno tondo di conifere - Larici e Douglasie
UNI ENV	12169		2002	Criteri per la valutazione di conformità di un lotto di segati di legno
UNI ENV	14464		2003	Segati di legno - Metodo per la misurazione della formazione di crosta
UNI ISO	1029		1984	Segati di conifere. Difetti. Classificazione.

ALLEGATO 9

Norme tecniche sui biocombustibili solidi (aggiornato ad agosto 2008)		
numero	data	titolo
UNI CEN/TS 14588:2005	5/1/2005	Biocombustibili solidi - Terminologia, definizioni e descrizioni
UNI CEN/TS 14588:2005	5/16/2006	Biocombustibili solidi - Terminologia, definizioni e descrizioni
UNI CEN/TS 14774-1:2005	11/10/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per determinare l'umidità - Metodo di essiccazione in stufa - Parte 1: Umidità totale - Metodo di riferimento
UNI CEN/TS 14774-2:2005	11/10/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per determinare l'umidità - Metodo di essiccazione in stufa - Parte 2: Umidità totale - Metodo semplificato
UNI CEN/TS 14774-3:2005	11/10/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per determinare l'umidità - Metodo di essiccazione in stufa - Parte 3: Umidità del campione per l'analisi generale
UNI CEN/TS 14775:2005	10/27/2005	Biocombustibili solidi - Metodo per la determinazione del contenuto di ceneri
UNI CEN/TS 14778-1:2006	1/31/2006	Biocombustibili solidi - Campionamento - Parte 1: Metodi di campionamento
UNI CEN/TS 14778-2:2005	10/27/2005	Biocombustibili solidi - Campionamento - Parte 2: Metodi di campionamento di materiale particolato trasportato su autocarri
UNI CEN/TS 14779:2005	10/27/2005	Biocombustibili solidi - Campionamento - Metodi di preparazione dei piani di campionamento e dei certificati di campionamento
UNI CEN/TS 14780:2005	10/27/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per la preparazione del campione
UNI CEN/TS 14918:2005	11/10/2005	Biocombustibili solidi - Metodo per la determinazione del potere calorifico
UNI CEN/TS 14961:2005	7/1/2005	Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile
UNI CEN/TS 15103:2005	10/13/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della massa volumica apparente
UNI CEN/TS 15104:2005	10/13/2005	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di carbonio, idrogeno e azoto - Metodi strumentali
UNI CEN/TS 15105:2005	10/13/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione del contenuto di cloro, sodio e potassio solubili in acqua
UNI CEN/TS 15148:2006	2/16/2006	Biocombustibili solidi - Metodo per la determinazione del contenuto di sostanze volatili
UNI CEN/TS 15149-1:2006	3/28/2006	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della distribuzione granulometrica - Parte 1: Metodo del vaglio oscillante con apertura maggiore o uguale a 3,15 mm
UNI CEN/TS 15149-2:2006	3/28/2006	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della distribuzione granulometrica - Parte 2: Metodo del vaglio vibrante con apertura minore o uguale a 3,15 mm

ALLEGATO 9

UNI CEN/TS 15149-3:2006	3/28/2006	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della distribuzione granulometrica - Parte 3: Metodo del vaglio rotativo
UNI CEN/TS 15150:2005	10/13/2005	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della massa volumica delle singole particelle
UNI CEN/TS 15210-1:2006	9/14/2006	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della durabilità meccanica di pellet e di bricchette - Parte 1: Pellet
UNI CEN/TS 15210-2:2006	9/14/2006	Biocombustibili solidi - Metodi per la determinazione della durabilità meccanica di pellet e di bricchette - Parte 2: Bricchette
UNI CEN/TS 15234:2006	9/14/2006	Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile
UNI CEN/TS 15289:2006	9/14/2006	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di zolfo e di cloro
UNI CEN/TS 15290:2006	10/5/2006	Biocombustibili solidi - Determinazione dei macroelementi
UNI CEN/TS 15296:2006	10/5/2006	Biocombustibili solidi - Calcolo su basi differenti dei risultati analitici
UNI CEN/TS 15297:2006	9/14/2006	Biocombustibili solidi - Determinazione dei microelementi
UNI CEN/TS 15370-1:2006	12/14/2006	Biocombustibili solidi - Metodo per la determinazione della fusibilità delle ceneri - Parte 1: Metodo delle temperature caratteristiche
UNI CEN/TS 15405:2007	1/11/2007	Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione della massa volumica di pellet e bricchette
UNI EN 14785:2006	10/19/2006	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova
UNI/TS 11263:2007	11/27/2007	Biocombustibili solidi - Caratterizzazione del pellet a fini energetici
UNI/TS 11264:2007	11/27/2007	Biocombustibili solidi - Caratterizzazione di legna da ardere, bricchette e cippato

ALLEGATO 10

Norme tecniche su carta e cartone (aggiornato ad agosto 2008)		
numero	data	titolo
DIN 54604-1	Jan-88	Testing of paper and board. Determination of starch content. Enzymatic analysis of native starch content
UNI 6438-1:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione delle proprietà di trazione. Metodo a velocità costante di applicazione del carico.
UNI 6439:2006	11/23/2006	Prove sulla carta e sul cartone - Determinazione della resistenza allo strappo della superficie per mezzo dell'apparecchio I.G.T.
UNI 7622:1986	9/30/1986	Carta, cartone e paste. Determinazione del fattore di riflettanza diffusa.
UNI 7623:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione del fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco ISO).
UNI 7624:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione dell' opacità su fondo carta. Metodo di riflessione in luce diffusa.
UNI 7627:2007	8/2/2007	Prove su carta e cartone patinati - Valutazione dell'assorbimento agli inchiostri porometrici
UNI 7628:2007	8/2/2007	Prove su carta e cartone patinati - Determinazione dell'uniformità superficiale
UNI 7631:1976	12/31/1976	Prove su carta. Esecuzione tipografica di stampe di prova a fondo pieno. Metodo generale.
UNI 7706:1989	9/30/1989	Carta e cartone. Termini e definizioni.
UNI 8170:1981	3/31/1981	Prove su carta. Determinazione del fabbisogno d'inchiostro.
UNI 8171:1981	3/31/1981	Prove su carta e cartoncino. Determinazione del liscio di stampa.
UNI 8173:1981	3/31/1981	Prove su carta e cartone. Determinazione del contrasto di densità di stampe eseguite con inchiostro nero.
UNI 8444:1983	3/31/1983	Prove su cartone, prodotti cartotecnici e carta per la fabbricazione del cartone ondulato. Determinazione della resistenza alla perforazione.
UNI 8984:1987	9/30/1987	Carta e cartone. Determinazione delle rigidità a flessione. Metodo per risonanza.
UNI 9070:1994	4/30/1994	Carta e cartone. Determinazione della resistenza a flessione.
UNI 9071:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione del fattore di riflettanza diffusa Z dei materiali bianchi fluorescenti (grado di bianco Z).
UNI 9072:1986	9/30/1986	Carta. Determinazione della resistenza alla piegatura. Metodo Schopper.
UNI 9073:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione della resistenza allo strappo superficiale per mezzo di cere Dennison.
UNI 9078:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione dell' indice di collatura all'inchiostro da scrivere. Metodo ai tratti incrociati.
UNI 9079:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Determinazione del contrasto di densità della traccia delle carte autocopianti (copiabilità) per mezzo dell'apparecchio IGT.

ALLEGATO 10

UNI 9080:1986	9/30/1986	Carta e cartone. Invecchiamento accelerato. Trattamento al calore secco.
UNI 9439:1989	4/30/1989	Carta e cartone. Determinazione della resistenza di legame interfibra all'interno di una carta o di un cartone.
UNI 9748:1990	6/30/1990	Carta e cartone. Determinazione delle proprietà microbiologiche. Conteggio batteriologico totale delle colonie ottenute a 30 Gradi Centigradi.
UNI 9802:1990	11/30/1990	Carta. Determinazione del coefficiente di attrito statico (metodo del piano inclinato).
UNI 9906:1991	11/30/1991	Carta e cartone. Determinazione della resistenza alla penetrazione dei grassi. Metodo all'olio di cocco.
UNI 10177:1993	3/1/1993	Carta, cartone e paste. Determinazione del pH degli estratti acquosi.
UNI 10178:1993	3/1/1993	Carta, cartone e paste. Determinazione della conducibilità degli estratti acquosi.
UNI 10179-1:1993	3/31/1993	Carta, cartone e paste. Determinazione dei cloruri solubili in acqua. Metodo generale.
UNI 10179-2:1993	3/31/1993	Carta, cartone e paste. Determinazione dei cloruri solubili in acqua. Metodo per prodotti di purezza elevata.
UNI 10180:1993	3/1/1993	Carta, cartone e paste. Determinazione dei solfati solubili in acqua. Metodo per titolazione.
UNI 10183:1993	3/1/1993	Carta e cartone. Determinazione della riserva alcalina.
UNI 10184:1993	3/1/1993	Carta e cartone. Determinazione della rigidità a flessione mediante metodi statici. Criteri generali.
UNI 10254:1993	7/31/1993	Carta e paste. Determinazione del contenuto di manganese. Metodo fotometrico al periodato di sodio e spettrometrico per assorbimento atomico a fiamma.
UNI 10325:1994	2/28/1994	Carta e paste. Determinazione del contenuto di alluminio solubile. Metodo spettrofotometrico ad assorbimento atomico a fiamma.
UNI 10326:1994	2/28/1994	Carta e cartone. Determinazione dell'aderenza.
UNI 10327:1994	2/28/1994	Carta. Misurazione delle variazioni dimensionali dopo immersione in acqua.
UNI 10399:1994	9/30/1994	Carta e cartone. Resistenza alla compressione. Prova con morsetti a distanza ravvicinata.
UNI 11124:2004	11/1/2004	Carta e cartone - Determinazione della resistenza all'assorbimento dei grassi
UNI 11124:2005	11/2/2004	Carta e cartone - Determinazione della resistenza all'assorbimento dei grassi
UNI EN 643:2002	10/1/2002	Carta e cartone - Lista europea delle qualità normative di carta e cartone da macero
UNI EN 644:2000	7/31/2000	Carta - Formati non squadati - Designazione e tolleranze per la serie principale e la serie supplementare, espressione della direzione di macchina
UNI EN 645:1994	7/31/1994	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti. Preparazione dell'estratto in acqua fredda.

ALLEGATO 10

UNI EN 646:2006	1/23/2007	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione della solidità del colore della carta e del cartone colorati
UNI EN 647:1994	7/31/1994	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti. Preparazione dell'estratto in acqua calda.
UNI EN 648:2007	8/28/2007	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione della solidità della carta e del cartone trattati con sbiancanti fluorescenti
UNI EN 920:2001	6/30/2001	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione del contenuto di materie secche in un estratto acquoso.
UNI EN 1104:2005	11/29/2005	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione del trasferimento dei costituenti antimicrobici
UNI EN 1230-1:2002	6/1/2002	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Analisi sensoriale - Odore
UNI EN 1230-2:2003	3/1/2003	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Analisi sensoriale - Retrogusto o retro-odore (estranei)
UNI EN 1541:2002	3/1/2002	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione della formaldeide in un estratto acquoso
UNI EN 12281:2004	12/1/2004	Carta per stampa e per ufficio - Requisiti per carta per copie con procedimento di riproduzione con toner secco
UNI EN 12283:2004	12/1/2004	Carta per stampa e per ufficio - Determinazione dell'adesione del toner
UNI EN 12497:2005	11/29/2005	Carta e cartone - Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione del mercurio in un estratto acquoso
UNI EN 12498:2005	11/29/2005	Carta e cartone - Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione del cadmio e del piombo in un estratto acquoso
UNI EN 12858:2000	12/31/2000	Carta - Carta per stampa e per ufficio - Requisiti per moduli continui
UNI EN 13593:2003	6/1/2003	Imballaggi - Sacchi di carta per la raccolta dei rifiuti domestici - Tipi, requisiti e metodi di prova
UNI EN 13676:2002	3/1/2002	Carta e cartone trattati in superficie con polimeri, destinati al contatto con alimenti - Rivelazione di punti di spillo
UNI EN 14054:2003	12/1/2003	Imballaggi - Imballaggi di carta e cartone - Progettazione delle scatole di imballaggio
UNI EN 14086:2003	6/1/2003	Carta e cartone - Misurazione del lucido speculare - Brillantezza a 45° con un fascio parallelo, metodo DIN
UNI EN 14338:2005	8/24/2006	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Condizioni per la determinazione della migrazione dalla carta e del cartone utilizzando ossido di polifenilene modificato come simulante alimentare

ALLEGATO 10

UNI EN 14719:2005	11/29/2005	Pasta, carta e cartone - Determinazione del contenuto di diisopropilnaftalene (DIPN) mediante estrazione con solvente
UNI EN 15519:2008	7/10/2008	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Preparazione di un estratto a solvente organico
UNI EN 20187:1994	5/31/1994	Carta, cartone e paste. Atmosfera normale per il condizionamento e la prova e procedimento per il controllo dell'atmosfera e del condizionamento dei campioni.
UNI EN 20287:1995	4/30/1995	Carta e cartone. Determinazione dell'umidità. Metodo per essiccamento in stufa.
UNI EN 20534:1994	5/31/1994	Carta e cartone. Determinazione dello spessore e della massa volumica di fogli singoli o di fogli in mazzetta.
UNI EN 20535:1995	4/30/1995	Carta e cartone. Determinazione dell'assorbimento d'acqua. Metodo Cobb.
UNI EN 21974:1995	4/30/1995	Carta. Determinazione della resistenza alla lacerazione (Metodo Elmendorf).
UNI EN 26590-1:1993	6/30/1993	Imballaggi. Sacchi - Vocabolario e tipi. Sacchi di carta.
UNI EN 26591-1:1993	10/31/1993	Imballaggi. Sacchi. Descrizione e metodo di misurazione. Sacchi di carta vuoti.
UNI EN 26599-1:1993	11/30/1993	Imballaggi. Sacchi - Condizionamento per le prove. Sacchi di carta.
UNI EN 27965-1:1994	1/31/1994	Imballaggi. Sacchi - Prova di caduta. Sacchi di carta.
UNI ENV 1798:1997	3/31/1997	Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti. Determinazione di 7 policlorobifenili (PCB) specificati.
UNI ENV 12281:1999	9/30/1999	Carta - Carta per stampa e per ufficio - Requisiti per carta per copie con procedimento di riproduzione con toner secco
UNI ENV 12282:1998	6/30/1998	Carta - Carta per stampa e per ufficio - Determinazione dello spolvero dei bordi.
UNI ENV 12283:1998	6/30/1998	Carta - Carta per stampa e per ufficio - Determinazione dell'adesione del toner.
UNI ENV 12448:1998	6/30/1998	Carta - Carta per stampa e per ufficio - Determinazione del coefficiente di attrito statico.
UNI ENV 12497:1998	9/30/1998	Carta e cartone - Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione del mercurio in un estratto acquoso.
UNI ENV 12498:1998	2/28/1998	Carta e cartone - Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti - Determinazione del cadmio, del piombo e del cromo in un estratto acquoso
UNI EN ISO 186:2003	4/1/2003	Carta e cartone - Campionamento per determinare la qualità media
UNI EN ISO 534:2005	8/1/2005	Carta e cartone - Determinazione dello spessore, della massa volumica e del volume specifico
UNI EN ISO 536:1998	3/31/1998	Carta e cartone - Determinazione della grammatura.

ALLEGATO 10

UNI EN ISO 1924-2:1997	3/31/1997	Carta e cartone. Determinazione delle proprietà di trazione. Metodo a gradiente costante di allungamento.
UNI EN ISO 2758:2004	10/1/2004	Carta - Determinazione della resistenza allo scoppio
UNI EN ISO 3037:2007	10/11/2007	Cartone ondulato - Determinazione della resistenza a compressione verticale a colonna (metodo con i bordi non trattati con paraffina)
UNI EN ISO 7263:1997	3/31/1997	Carta da ondulare. Determinazione della resistenza alla compressione in piano dopo ondulazione in laboratorio.
UNI EN ISO 8254-1:2004	5/1/2004	Carta e cartone - Misurazione del lucido speculare - Lucido a 75° con un fascio convergente, metodo TAPPI
UNI EN ISO 8254-2:2003	6/1/2003	Carta e cartone - Misurazione del lucido speculare - Brillantezza a 75° con un fascio parallelo, metodo DIN
UNI EN ISO 8351-1:1996	10/31/1996	Imballaggi. Metodo di specificazione per sacchi. Sacchi di carta.
UNI EN ISO 8367-1:1996	10/31/1996	Imballaggi. Tolleranze dimensionali per sacchi destinati a scopi diversi. Sacchi di carta.
UNI EN ISO 15318:2001	7/31/2001	Pasta, carta e cartone - Determinazione di 7 policlorobifenili (PCB) specificati
UNI EN ISO 15320:2004	10/1/2004	Pasta, carta e cartone - Determinazione di pentaclorofenolo in un estratto acquoso
UNI EN ISO 15755:2004	4/1/2004	Carta e cartone - Valutazione dei contaminanti.
UNI ISO 777:2005	12/13/2005	Carta, cartone e pasta - Determinazione di calcio solubile in acido
UNI ISO 778:2005	12/13/2005	Carta, cartone e pasta - Determinazione di rame solubile in acido
UNI ISO 779:2005	12/13/2005	Carta, cartone e pasta - Determinazione di ferro solubile in acido
UNI ISO 1762:2005	8/1/2005	Carta, cartone e paste - Determinazione del residuo (cenere) dopo incenerimento a 525 °C
UNI ISO 2469:2008	3/6/2008	Carta, cartone e paste - Misurazione del fattore di riflettanza diffusa
UNI ISO 3783:2008	1/17/2008	Carta e cartone - Determinazione della resistenza allo strappo superficiale - Metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico)
UNI ISO 5627:2005	12/13/2005	Carta e cartone - Determinazione del liscio (Metodo Bekk)
UNI ISO 5630-3:2005	8/1/2005	Carta e cartone - Invecchiamento accelerato - Trattamento al calore umido a 80 °C e 65% di umidità relativa
UNI ISO 5636-1:2005	12/13/2005	Carta e cartone - Determinazione della permeabilità all'aria (campo di misura medio) - Parte 1: Metodo generale
UNI ISO 5636-3:2005	12/13/2005	Carta e cartone - Determinazione della permeabilità all'aria (campo di misura medio) - Parte 3: Metodo Bendtsen
UNI ISO 5636-5:2005	12/13/2005	Carta e cartone - Determinazione della permeabilità all'aria e della resistenza all'aria (campo di misura medio) - Parte 5: Metodo Gurley
UNI ISO 6588-1:2008	4/10/2008	Carta, cartone e paste - Determinazione del pH degli estratti acquosi - Parte 1: Estrazione a freddo

ALLEGATO 10

UNI ISO 6588-2:2008	4/10/2008	Carta, cartone e paste - Determinazione del pH degli estratti acquosi - Parte 2: Estrazione a caldo
UNI ISO 8787:2006	11/16/2006	Carta e cartone - Determinazione dell'ascensione capillare - Metodo Klemm
UNI ISO 8791-1:2005	12/13/2005	Carta e cartone - Determinazione del ruvido/liscio (metodi per perdita d'aria) - Parte 1: Metodo generale
UNI ISO 8791-2:2005	12/13/2005	Carta e cartone - Determinazione del ruvido/liscio (metodi per perdita d'aria) - Parte 2: Metodo Bendtsen

ALLEGATO 11

IMBALLAGGIO

Le differenti tipologie di imballo delle merci:

Imballo PRIMARIO (unità prodotto)

Imballo SECONDARIO (unità commerciale)

Imballo TERZIARIO (Unità logistica)

IL PALLET

Il pallet rappresenta la più piccola unità di carico universalmente riconosciuta ed è rappresentato da un supporto piano in legno in materiale plastico (anche riciclato) di dimensioni standard (vedasi norma UNI), utilizzato per il trasporto delle merci.

In generale si distinguono quattro tipi di gestione pallet:

- il sistema di scambio Euro-pallet standardizzato (ne esistono sostanzialmente di due tipologie EUR e EPAL e vengono marchiati sui lati per una loro facile identificazione)
- la scelta del pallet a perdere
- il sistema di locazione
- la gestione del parco pallet.

In commercio ne esistono di diverse tipologie:

- REVERSIBILI
- NON REVERSIBILI
- DUE VIE INFORCABILI
- QUATTRO VIE INFORCABILI
- A PERDERE
- A RENDERE (EUR , EPAL)
- A NOLEGGIO (PALLET POOLING)
- In plastica, cartone, metallo

LOGISTICA DI MAGAZZINO E CONTRATTI DI OUTSOURCING

le principali forme d'affidamento prevedono tre possibili situazioni operative: gestione operativa presso magazzino di proprietà; magazzino presso cliente o magazzino affittato all'esterno della struttura da operatore logistico.

Le forme di contratto sono molto diversi come impostazione e come tipologia di attività:

1. DEPOSITO (PURO STOCCAGGIO) vedi Codice Civile art.1766 e seguenti. La prestazione nella maggior parte dei casi viene definita sulla base del parametro euro/mq mese o se si tratta di merce su pallet in euro/mq giorno o mese.
2. LOGISTICA (è un prodotto/servizio industriale) per format vedi contratto di servizi logistici formulato da assologistica (www.assologistica.it)

I fornitori di servizi logistici:

- per categoria merceologica

abbigliamento
ADR – merci pericolose e prodotti chimici
Alimentari deperibili
Alimentari non deperibili
automotive
beverage
edilizia
editoria/carta
elettronica elettrodomestici, apparecchiature
farmaceutici/cosmesi
GDO
Industriale
mobili complementi d'arredo

- per tipologia di servizio trasporti a carico completo

trasporto secondario (espresso – collettame)
servizi logistici di magazzino

- per area geografica (Regione – Stato)

Modi di trasporto offerti: gomma, ferro, aria, mare, intermodale (terrestre-marittimo)

Servizi di trasporto: per modalità si potrebbe indicare le diverse forme di allestimento dell'automezzo ad esempio industriale, scarrabili/casse mobili, container, isoteramico, frigo, cisterna

Aree geografiche servite: Italia, Europa UE Europa Est, America, China, etc (eventualmente esplicitare i singoli Paesi)

Soluzioni distributive: distribuzione a flessibile, primaria, secondaria, navette, groupage, consegne in linea, distribuzione urbana

Livelli servizio assicurati: (ad es. 48 ore tutta Italia, 72 ore Europa)

Servizi logistici offerti: allestimento, confezionamento, imballaggio, controllo di qualità, etc a seconda dei servizi offerti (inserendo tutto ciò che non è trasporto)

Il contratto di logistica contempla numerose attività e servizi aggiuntivi oltre al deposito della merce.

La prestazione nella maggior parte dei casi fa riferimento all'unità di misura scelta dal committente (PALLET, COLLO, KG, MC. UNITA' DI PRODOTTO).

Cabotaggio:

Trasporto da un punto all'altro all'interno dei confini nazionali da vettore extra comunitario.

LE INFRASTRUTTURE NEL TRASPORTO

Autoporto: Infrastruttura al servizio del solo trasporto su strada. Di solito è situato alla frontiera e dispone di aree riservate alle aziende di autotrasporto in conto terzi per la sosta, la presa e la consegna, il consolidamento e il deconsolidamento dei carichi. In particolare, l'attività maggiormente rappresentata è il trasporto di collettame con le connesse funzioni di riordino e smistamento dei colli, più che il deposito e il magazzino. Nella struttura non sono presenti forme di intermodalità; inoltre vengono erogati anche servizi a carattere generale, agli autisti ed ai mezzi, quali ristoranti, banche, autofficine.

Centro merci: Infrastruttura puntuale comprendente in genere un raccordo ferroviario, impianti per autotrasportatori e spedizionieri, magazzini per la manipolazione e il deposito delle merci. Nel centro merci si concentrano più operatori per sfruttare i vantaggi derivanti dalla vicinanza ed integrare le attività. Sono strutture destinate al trasporto intermodale, generalmente di non grandi dimensioni, gestite da privati e che tendono a modificare la loro denominazione mutuando quella di altre strutture di rango superiore.

Centro servizi logistici: Struttura pubblica o privata, dotata di strumenti e tecnologie informatiche e telematiche di rete, che nasce per rispondere alle esigenze logistico-informatiche e di formazione specifiche di una comunità, un'azienda, un distretto, un'area geografica.

City logistics center: Infrastruttura finalizzata alla distribuzione urbana delle merci, ovvero struttura in cui concentrare i flussi di merci per poi ottimizzare percorsi e consegne all'interno dell'area urbana. Dotata di terminale, in esso trovano sede aziende di corrieri, di spedizionieri e di raccolta e distribuzione delle merci, che effettuano il consolidamento dei carichi raccolti nell'area metropolitana limitrofa, per inviarli ai luoghi di destinazione, oppure il deconsolidamento dei carichi in arrivo, per poi distribuirli nel bacino metropolitano stesso.

Distripark: Complesso logistico retroportuale, dotato di strutture di stoccaggio e di distribuzione delle merci, in grado di fungere da elemento di interscambio fra diverse modalità di trasporto e da anello di congiunzione fra industria e servizi. Di solito è localizzato in una zona franca.

Interporto: Infrastruttura di grandi dimensioni che, oltre a consentire concretamente il trasporto combinato e intermodale, offre una quantità di servizi connessi alla manipolazione e al trattamento della merce. Deve essere dotato di uno scalo ferroviario, di una sede doganale, di magazzini e di strutture di collegamento con la rete stradale, con porti ed aeroporti di una determinata area geografica.

Magazzini generali: Consentono l'interscambio merci ed assolvono anche a funzioni di stoccaggio, deposito, custodia, garanzia e supporto al credito commerciale.

Piattaforme logistiche: Infrastrutture in cui sono realizzati servizi di logistica avanzata. Ubicate in bacini di utenza dove si concentra la domanda di servizi logistici, sono destinate a soddisfare le necessità di operatori che offrono servizi logistici terziarizzati, nonché delle aziende che producono o commercializzano beni e che svolgono in proprio questi servizi. Si tratta pertanto di luoghi di lavorazione (quasi-manufacturing) e movimentazione in grado di generare alto valore aggiunto alle merci.

TERMINOLOGIA RELATIVA AI TRASPORTI MARITTIMI

Le unità di carico:

Container: Unità di carico sovrapponibile per il trasporto intermodale della merce. L'Institute of Standardization Organization (ISO) ha stabilito quattro misure principali (10, 20, 30 e 40 piedi) che si differenziano per la lunghezza. Esistono vari tipi di container: aereo, marittimo, terrestre, grande e a grandissima capacità.

Container a grande capacità: Container a norma ISO per quanto riguarda lunghezza e larghezza, ma con altezza fuori norma (9'6", ossia 2,9 m. anziché 8', ossia 2,44 m.). Soltanto il tipo da 40' (12,20 m.) è preso in considerazione.

Container a grandissima capacità: Container non standardizzato ISO né in lunghezza né in larghezza. Le sue dimensioni, variabili, possono raggiungere in lunghezza 45' (13,72 m.) ovvero 48' (14,64 m.), ovvero 53' (16,10 m.).

Container on railroad flatcar (COFC): Coordinamento via terra e mare della movimentazione di merci attraverso container.

I PORTI

Porto commerciale: Porto merci e passeggeri.

Porto Gateway: Rappresenta la porta d'ingresso continentale del traffico marittimo oceanico e possiede un saldo collegamento con il sistema logistico complessivo.

Porto Hub: Terminale di traffico oceanico che non necessita di collegamenti diretti con il sistema terrestre perché opera il trasbordo (transshipment o traffico mare-mare) dalle navi portacontainer madre alle navette feeder dirette verso le varie destinazioni locali.

Porto industriale: È legato all'attività di produzione di un'industria.

Porto regionale o feeder: Rappresenta la porta di accesso, per i carichi smistati dai porti hub, verso un hinterland più o meno vasto e coordina, grazie all'intermodalità dei vari mezzi di trasporto, la consegna delle merci agli utenti finali ricadenti nella propria area di influenza.

Post Panamax: Nave portacontainer di quarta generazione

Terminal intermodali: Hanno la funzione di trasferire le unità di carico fra i mezzi di trasporto e devono presentare aree adeguate dimensionate e strutturate per la sosta dei mezzi e per la movimentazione sia dei veicoli che delle unità per il carico (semirimorchi, casse mobili, container). Tali strutture possono essere gestite direttamente da società pubbliche e private.

TERMINI IN USO NELLO SHIPPING:

Ro-Ro: Roll on, Roll off. Possibilità per un semitrailer di trasbordare su una nave o su un treno.

Ro-Ro Container Ship: Nave portacontaineri fornita anche di accesso per imbarco mezzi rotabili.

Rotta: Via di comunicazione marittima o aerea.

Rottura di carico: Manipolazione dei carichi nelle operazioni

Shipowner: Armatore.

Shipper: Caricatore, speditore.

Shipping Agent: Agente marittimo.

Shipping Company: Compagnia di navigazione.

Shipyards: Cantiere navale.

Short Sea Shipping (Sss): Navigazione a corto raggio. Esprime il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti nazionali, tra porti situati nell'Europa geografica o tra questi ultimi e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell' Europa.

Shuttle: Treni navetta per il trasporto merci che viaggiano senza soste intermedie tra due scali alla velocità di 120 km/h.

Slot: Cella di una nave predisposta per il carico di container, casse mobili, semirimorchi. Nel linguaggio aeroportuale, invece, uno slot, detto anche banda oraria, è il tempo programmato di arrivo o di partenza, ad una data assegnata, di un movimento aereo in un dato aeroporto.

Stacking: Sovrapposizione di unità di carico intermodali.

Stato membro di esportazione: Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.

Stazza: Volume complessivo dei locali interni di una nave mercantile. Si distinguono la stazza lorda, che comprende tutti gli spazi chiusi, compresi quelli non utilizzabili per il carico, e la stazza netta, data dal volume utile commerciale della nave, che si ricava dalla stazza lorda detraendo gli spazi non utilizzabili per il carico merci.

Stivaggio: Operazioni di carico/scarico della merce in/da una unità di carico di trasporto intermodale.

Stoccaggio: Conservazione in un deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo.

Terminal operator: Terminalista, ovvero società che si incarica della gestione di un terminal.

Teu: Twenty equivalent unit. Unità di misura dei container equivalente a 20 piedi (6,10 m).

Transshipment: Trasbordo di container da una nave all'altra

Transporto combinato: Trasporto intermodale le cui percorrenze europee si effettuano principalmente per ferrovia, vie navigabili, o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possibili, sono realizzati su strada.

Trasporto intermodale: Trasferimento di una merce che utilizza più modi di trasporto ma con una stessa unità di carico. L'unità di carico può essere un veicolo stradale ovvero una unità di trasporto intermodale (container, o cassa mobile ovvero semirimorchio).

Trasporto intermodale accompagnato: Trasporto di un complesso veicolare stradale completo, accompagnato dal conducente, su di un'altra modalità (ad es. treno o traghetto).

Trasporto intermodale non accompagnato: Trasporto di veicoli stradali o di loro parti su di un'altra modalità, senza la presenza del conducente.

Trasporto multimodale: Trasferimento di una merce che utilizza almeno due modi di trasporto diversi

Unità di carico: Termine generico per indicare i moduli di carico utilizzati per il trasporto. Per il trasporto intermodale si intende il container, la cassa mobile e il semirimorchio.

Unità di traffico (UT): Unità di misura dei trasporti (veicoli-chilometri, passeggeri-chilometri, viaggiatori-chilometri, tonnellate-chilometri).

Unitizzazione: Consolidamento dei carichi in un'unica grande unità di trasporto intermodale ai fini di una più agevole movimentazione.

UTI: Unità di trasporto intermodale.

UNITÀ DI MISURA NEL TRASPORTO

Tonnellata: Nel sistema metrico decimale è una misura di peso e di massa equivalente a 1000 kg.

Tonnellata-chilometro (tonn-km): Unità di traffico corrispondente al percorso di una tonnellata per un chilometro. Questa unità di misura deve essere sempre qualificata come: lorda totale, lorda rimorchiata, netta, ecc.

Tonnellata-chilometro lorda rimorchiata: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di un treno, o di altro materiale rotabile, esclusa la motrice, per un chilometro.

Tonnellata-chilometro lorda totale: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di un treno, o di altro materiale rotabile, compreso il peso della motrice, per un chilometro.

Tonnellata-chilometro netta: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di merce (peso netto del carico compreso eventualmente il peso dell'imballaggio, delle palette, del container, ecc.) per una distanza reale di un chilometro.

Tonnellata -chilometro tassata: Unità di misura del traffico che corrisponde al trasporto di una tonnellata di peso tassabile per una distanza tassabile di un chilometro.

Tonnellata -chilometro virtuale totale: Unità di misura derivata dalla tonnellata-chilometro lorda complessiva, sostituendo alla distanza effettivamente percorsa quella virtuale.

Tonnellata spedita: Tonnellate di merci aventi l'origine del trasporto sulla rete.

Tonnellata trasportata: Tonnellate di merci trasportate sulla rete, che possono provenire anche da altre reti.

Avvertenza:

Incoterms 2000 e Norme ed usi uniformi CCI sono disponibili solo nella versione cartacea

INDICE

Presentazione	pag.	3
Relazione introduttiva	»	5
Composizione Commissione e Comitati Tecnici	»	7
Premessa	»	11
TITOLO I Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere	»	13
Qualifiche e denominazioni	»	15
Clausole principali	»	16
Mediazione	»	17
TITOLO II Comunioni tacite familiari	»	19
TITOLO III Compravendita e locazione di immobili urbani	»	23
Capitolo 1 Compravendita di beni immobili urbani e aree fabbricabili	»	25
Capitolo 2 a) Locazione di immobili urbani	»	25
b) Locazione di ville o appartamenti ammobiliati per soggiorno estivo nelle località ricadenti nell'ambito turistico dell'Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo di Lignano Sabbiadoro e della laguna di Marano	»	28
Capitolo 3 Affitto e/o cessione di Aziende industriali e commerciali	»	31
TITOLO IV Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici	»	33
Capitolo 1 Compravendita di fondi rustici (case e terreni)	»	35
Capitolo 2 Affitto di fondi rustici	»	35
Capitolo 3 Conduzione a mezzadria	»	35
Capitolo 4 Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	»	35
Capitolo 5 Conduzione a colonia migliorarla	»	36
Capitolo 6 Conduzione in enfiteusi	»	36
Capitolo 7 Altre forme di conduzione	»	36

TITOLO V	Compravendita di prodotti»	37
Capitolo 1	Prodotti della zootecnia»	39
	a) bestiame.....»	39
	b) pollame vivo.....»	46
	c) uova.....»	47
	d) bozzoli freschi.....»	48
	Contratti per bozzoli italiani ad essiccazione completa...»	50
Capitolo 2	Prodotti dell'agricoltura»	53
	a) cereali.....»	53
	b) uva.....»	56
	c) fieni.....»	57
	d) paglia di frumento.....»	59
Capitolo 3	Prodotti della silvicoltura, legnami e prodotti per brucio»	60
	Legna da ardere.....»	60
	Bricchette di biocombustibile.....»	61
	Pellet di biocombustibile.....»	62
Capitolo 4	Prodotti della caccia e della pesca»	65
Capitolo 5	Prodotti delle industrie estrattive»	65
Capitolo 6	Prodotti delle industrie alimentari»	66
	a) riso brillato.....»	66
	b) farina, semola e sottoprodotti della macinazione.....»	66
	c) paste.....»	66
	d) prodotti della panetteria.....»	66
	e) zucchero e prodotti dolciari.....»	66
	f) carni fresche, congelate, preparate e frattaglie.....»	66
	g) pesci preparati.....»	66
	h) prodotti surgelati.....»	66
	i) conserve alimentari.....»	66
	l) latte e derivati.....»	66
	m) olio d'oliva.....»	66
	n) oli grassi vegetali per usi alimentari industriali.....»	67
	o) oli e grassi animali per usi alimentari e industriali.....»	67
	p) pelli grezze e residui della macellazione.....»	67
	q) vini e vermut.....»	67

	r) alcool e liquori.....»	69
	s) birra.....»	70
	t) acque minerali, gassose e ghiaccio.....»	70
	u) prosciutto di San Daniele.....»	70
	v) prodotti venduti a pezzo.....»	72
Capitolo 7	Prodotti dell'industria del tabacco»	72
Capitolo 8	Prodotti dell'industria delle pelli»	72
Capitolo 9	Presidenti delle industrie tessili»	73
Capitolo 10	Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e dell'arredamento»	73
Capitolo 11	Prodotti delle industrie del legno»	73
	Legnami da costruzione e da opera.....»	73
	Legnami resinosi.....»	80
	I) Tronco.....»	81
	II) Legname segato.....»	82
	III) Legname squadrato.....»	84
	IV) Legname di latifoglie europee.....»	85
	V) Legname di latifoglie extraeuropee.....»	87
Capitolo 12	Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche»	89
	a) carta.....»	89
	b) cartoni.....»	92
	c) prodotti dell'industria grafica.....»	93
Capitolo 13	Prodotti delle industrie metallurgiche»	96
	Ferramenta.....»	96
Capitolo 14	Prodotti delle industrie meccaniche»	98
Capitolo 15	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi»	98
	a) cemento, calce, gesso.....»	98
	b) laterizi.....»	101
Capitolo 16	Prodotti delle industrie chimiche»	102
	Gas tecnici.....»	102
Capitolo 17	Prodotti delle industrie della gomma elastica»	104
Capitolo 18	Prodotti di industrie varie»	104

TITOLO VI	Credito, Assicurazione, Borse valori.....»	105
Capitolo 1	Usi bancari.....»	107
Capitolo 2	Usi delle assicurazioni.....»	109
Capitolo 3	Usi delle borse valori.....»	109
TITOLO VII	Altri usi.....»	111
Capitolo 1	Prestazioni varie di opere e di servizi.....»	113
Capitolo 2	Usi marittimi.....»	115
Capitolo 3	Usi nei trasporti terrestri.....»	115
Capitolo 4	Usi nei trasporti aerei.....»	117
Capitolo 5	Usi nella cinematografia.....»	117
Capitolo 6	Confini.....»	118
Capitolo 7	Acque.....»	118
Capitolo 8	Usi alberghieri.....»	118
Capitolo 9	Crediti di lavoro.....»	120
APPENDICE		
	Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali.....»	125
	Dizionario dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario.....»	127
	Allegati.....»	131
	Avvertenza.....»	167
	Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari.....»	169
	Incoterms.....»	199